SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

n. 113

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute fino al 30 maggio 1971)

INDICE

ABENANTE: Per l'istituzione di un nuovo centro INAM nella zona di Torre Annunziata (2337) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 2946

In merito alla ripartizione della « dividenda » a favore del personale dell'Avvocatura dello Stato (5072) (risp. ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) 2947

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO: Sulle norme che regolano l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile (4827) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2947

ALBARELLO: Situazione determinatasi tra la direzione e le maestranze del « Cotonificio goriziano » (4350) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2948

Sulla vicenda giudiziaria relativa al professor Franco Basaglia, ex direttore dell'Ospedale psichiatrico di Gorizia (4798) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 2948

ALESSANDRINI: Sulla corresponsione della pensione di invalidità per cause di lavoro con particolare riguardo alla sordità (4438) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2949

BERNARDINETTI: Per sapere se siano state abrogate le circolari ministeriali n. 472 del 1965 e n. 7 del 1969 (5127) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . 2949

BRUSASCA: Perchè le firme dei procuratori della Repubblica che chiedono autorizzazioni a procedere siano leggibili (5088) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) . . . . . *Pag.* 2949

CARUCCI: In merito alla convenzione stabilita tra il rettore dell'Università di Bari e il comune di Martina Franca relativamente all'istituzione della facoltà di architettura da distaccare a Martina Franca (5129) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 2950

CELIDONIO: Per la sollecita liquidazione delle pensioni in favore dei dipendenti statali (3756) (risp. GASPARI, *Ministro senza portafoglio*) 2950

Perchè venga colmata la grave lacuna esistente in tema di assistenza sanitaria a favore degli emigrati che facciano ritorno in patria e dei loro familiari (3808) (risp. BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2951

CHIARIELLO: Sull'affidamento preadottivo dei minori (4536) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 2952

Sull'atteggiamento di alcuni pubblici uffici che pretendono domande in carta da bollo per il rilascio in carta libera di documenti che la legge esenta espressamente dall'imposta di bollo (4839) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2952

Sulla illegittima richiesta dei « diritti di consultazione », oltre all'imposta di bollo e ai diritti di scritturazione, a carico di chi richieda estratti catastali (4841) (risposta PRETI, *Ministro delle finanze*) . . 2953

CIFARELLI: Proteste degli studenti per la mancata istituzione, in provincia di Trapani, della quarta classe sperimentale de-

gli istituti professionali (4273) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . *Pag.* 2954

In merito alla realizzazione del catasto dei terreni vitati (4397) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . 2955

Sulla grave crisi delle industrie di estrazione e lavorazione della « pietra di Trani » (4507) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2955

Sul progetto relativo all'installazione di una raffineria in prossimità della città di Noto (4514) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) . 2955

CODIGNOLA: Sull'episodio verificatosi nell'Iran ai danni dei signori Heldmann e H. Rezaii Hussein (4377) (risp. SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2957

Sospensione dalle lezioni di alcuni studenti del liceo Gioberti di Torino perchè rei di antifascismo (4718) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 2957

D'ANDREA, BERGAMASCO: In merito alla esposizione della bandiera nazionale nel giorno dell'anniversario della guerra 1915-1918 (5177) (risp. ANTONIOZZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*) 2959

DI BENEDETTO: Per l'istituzione di un secondo istituto di vendite giudiziarie nel mandamento di Roma (4529) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 2459

DINARO, FRANZA, TANUCCI NANNINI: Sull'eccessivo spiegamento di forze di polizia a Reggio Calabria (4488) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2960

FABBRINI: Provvedimenti da adottare a favore dei dipendenti degli uffici fiduciari degli enti mutualistici e della FOFI (4939) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2960

FARNETI Ariella: In merito alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori e dei dirigenti sindacali della provincia di Forlì (4384) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . . 2961

FERMARIELLO, PALAZZESCHI, DEL PACE: Per la scartellazione di 94 ettari di terreno già concessi per l'ampliamento della riserva di caccia « Vaglia » in comune di Calenzano (Firenze) (4371) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) . . 2961

FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE: Provvedimenti da adottare a favore dei dipendenti del consorzio acquedotto della penisola sorrentina (4794) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2962

FILETTI: Perchè l'aliquota delle restituzioni all'esportazione degli ortofrutticoli sia determinata sulla base del peso della merce comprensivo del recipiente abituale (4823) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) . *Pag.* 2963

Sulla ripartizione dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie in relazione alle rivendicazioni dei coadiutori dattilografi giudiziari (5054) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 2964

FORMICA: Per sapere se il comune di Bari sia stato compreso nel turno elettorale della prossima primavera (4815) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2965

GERMANÒ: Provvedimenti da adottare in favore della produzione e del commercio dei pomodori siciliani (4132) (risp. NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2965

Sull'applicazione di tasse sulle pubblicazioni periodiche stampate in Italia da parte della dogana francese (4919) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2966

LA ROSA, ARCUDI, DE LEONI: Provvedimenti da adottare a favore dei dipendenti degli uffici fiduciari degli enti mutualistici (4977) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2967

LI VIGNI: Sulla rapina effettuata lungo la linea ferroviaria Londra-Dover (4285) (risposta FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) 2967

Sulla distribuzione e la produzione delle monete da mille lire emesse per il centenario di Roma capitale (4400) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) 2968

Sulla necessità di abrogare l'articolo 24 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928 relativo alla determinazione del valore cauzionale di un fondo, già affetto da altre ipoteche, ai fini di garantire un nuovo credito (4777) (risp. NATALI, *Ministro della agricoltura e delle foreste*) 2969

Sulla riduzione del numero delle serie speciali per collezionisti delle monete emesse nel 1971 (5194) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*) 2970

LUCCHI: Per conoscere l'ammontare di spesa per gli anni 1968, 1969 e 1970 dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche e del Centro nazionale sussidi audiovisivi per l'acquisto dei libri e materiale audiovisivo (4243) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . 2970

MACCARRONE Pietro: Sulla ripartizione dei diritti riscossi da cancellerie e segreterie giudiziarie in relazione alle rivendicazioni dei coadiutori dattilografi giudiziari (5143) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 2973

MAGNO, STEFANELLI, SOLIANO: Aumento dei diritti per il rilascio di certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte, con particolare riferimento alla provincia di Foggia (4444) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) . . . . . *Pag.* 2973

MAMMUCARI, BERTONE: Sulle trattative in corso tra società erogatrici e consumatori di acque relativamente alla revisione dei prezzi (5123) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2974

MAMMUCARI, MADERCHI: Azioni teppistiche verificatesi negli ultimi tempi a Roma e in altre città d'Italia (4615) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2974

MARIS: In merito al passaggio del personale della pubblica amministrazione alla carriera corrispondente al titolo di studio (4891) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 2975

MARIS, VENANZI, TROPEANO: Per avere notizie relativamente agli agenti di custodia attualmente addetti a mansioni « esterne » alle carceri giudiziarie (4455) (risposta PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 2976

MASCIALE, VENTURI Lino: Provvedimenti da adottare a favore dei dipendenti dei « wagon-lits » (4801) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 2977

MENCHINELLI: Criteri seguiti per l'accertamento dei prezzi al consumo delle acque minerali prodotte in provincia di Massa Carrara (4287) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2977

MINNOCCI: Per il pagamento, da parte del Governo algerino, delle pensioni e delle rendite per infortunio agli aventi diritto che non risiedono in Algeria (4954) (risposta BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2979

Per la realizzazione della sede della scuola media di Atina (5036) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2979

MINNOCCI, LISI: Per la soluzione del problema del decentramento universitario nel Lazio e in merito all'istituzione di una seconda università statale a Roma (5141) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 2981

MURMURA: In merito alla concessione dei permessi di ricerca nei comuni di Drapia e Zaccanopoli (Catanzaro) (4267) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2982

Notizia pubblicata dal « Giornale d'Italia » sulla notevole contrazione delle entrate tributarie (4426) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) . . . . . *Pag.* 2982

Sul mancato funzionamento, nella provincia di Catanzaro, della Commissione speciale sanitaria per i sordomuti (5057) (risposta RESTIVO, *Ministro dell'interno*) . . 2983

Per l'estensione dell'indennità di rischio a tutto il personale civile degli istituti di prevenzione e pena (5136) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 2984

PEGORARO: Per l'identificazione dei responsabili dell'incendio della sede del PCI di Este (5048) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2984

PELLICANÒ: Per l'istituzione della Corte d'appello a Reggio Calabria, con giurisdizione sui tribunali di Locri e Palmi (4728) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 2985

Sulla decisione dell'amministrazione dei monopoli di Stato di chiudere la miniera di salgemma di Lungro (Cosenza) (4779) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) . . . 2986

Per il riconoscimento dell'anno di servizio 1968-69 a favore dei presidi vincitori del concorso indetto nel settembre 1965 (5122) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 2987

PERRINO: Sulla modifica della data di inizio dell'anno scolastico in riferimento alle esigenze delle famiglie pugliesi e dell'Italia meridionale in genere (4921) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . . . 2987

PINTO: Per la costruzione della variante alla strada statale n. 18 nel tratto Agropoli-Sapri (4464) (risp. TAVIANI, *Ministro senza portafoglio*) 2988

PIRASTU: Per sapere se nel prossimo mese di giugno saranno indette le elezioni amministrative nei comuni di Capoterra, Sinnai e Villasor in provincia di Cagliari (5081) (risp. RESTIVO, *Ministro dell'interno*) 2989

POERIO: Per il completamento dei servizi necessari nel nuovo palazzo di giustizia di Crotone (5096) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 2989

In merito alla costruzione delle carceri giudiziarie di Crotone (5097) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 2990

PREMOLI: Sulla Risoluzione n. 356 e sulla Raccomandazione n. 504 relative alla situazione sociale, politica e civica della donna (4564) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . 2990

Sulla Raccomandazione n. 632 relativa alla situazione della comunità ebrea in URSS

(4737) (risp. SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) . . . . *Pag.* 2993

PREZIOSI: Per la discussione in Parlamento dello schema di nuovo ordinamento degli ufficiali giudiziari (4958) (risp. PELLICANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*) 2994

ROMANO: Per la tutela delle ville « Cimbrone » e « Rufolo » di Ravello (4268) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) 2995

In merito alla rivalutazione degli assegni vitalizi e continuativi del personale del Lotto (4544) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2996

Sulla modifica del programma zootecnico per la provincia di Salerno a causa dell'esiguità dei fondi disponibili (4545) (risposta NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2997

Per l'applicazione della legge riguardante il personale ex combattente da parte della direzione generale per le entrate speciali (4546) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2997

SALATI: Esclusione di alcuni quotidiani di Reggio Emilia per quanto concerne le comunicazioni relative ad interruzioni di energia elettrica (4513) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dello artigianato*) 2998

SAMMARTINO: Per l'assegnazione di nuovo personale all'Intendenza di finanza di Isernia (4535) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 2999

SEMA: Misure da adottare in relazione all'ondata di sciovinismo antislavo determinatasi nella zona di Trieste (4668) (risp. SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2999

Sulle misure repressive poste in atto in alcune scuole di Trieste (5144) (risp. MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*) . 2999

STEFANELLI: Provvedimenti da adottare a favore dei lavoratori italiani in Svizzera (4497) (risp. BEMPORAD, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3000

TANGA: In merito all'assunzione al lavoro di braccianti agricoli nelle zone ove l'assorbimento della manodopera viene effettuato nel territorio di altri comuni contermini (4973) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) . . 3001

TERRACINI: Sulla modifica del regime fiscale, da parte del Governo francese, per numerose pubblicazioni periodiche importate dall'estero (4952) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 3002

VERONESI: Per conoscere il numero delle « prove di zecca » delle monete da mille lire celebrative di Roma capitale (4510) (risp. FERRARI-AGGRADI, *Ministro del tesoro*)

Sull'andamento delle entrate per il 1971 *Pag.* (4950) (risp. PRETI, *Ministro delle finanze*) 3003

VERONESI, BERGAMASCO, BOSSO, PERRI: Per la concessione di finanziamenti e di agevolazioni fiscali alle piccole industrie per la realizzazione di impianti anti-inquinamento (4813) (risp. GAVA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 3004

VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA, BOSSO, BIAGGI: Sui danni che deriverebbero alle nostre industrie manufatturiere dall'approvazione del progetto di legge Mills (4853) (risp. ZAGARI, *Ministro del commercio con l'estero*) 3004

VERONESI, ROBBA: Esclusione dei pensionati degli enti previdenziali dagli acconti sui miglioramenti economici relativi al futuro riassetto (4756) (risp. DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*) 3005

ABENANTE. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intendono adottare per porre fine all'assurda situazione esistente a Torre Annunziata, ove la locale sede INAM è palesemente inidonea ad assicurare le necessarie prestazioni ai cittadini della zona che comprende i comuni e le frazioni di Poggiomarino, Passanti, Flocco, Boscotrecase e Pompei.

L'interrogante sottolinea la necessità di decentrare i servizi INAM stanziando i fondi necessari per istituire un secondo centro a Torre Annunziata o nella zona vicina in modo da porre fine agli inconvenienti che titolari delle prestazioni e sindacati hanno più volte denunciato. (int. scr. - 2337)

RISPOSTA. — Si risponde, per ragioni di competenza, su delega ed anche per conto del Ministro della sanità.

Nel far presente che della inadeguatezza della sezione territoriale INAM di Torre Annunziata, determinata dall'assorbimento di alcune mutue aziendali operanti nella zona, era stata a suo tempo interessata la Direzione generale dell'Istituto, si informa che, su proposta di quest'ultima, il Consiglio di amministrazione dell'INAM ha recentemente deliberato la istituzione di una nuova se-

zione con annesso poliambulatorio da ubicarsi nel comune di Boscoreale e con giurisdizione anche nei comuni di Boscotrecase, Poggiomarino e di Terzigno.

Conseguentemente è stato dato incarico alla sede provinciale INAM di Napoli di reperire i locali idonei per la sistemazione ambientale del nuovo complesso sezionale il quale assicurerà una più efficiente e tempestiva erogazione delle prestazioni agli aventi diritto residenti nel comprensorio.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT - CATTIN

15 maggio 1971

ABENANTE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Sul ritardo riscontrato nell'emanazione della norma regolamentare che prevede la modifica delle percentuali di ripartizione della « dividenda » prevista dall'articolo 21 del regio decreto-legge 30 ottobre 1933, n. 1611, in favore del personale dell'Avvocatura dello Stato, nonostante la premessa di valore costituita dall'accordo intervenuto, sin dal luglio 1970, tra l'Associazione nazionale avvocati e procuratori dello Stato ed il sindacato del personale.

Il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, agevolando un disegno dilatorio, avrebbe a sua volta interpellato alcuni Ministeri, mediante interlocutoria, trascurando di considerare, nel caso concreto, che poteva e doveva solo esprimere visto di conformità sulla modifica delle percentuali spettanti alle parti interessate.

Si fa quindi presente l'opportunità di richiamare l'attenzione del competente organo consultivo della Presidenza del Consiglio dei ministri a limitare, nel caso specifico, come per legge, il suo intervento al visto di conformità, evitando così il perpetuarsi di posizioni di ingiustificato privilegio ai danni dei più modesti dipendenti dell'Avvocatura dello Stato che da anni legittimamente attendono la soluzione della vertenza. (int. scr. - 5072)

RISPOSTA. — La questione cui fa riferimento la signoria vostra onorevole è seguita con la dovuta attenzione sia da questa Presidenza del Consiglio dei ministri che dal Consiglio di Stato, chiamato a dare il suo parere al riguardo.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ANTONIOZZI

17 maggio 1971

ABENANTE, PAPA, FERMARIELLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali iniziative e provvedimenti intende adottare perchè le norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore non si trasformino in un'ulteriore occasione per lauti affari delle compagnie di assicurazione, alcune delle quali, allo stato, pretendono di stabilire il periodo di assicurazione ad anno solare, coartando la volontà dell'utente che può anche utilizzare il veicolo soltanto per determinati periodi dell'anno, nel pieno rispetto dell'articolo 2 del decreto presidenziale n. 973 del 24 novembre 1970.

In particolare, quindi, gli interroganti sottolineano la necessità di un fermo intervento del Ministro perchè il periodo di assicurazione possa essere frazionato e comunque, in ogni caso, sia stabilito dall'utente e non imposto dalle compagnie di assicurazione. (int. scr. - 4827)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione sopratrascritta si fa presente che nell'attuale fase preliminare all'entrata in vigore dell'obbligo assicurativo, questo Ministero sta provvedendo all'esame delle condizioni generali di polizza e delle tariffe presentate dalle Compagnie di assicurazione che, una volta approvate, o, se del caso, stabilite da questa Amministrazione, dovranno essere osservate dalle parti.

Circa la durata del contratto di assicurazione nessun obbligo sussiste per l'assicurato di stipulare un contratto annuale potendo egli — previa proposta all'assicuratore che non può rifiutarla — stipularlo anche per una durata inferiore, corrispondendo in tal caso alla società assicuratrice un premio di massima proporzionato. Le parti

possono inoltre convenire, in caso di contratto annuale, il pagamento rateale del premio.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GAVA

22 aprile 1971

ALBARELLO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se intende intervenire perchè sia superata la gravissima crisi che attraversano le relazioni tra la direzione del « Cotonificio goriziano » e le maestranze dello stesso.

Attualmente, infatti, il cotonificio è occupato dagli operai, i quali intendono in tal modo protestare per le riduzioni di orario di lavoro, per le sospensioni e la collocazione in cassa di integrazione guadagni di parte dei dipendenti.

L'interrogante confida che il Ministro vorrà stroncare la manovra della direzione dell'impresa che ha, a bella posta, suscitato le contromisure delle maestranze per servirsene strumentalmente allo scopo di ottenere le elargizioni agevolate e incentivanti previste dal titolo terzo del superdecreto economico. (int. scr. - 4350)

RISPOSTA. — La vertenza sindacale sorta fra la direzione del « Cotonificio goriziano » ed il personale ha avuto termine il 7 marzo scorso con un accordo concluso in sede regionale.

I 60 licenziamenti a suo tempo disposti sono stati ridotti a 35 con particolari provvidenze per il personale interessato.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GAVA

22 aprile 1971

ALBARELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se intende fornire precise informazioni sulla nota vicenda giudiziaria tendente a colpire il professor Franco Basaglia, già direttore dell'Ospedale psichiatrico di Gorizia, e come intende intervenire per tranquillizzare l'opinione pubblica turbata da un così incredibile caso di repressione culturale.

Il tentativo, infatti, è chiaramente rivolto a scoraggiare la scuola di pensiero più avanzata esistente in Italia nel campo della cura delle malattie mentali ed a rivalutare, di converso, le screditate tecniche di reclusione e di esclusione sociale della medicina tradizionale contestate a ragione dai più moderni indirizzi terapeutici. (int. scr. - 4798)

RISPOSTA. — Il caso segnalato nella interrogazione attiene a materia di stretta competenza dell'autorità giudiziaria e, cioè, ad una iniziativa assunta, in base alle leggi vigenti, dalla procura della Repubblica di Gorizia, concernente l'esercizio dell'azione penale, sancito dall'articolo 112 della Costituzione, iniziativa che, naturalmente, prescinde da qualsiasi valutazione della opportunità di un rinnovamento dell'assistenza psichiatrica e dei sistemi di cura delle malattie mentali.

Non è possibile, pertanto, esprimere al riguardo giudizi, tanto più che la procedura di che trattasi non è ancora conclusa, ed occorre limitarsi a fornire le notizie pervenute dall'autorità giudiziaria, alla quale è stato comunicato il testo della interrogazione.

Secondo tali notizie, la procura della Repubblica di Gorizia, con requisitoria scritta del 29 gennaio 1971, ha richiesto al giudice istruttore il rinvio al giudizio del Tribunale della stessa città dei medici dottor Basaglia Franco, al quale si riferisce in particolare la interrogazione, e dottor Slavich Antonio per rispondere del reato di cooperazione in omicidio colposo ex articoli 113 e 589 del codice penale per avere il primo introducendo nell'ospedale psichiatrico provinciale di Gorizia, di cui era direttore, la prassi di dimettere in via di esperimento gli alienati senza che avessero raggiunto il grado di miglioramento stabilito dall'articolo 66 del Regolamento sui manicomi, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615, e senza darne avviso all'autorità, particolarmente a quella di pubblica sicurezza, come prescritto dall'articolo stesso ed il secondo, qua-

le medico presso l'ospedale anzidetto, avendo, in conformità alla prassi di cui sopra, dimesso in esperimento, in violazione alla norma richiamata, il ricoverato Mikulus Alberto, affetto di schizofrenia paranoide e persona socialmente pericolosa, concorso entrambi per colpa, consistente in inosservanza di legge e negligenza o imperizia professionale, a cagionare la morte di Kristiancic Milena, moglie del Mikulus, che costui uccise con un colpo di martello al capo poche ore dopo la dimissione dal nosocomio.

Il giudice istruttore non si è ancora pronunciato in merito.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

25 maggio 1971

ALESSANDRINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che le norme regolanti la corresponsione della pensione di invalidità per cause di lavoro non comprendono la sordità da rumore derivante dal continuato lavoro al maglio, l'interrogante desidera conoscere se il Ministro ritenga che, allo stato attuale della tecnologia industriale, tale esclusione trovi ancora giustificazione e chiede opportuni provvedimenti di aggiornamento della disciplina in vigore, per il caso prospettato e per molti altri, riguardanti i benefici economici da corrispondere per l'invalidità contratta sul lavoro. (int. scr. - 4438)

RISPOSTA. — I rumori derivanti dal lavoro al maglio — attività che in base alle norme vigenti non è compresa fra quelle che espongono al rischio della sordità — possono in effetti esporre a livelli sonori anche notevolmente elevati, come risulta da indagini spettro-fonometriche eseguite nelle fonderie.

Pertanto, il problema sollevato dalla signoria vostra onorevole è stato preso in attenta e positiva considerazione — in sede di aggiornamento della tabella delle malattie professionali — da parte di un'apposita Commissione di studio istituita presso questo Ministero per la revisione organica di tutta la disciplina concernente le tecnopatie assicurate.

Tale Commissione ha recentemente terminato i suoi lavori e, a seguito delle proposte dalla stessa formulate, sono ora in corso di elaborazione i relativi schemi di provvedimenti legislativi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT - CATTIN

15 maggio 1971

BERNARDINETTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sono state abrogate le circolari ministeriali n. 472 del 1965 e n. 7 del 1969 e se, comunque, negli atti del suo Ministero si sono mai ritenute tacitamente abrogate dette circolari. (int. scr. - 5127)

RISPOSTA. — Si fa presente che su quanto richiesto dalla signoria vostra sono stati tempestivamente interessati i competenti uffici di questo Ministero perchè riferiscano quanto prima sui criteri seguiti nella applicazione delle circolari citate nella interrogazione parlamentare.

Si fa pertanto riserva di fornire al più presto una risposta definitiva sulla questione.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

22 maggio 1971

BRUSASCA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se ritiene di intervenire affinchè le firme dei procuratori della Repubblica che chiedono le autorizzazioni a procedere siano leggibili, evitando, per ovvie ragioni di chiarezza e di completezza, che negli atti parlamentari, come ad esempio quello di cui al Doc. IV, n. 49, della V Legislatura del Senato, si debba ancora leggere: « Il Procuratore della Repubblica. F.to illeggibile ».

La stessa domanda viene fatta per ogni altra firma dell'autorità giudiziaria. (int. scr. - 5088)

RISPOSTA. — In ordine a quanto è stato riferito nella interrogazione, si fa presente che dall'esame degli atti del competente uf-

ficio di questo Ministero, risulta che in quasi tutti i fascicoli, e non solo in quelli relativi alle autorizzazioni a procedere, anche se la firma o sigla dei procuratori della Repubblica non è, in sè, leggibile, tuttavia è sempre riportato tra parentesi, sotto la dicitura « Il Procuratore della Repubblica » il nome del titolare dell'ufficio che appone detta firma o sigla, in guisa da rendere agevole l'individuazione del sottoscrittore.

Circa il caso specifico segnalato nella interrogazione, non si è, allo stato, in grado di comunicare notizie, data la impossibilità di individuare il relativo fascicolo sulla base delle indicazioni fornite.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

13 maggio 1971

CARUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Poichè tra il rettore magnifico dell'Università di Bari, professor Quagliarella, ed il comune di Martina Franca, (Taranto) si è stabilita una convenzione con la quale l'Università di Bari istituisce la facoltà di architettura, distacacndola in seguito a Martina Franca;

poichè lo statuto dell'Università degli studi di Bari non è abilitato ad istituire detta facoltà ed essendo tale convenzione in contrasto con il disegno di legge n. 873-*bis* del Senato, tramutato in legge 30 novembre 1970, n. 924, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 febbraio 1971.

si chiede di sapere in base a quali criteri è stata stabilita tale convenzione e se non sia il caso di richiamare il rettore magnifico dell'Università di Bari alla conoscenza della presente legislazione universitaria ed al rispetto di questa, senza voler creare facili illusioni che in seguito potrebbero dar luogo a malcontento presso l'opinione pubblicaca della cittadina interessata. (int. scr. - 5129)

RISPOSTA. — Si fa presente che quanto segnalato dalla signoria vostra è stato tempestivamente sottoposto all'attenzione dei competenti uffici di questa Amministrazione per l'adozione degli eventuali provvedimenti del caso.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

22 maggio 1971

CELIDONIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per essere assicurato sull'opportunità di impartire direttive idonee a far sì che i competenti Ministeri provvedano con responsabile tempestività alla liquidazione delle pensioni in favore dei dipendenti statali, scongiurando la continuità di gravi disagi finanziari a danno di benemeriti cittadini, nei cui confronti lo Stato dovrebbe dare atto di maggiore sensibilità nell'adempimento dei suoi doveri quale datore di lavoro. (int. scr. - 3756)

RISPOSTA. — Si risponde facendo presente che il problema relativo allo snellimento della procedura inerente alla liquidazione delle pensioni dei dipendenti statali è attualmente considerato dal Governo allo scopo di introdurre nel sistema gli opportuni accorgimenti atti a rimuovere gli inconvenienti segnalati.

È stata, infatti, richiesta al Parlamento il 12 novembre dello scorso anno la delega per l'emanazione di un testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato (atto Camera n. 2011).

Il relativo disegno di legge, oltre che prevedere la raccolta di un testo unico delle norme in parola (articolo 1 del disegno di legge) fissa i criteri direttivi per una adeguata revisione della vigente legislazione (articolo 2). Tale legislazione dovrà essere semplificata e chiarita mediante la modifica delle singole norme (articolo 2 - criterio n. 1); la documentazione e gli accertamenti di ufficio dovranno essere ridotti allo stretto necessario, agevolando gli interessati nella formazione e produzione dei documenti ed evitando il succedersi di indagini da parte di organi diversi (criterio n. 2): dovrà assicurarsi il sollecito pagamento della pensione dopo la cessazione dal servizio e, in caso di

pensione indiretta o di riversibilità, il pagamento della pensione agli aventi titolo entro un congruo termine dalla data della presentazione della domanda (criterio n. 3); dovrà procedersi, inoltre, al riordinamento normativo delle prescrizioni dei ratei e delle decadenze ed al riordinamento del settore delle pensioni privilegiate (criteri n. 4 e S.).

Detto disegno di legge è all'esame della IV Commissione della Camera con il parere della I, in sede referente.

In ogni caso, la proposta di pervenire allo snellimento delle procedure per l'attribuzione della pensione trova pienamente consenziente il Governo il quale attraverso le amministrazioni direttamente interessate cercherà di adottare al riguardo le soluzioni che saranno possibili, anche in attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, di delega al Governo per la riforma della pubblica amministrazione ed in particolare di quelle norme le quali prevedono la semplificazione e lo snellimento delle singole procedure amministrative.

Il Ministro senza portafoglio
GASPARI

14 maggio 1971

CELIDONIO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri.* — Per conoscere se e quali concrete iniziative siano in atto per colmare una grave lacuna in tema di assistenza sanitaria a favore di una notevole massa di lavoratori costretti all'esodo oltre oceano e nei cui confronti non operano le norme di previdenza al momento in cui essi fanno ritorno in Patria, determinando in tal modo un'immeritata discriminazione in aperto e stridente contrasto con le vaste benemerenze che quegli stessi lavoratori hanno acquisito all'estero attraverso la continuità di rimesse di valuta pregiata, senza le quali sarebbe stato impossibile consentire all'Italia la sua straordinaria ripresa economica dopo i tragici eventi dell'ultima guerra.

La presente interrogazione non sarebbe completa se non si chiedesse l'estensione delle stesse provvidenze a favore dei familiari del lavoratore emigrato. Nel caso in cui detto emigrato non desse più notizie di sè, bisognerebbe disporre per un trattamento pensionistico a favore dei familiari che non possono e non debbono essere abbandonati alla deriva di eventi conseguenziali allo stato di necessità nel quale il lavoratore si è trovato per cercare oltre i confini territoriali dell'Italia un posto di lavoro. (int. scr. - 3808)

RISPOSTA. — Rispondo, anche a nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

I lavoratori e loro familiari che rimpatrano dai Paesi di oltreoceano, nonchè i familiari residenti in Italia dei lavoratori occupati in tali Paesi, non hanno diritto all'assistenza sanitaria da parte degli Istituti assicuratori italiani, per effetto dell'assicurazione estera, data la mancanza di accordi in materia tra l'Italia ed i Paesi stessi.

L'unica Convenzione attualmente vigente in materia di sicurezza sociale è quella stipulata con l'Argentina che, peraltro, non regola la materia dell'assistenza sanitaria.

Al riguardo, il Ministero degli affari esteri, sulla base dei contatti che la nostra Ambasciata in Buenos Aires ha preso con le competenti autorità argentine, ha provveduto ad interessare, in proposito, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questo Dicastero, per parte sua, ha posto allo studio il problema al fine di trovare idonee proposte da sottoporre alla controparte argentina.

Le persone in parola possono beneficiare dell'assistenza sanitaria prevista dalla legislazione italiana soltanto se le ditte da cui dipendono i lavoratori capi famiglia occupati all'estero si siano avvalse della facoltà loro concessa di iscrivere i lavoratori stessi nell'assicurazione malattia italiana.

Tale iscrizione, da effettuarsi presso lo INAM, dà diritto, ai familiari del lavoratore espatriato, di ricevere le prestazioni sanitarie a decorrere dalla data di espatrio del capo famiglia per tutta la durata del periodo della sua occupazione all'estero ed al lavoratore il diritto di fruire delle prestazioni sanitarie durante la permanenza nel territorio nazionale (ferie o soggiorno temporaneo). Essa dà, infine, diritto al lavoratore ed ai

familiari di ricevere le prestazioni sanitarie nel periodo di protezione assicurativa successiva alla cessazione o alla sospensione del rapporto di lavoro secondo le norme ed i limiti stabiliti per il settore dell'industria.

La eliminazione delle lacune prospettate dal senatore interrogante potrà avvenire con sistemi di sicurezza sociale, per i quali il cittadino, come tale, e non più il lavoratore, divenga il soggetto di diritto, superando così l'attuale sistema basato sulle assicurazioni sociali.

In un contesto più generale, inoltre, in considerazione della diversa fisionomia che il flusso migratorio italiano ha assunto da qualche anno, il Ministero degli affari esteri ha intrapreso verso i Paesi d'oltreoceano un'azione a largo raggio intesa al raggiungimento di accordi in materia di assicurazioni sociali, quale premessa indispensabile alla creazione di un complesso di norme che integrino il sistema di sicurezza sociale nazionale entro cui il lavoratore migrante posso essere tutelato e fiduciosamente operare all'estero come in Italia.

Sono attualmente in corso di negoziazione accordi del genere con i seguenti Paesi: Brasile, Stati Uniti, Uruguay e Venezuela.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BEMPORAD

22 maggio 1971

CHIARIELLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso che l'articolo 314/20, introdotto dalla legge 5 giugno 1967, n. 431, nel titolo VIII del libro I del codice civile, prescrive che l'affidamento preadottivo dei minori sia disposto dal tribunale per i minorenni, « sentiti, ove esistano, gli ascendenti degli adottandi », si chiede di conoscere se ed a quali delle formalità del precedente articolo 311 del codice civile sia soggetta tale audizione degli ascendenti, oppure se essa possa essere sostituita da una semplice dichiarazione scritta di questi ultimi, con firma autenticata, come sembra che si pratichi presso qualche ufficio giudiziario. (int. scr. - 4536)

RISPOSTA. — Si rileva, anzitutto, che l'articolo 314/20 del codice civile, introdotto dalla legge 5 giugno 1967, n. 431, sull'adozione speciale, concerne l'affidamento preadottivo dei minori e che, nel secondo comma dell'articolo medesimo, è stabilito che il tribunale per i minorenni — dopo aver accertato se le persone degli adottanti sono in possesso dei requisiti voluti dalla legge (cinque anni di matrimonio, età, assenza di separazione, eccetera) — deve sentire, tra gli altri, gli ascendenti degli adottanti stessi, ove esistano.

Si rileva, pertanto, che, in ipotesi, debbono essere sentiti gli ascendenti degli adottanti e non invece quelli degli adottandi, vale a dire dei minori oggetto dell'affidamento preadottivo, come risulta, non esattamente, indicato nella interrogazione.

Si fa, comunque, per ogni buon fine, presente, circa la forma che deve rivestire l'audizione degli ascendenti degli adottanti che ogni decisione al riguardo rientra nella specifica competenza dell'autorità giudiziaria, trattandosi di atto del procedimento di adozione.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

13 maggio 1971

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non sia lesivo del comune buon senso, e dei princìpi generali di diritto, il fatto che alcuni uffici pubblici pretendano una domanda in carta bollata per rilasciare in carta libera un documento che la legge esenta espressamente dall'imposta di bollo, quale, ad esempio, il certificato necessario al prestatore di lavoro per percepire gli assegni familiari o l'aggiunta di famiglia.

A parte il fatto che quella domanda scritta potrebbe anche non essere necessaria, è indubbio che — ove fosse indispensabile — essa non avrebbe altra funzione che quella strumentale di « mezzo-fine » per permettere l'attuazione di due volontà legislative, e cioè

il rilascio di una certificazione sottratta *ex lege* all'imposizione del bollo ed il pagamento degli assegni familiari o dell'aggiunta di famiglia.

Si aggiunga, infine, che tale funzione strumentale — e come tale idonea ad estendere al « mezzo » (domanda) l'esenzione tributaria prevista per il « fine » (certificato) — il Ministero delle finanze l'ha negata alle domande dei certificati necessari ai lavoratori, ma l'ha invece riconosciuta agli « acquisti » delle aree, estendendo a questi ultimi, proprio in quanto « mezzo al fine », le ben maggiori esenzioni tributarie previste soltanto per la « costruzione delle abitazioni e la rivendita delle stesse » (orientamenti e direttive ministeriali del 1966). (int. scr. - 4839)

RISPOSTA. — La questione di principio che l'interrogazione su indicata propone all'attenzione di questo Ministero è stata già altra volta esaminata e sostanzialmente risolta in sede di risposta scritta fornita in data 7 febbraio 1968 ad altra interrogazione (n. 7193) della signoria vostra onorevole.

Non si prospettano, attualmente, motivi nuovi, nè è intervenuta in materia una diversa disciplina legislativa o quanto meno un difforme orientamento giurisprudenziale in grado di indurre l'Amministrazione ad una riconsiderazione del problema.

È noto, d'altronde, che il tributo del bollo colpisce di norma gli atti in modo autonomo, nella misura e nei modi stabiliti nella Tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492.

Ove quindi per disposizione di carattere eccezionale determinati atti siano stati dichiarati esenti dal tributo previsto nel corrispondente articolo della Tariffa, tale beneficio, in mancanza di una espressa previsione legislativa, non può applicarsi, per analogia, ad atti contemplati in articoli della medesima Tariffa, anche se aventi funzione strumentale di mezzo al fine in quanto necessari per ottenere il rilascio dell'atto esente.

Deve perciò escludersi, in linea di principio, che un beneficio fiscale accordato ad una determinata categoria di atti possa, nel silenzio della legge, operare anche nei riflessi delle istanze, trattandosi di atti distinti e giuridicamente diversi.

Per quanto riguarda il caso segnalato nella interrogazione, relativo cioè al trattamento tributario della domanda presentata ad un ufficio da parte di un prestatore di lavoro per ottenere il rilascio di un certificato in carta libera necessario per percepire gli assegni familiari o l'aggiunta di famiglia, si fa presente inoltre che questa Amministrazione ha anche esaminato la fattispecie, in relazione alla norma di cui all'articolo 122, secondo comma, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

Tale disposizione, che è applicabile anche agli atti concernenti gli assegni familiari in forza del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, e della legge di proroga 27 gennaio 1970, n. 359, prevede infatti che sono esenti dall'imposta di bollo i registri, i certificati, gli avvisi al pubblico, gli atti di notorietà e gli altri documenti, atti e contratti che possano occorrere tanto all'INPS per la propria attività e per il raggiungimento dei propri fini, quanto ai privati per realizzare i benefici ad essi spettanti in base alle assicurazioni gestite dall'Istituto.

L'esito del suddetto esame, però, ha portato a ritenere inapplicabile la disposizione illustrata al caso in rassegna, essendo l'Amministrazione dell'avviso che possano godere della esenzione tributaria in argomento, oltre gli atti e documenti posti in essere dall'Istituto, esclusivamente gli atti, documenti e certificati presentati dagli assistiti al datore di lavoro per ottenere gli assegni familiari e le altre prestazioni di legge.

Il Ministro delle finanze
PRETI

12 maggio 1971

CHIARIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione ed ai Ministri di grazia e giustizia, del tesoro e delle finanze.* — Premesso che, con circolare del 22 aprile 1969, n. 32033, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha confermato che « i pubblici dipendenti sono al

servizio esclusivo della nazione e quindi di tutti i cittadini », si chiede di conoscere se è legittimo che i cittadini siano sottoposti al pagamento di somme a favore di alcuni pubblici impiegati per l'attività che, svolta da questi in ufficio e durante l'orario d'ufficio, rientra nelle loro normali incombenze.

Infatti, a chi richiede un estratto catastale si chiede, in aggiunta al pagamento dell'imposta di bollo e del diritto di scritturazione per il personale che la esegue, anche quello di altri « diritti per la consultazione » del testo da copiare, come se quest'ultima non fosse il necessario ed implicito presupposto della pubblica attività certificatrice già remunerata con l'imposta di bollo, i diritti catastali ed i diritti di copia.

Una prova documentale di tale imposizione, che appare vessatoria, anche perchè non trova rispondenza in tutte le Pubbliche Amministrazioni, può riscontrarsi nell'estratto catastale n. 20903 rilasciato il 22 luglio 1970 dall'Ufficio tecnico erariale di Roma che ha riscosso lire 4.715, di cui all'erario lire 1.200 per imposta di bollo e lire 15 per i diritti catastali, ed al personale lire 3.500, di cui lire 1.300 per 12 facciate di scrittura a mano e lire 400 più lire 1.800 per la « ricerca » e la « consultazione » del libro catastale, che forma l'oggetto del servizio di istituto. (int. scr. - 4841)

RISPOSTA. — Si fornisce diretta risposta alla su indicata interrogazione per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri ed anche per conto degli altri Ministri interrogati.

L'applicazione del « diritto di ricerca e consultazione » nel rilascio dei certificati ed estratti catastali ad opera sia degli Uffici tecnici erariali che degli Uffici distrettuali delle imposte, ha la sua fonte giuridica nella legge 1° novembre 1969, n. 679, e, rispettivamente, nella legge 28 ottobre 1970, n. 777, per cui non sembra sia il caso di avanzare dubbi di legittimità in merito alla percezione dei proventi in questione.

I quali, peraltro, diversamente da quanto mostra di ritenere la signora vostra onorevole, si caratterizzano in rapporto alla natura del servizio, del quale stanno in certo senso a rappresentare la controprestazione.

Non c'è dubbio che i pubblici dipendenti debbano svolgere la loro attività nell'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione cui essi appartengono, compiti cioè che attengono ai fini per i quali l'Amministrazione stessa vive ed agisce nell'interesse della collettività nazionale.

Se però il cittadino richiede dall'Amministrazione, con carattere di particolarità e di urgenza, una speciale prestazione che è connessa con l'attività che essa svolge ma non ne costituisce l'essenza, com'è appunto il caso della richiesta di un estratto catastale o del rilascio di un certificato o ancora della visura di un registro catastale, in queste ipotesi sembra non possa dubitarsi della liceità, anche sotto il profilo etico oltre che giuridico, di un certo compenso da attribuirsi a coloro che sono obbligati ad eseguire ambedue i generi di attività in rassegna.

Che poi la speciale prestazione in argomento costituisca in effetti maggior aggravio a carico del personale incaricato di siffatte incombenze, è circostanza che si rinviene nelle stesse norme disciplinatrici dei diritti in questione, la cui esatta applicazione è stata anche recentemente raccomandata con apposita circolare interpretativa, diretta a tutti gli Uffici delle imposte.

Il Ministro delle finanze
PRETI

17 maggio 1971

CIFARELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se abbia conoscenza delle agitazioni, vaste ed insistenti, degli alunni delle scuole di Trapani, i quali protestano contro la mancata istituzione in detto capoluogo di provincia della quarta classe sperimentale degli istituti professionali.

Ritenendo che non sia da disattendere detta richiesta, rivolta dai giovani ad evitare sprechi di tempo nella preparazione e contrasti discriminatori in danno della Sicilia occidentale, l'interrogante chiede che fin dal corrente anno scolastico sia istituita la quarta classe o che, in via subordinata, ne sia

precisamente assicurata l'istituzione con l'anno scolastico 1971-72. (int. scr. - 4273)

RISPOSTA. — Si fa presente che la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali, ha fissato in 350 il numero massimo dei corsi sperimentali post-qualifica che possono funzionare, per tutti i tipi di istituti, nell'intero territorio nazionale.

I corsi in parola sono stati tutti assegnati nell'anno scolastico 1969-70, sulla base del numero degli aspiranti preventivamente accertato, così come risulta dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 maggio 1970, n. 120.

Nella provincia di Trapani è stata, in tal sede, disposta la istituzione di un corso per agrotecnici presso l'Istituto professionale per l'agricoltura di Alcamo.

Nessun altro corso, invero, si è potuto attribuire dall'anno scolastico 1970-71, in assenza di una nuova disposizione di legge che elevi il citato limite massimo o che lo abolisca.

D'altra parte oltre ad alcune proposte presentate in sede parlamentare per modificare la legge n. 754 sopracitata, era stato predisposto un disegno di legge con il quale, in attesa della riforma degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, veniva impostata la soluzione dei problemi ormai maturati e più urgenti nel settore e fra essi veniva previsto anche un congruo aumento dei corsi sperimentali in questione. Tuttavia il provvedimento « ponte » predetto non ha ottenuto l'approvazione da parte della Camera dei deputati.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

14 maggio 1971

CIFARELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere lo stato di realizzazione del catasto dei terreni vitati, nella cui attuazione l'Italia è in ritardo rispetto agli impegni assunti sul piano comunitario.

L'interrogante sottolinea la necessità che siano controllate con cura le dichiarazioni dei titolari, a qualsiasi titolo, dei vigneti, per evitare che le astuzie dei singoli, magari per preoccupazioni tributarie, portino, nel complesso, ad alterare la situazione di fatto, con prevedibile turbamento della normale attuazione delle norme comunitarie sul vino, nel quadro della politica agricola europea. (int. scr. - 4397)

RISPOSTA. — I lavori per la realizzazione del catasto viticolo nazionale proseguono secondo un preciso programma, stabilito di comune accordo tra questo Ministero e l'Istituto centrale di statistica, al quale è stato demandato il compito di svolgere specifiche attività in ordine a tale realizzazione.

Attualmente, si sta effettuando il controllo sistematico delle dichiarazioni presentate dai titolari dei vigneti; controllo che, proprio per le preoccupazioni espresse dalla signoria vostra onorevole, è stato affidato esclusivamente ai tecnici degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Questi ultimi sono impegnati, attraverso tale revisione, ad eliminare eventuali errori contenuti nelle suddette dichiarazioni, così da garantire la costituzione di un catasto quanto più possibile rispondente alla realtà viticola nazionale.

A mano a mano che viene ultimata la revisione, secondo un calendario prestabilito, le schede, per singola provincia, passano alla fase successiva di elaborazione dei dati.

Il lavoro dovrà essere completato nel corrente anno, in modo da mantenere l'impegno, assunto in sede comunitaria, di presentare alla Commissione della CEE i dati catastali entro il 31 dicembre 1971.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

7 maggio 1971

CIFARELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere quali provvedi-

menti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, intendano adottare per fronteggiare la grave crisi in atto nelle industrie di estrazione e lavorazione della « pietra di Trani », le quali costituiscono un complesso molto importante, dal punto di vista produttivo come da quello occupazionale, nell'economia della Puglia. (int. scr. - 4507)

RISPOSTA. — Si risponde anche per il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro Nord.

La crisi edilizia è certamente la causa prima delle lamentate situazioni delle industrie di estrazione e lavorazione della « pietra di Trani », ma anche con la ripresa dell'attività edile non si risolverebbe radicalmente la situazione, in quanto altre cause concorrono a produrla, per il momento in maniera non eccessivamente rilevante, ma a breve termine in modo determinante, quali: la progressiva diminuzione della disponibilità di giacimenti, specie di materiale pregiato; lo scarso adeguamento delle attrezzature impiegate nelle cave e nelle officine annesse; la mancanza di una efficiente organizzazione commerciale fra gli esercenti delle cave, per un incremento delle esportazioni; infine, ma non ultima, la non razionale coltivazione della pietra.

Idonei provvedimenti potranno essere studiati dalla Regione cui compete la regolamentazione dell'attività delle cave, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

Per consentire alle imprese ed ai lavoratori che in numero di 5.000 operano nella industria del marmo nella zona di Bari, con decreto interministeriale in corso di firma, viene riconosciuto lo stato di crisi del settore dei lapidari di quella provincia ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalla legge n. 1115.

Quanto all'adozione di opportune moratorie nel pagamento delle rate di mutuo a carico delle imprese operanti nel settore del marmo in provincia di Bari, il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ha fatto presente che le norme vigenti in materia non consentono all'ISVEIMER di disporre la « sospensione » delle rate di mutuo a scadere, ancorchè l'Istituto, come per il passato, sia disposto ad accompagnare le singole aziende nella sistemazione dei debiti nei suoi confronti; e ciò a condizione che gli sia dato conoscere e valutare il reale andamento di ciascuna azienda. Conclusivamente, è però da considerare che tale tipo di operazione, a carattere generale e indiscriminato, pone all'ISVEIMER ovvi problemi di natura finanziaria, quali quelli di provvista e del costo del denaro.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GAVA

22 aprile 1971

CIFARELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.* — Per conoscere se abbiano notizia del progetto di installare una raffineria di oli minerali in prossimità della città di Noto, famosa per il suo centro storico ed i suoi monumenti, e propriamente in una zona avente valore ecologico di rilevante importanza e caratteristiche naturali che vanno rispettate, anche in ossequio ad autorevoli indicazioni di organismi internazionali specializzati.

Appare sempre più fondata l'esigenza di ordine generale che il Governo subordini l'autorizzazione all'installazione di qualsiasi raffineria, specie se costiera, all'organizzazione razionale e programmata del territorio. L'obiettivo fondamentale di provvedere a creare nel Mezzogiorno, e specialmente in Sicilia, nuove iniziative economiche e di fornire nuove occasioni di lavoro, può e deve essere raggiunto con operante considerazione delle possibilità delle aziende pubbliche e dell'iniziativa privata. Offrire alternative di durevole occupazione a quelle, ben limitate del resto, che quella raffineria presenta non costituisce, per chi ben guardi, un problema insolubile. (int. scr. - 4514)

RISPOSTA. — In relazione alla interrogazione sopratrascritta si fa presente che il

rilascio delle concessioni per l'esercizio di raffinerie di petrolio in Sicilia, a termini di quanto è disposto all'articolo 20 dello statuto della regione siciliana, approvato con regio decreto-legge 25 maggio 1946, n. 455, è di competenza del Governo regionale, che provvede direttamente senza alcuna intesa con questo Ministero.

Pertanto, non si è in grado di fornire le notizie richieste in ordine al progetto di installazione di una raffineria di olii minerali in prossimità della città di Noto.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GAVA

22 aprile 1971

CODIGNOLA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per chiedergli se gli risulta quanto è accaduto recentemente in Iran alla delegazione della Conferenza degli studenti iraniani dell'Unione nazionale, recatasi in quel Paese per condurre un'inchiesta sulla situazione dei prigionieri politici e sullo stato dei lavori per la costruzione di scuole col finanziamento di Paesi europei ed americani. Di tale delegazione, fornita di mandato ufficiale dell' « Amnesty International », facevano parte l'avvocato tedesco Heldmann e il signor H. Rezaii Hussein.

I due predetti, avendo ricevuto, dopo alcuni giorni, l'ordine di lasciare il territorio nazionale iraniano, non hanno potuto successivamente incontrarsi all'aeroporto perchè il signor Rezaii Hussein era stato in precedenza tratto in arresto, sotto l'accusa di contatti con elementi sovversivi, mentre all'Heldmann, che ne chiedeva notizie, sono stati ritirati tutti i documenti. Risulta che effettivamente l'Hussein si trova attualmente nel carcere di Kesel Caleh, nei pressi di Teheran.

L'interrogante chiede di conoscere quali informazioni sull'episodio siano in possesso del Governo italiano e quali passi siano stati eventualmente compiuti in via diplomatica. (int. scr. - 4377)

RISPOSTA. — L'arresto dello studente Hossein Rezai, cui si riferisce il senatore interrogante, ebbe luogo nello scorso mese di ottobre. Egli aveva servito da interprete al dottor Heldmann, avvocato e professore dell'Università di Francoforte, recatosi in Iran su incarico dell'Associazione « Amnesty International » per preparare un rapporto sul trattamento dei prigionieri politici iraniani.

La stampa iraniana ha posto il nome di Rezai in relazione con attività anti-governative, ispirate da gruppi iraniani all'estero, che hanno determinato l'arresto del giovane allorchè è rientrato in patria al seguito del dottor Heldmann.

I capi di accusa riguardano sabotaggio e attività contro la sicurezza dello Stato. Per smentire voci correnti in Occidente, secondo cui egli sarebbe stato messo a morte, le autorità iraniane hanno permesso vari incontri a Teheran tra Rezai e diversi corrispondenti di giornali occidentali.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SALIZZONI

21 maggio 1971

CODIGNOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga necessario intervenire con opportune misure nei confronti dei responsabili della sospensione (per quindici o per dieci giorni) di 39 studenti del liceo « Gioberti » di Torino perchè rei di antifascismo.

L'interrogante si dichiara vivamente interessato a conoscere in quale forma venga insegnata nel predetto istituto l'educazione civica, dal momento che tale disciplina si fonda sulla necessità di formare le nuove generazioni ai princìpi che hanno consentito la Resistenza, l'abbattimento del fascismo, l'instaurazione della Repubblica democratica.

L'interrogante consiglia altresì il Ministro di far interrogare i responsabili circa la conoscenza da parte loro della norma costituzionale che vieta la ricostituzione del partito fascista e circa la legittimità, da essi evidentemente riconosciuta, dell'operato dello studente Tucci, iscritto alla « Giovane Italia », che ha picchiato dei compagni con pezzi di catenella, per cui giustamente essi

richiedono che sia allontanato dall'istituto. (int. scr. - 4718)

RISPOSTA. — Si fa presente che, nonostante la comprensione usata nel dicembre 1969 dal Collegio dei professori del liceo ginnasio « Gioberti » di Torino nei confronti dei 14 allievi, ai quali, anche a seguito del personale intervento del Ministro della pubblica istruzione, la sanzione disciplinare di cui alla lettera *f*) dell'articolo 19 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 653, precedentemente irrogata, era stata tramutata in quella della sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni, non si era ristabilito nel predetto Istituto quel clima di distensione e di serenità che era stato da tutti auspicato.

Gli alunni non avevano inteso il provvedimento nel suo giusto valore ed avevano continuato nel loro atteggiamento indisciplinato e scorretto.

Infatti nel mese di gennaio 1970 altri episodi di indisciplina e di intolleranza turbarono seriamente la vita scolastica del liceo « Gioberti », costringendo il predetto organo collegiale ad adottare nei riguardi degli alunni responsabili le sanzioni cui si riferisce l'onorevole interrogante.

È da rilevare che fra gli alunni incorsi nelle sanzioni disciplinari in questione figurarono ben otto dei giovani che avevano a suo tempo beneficiato del sopra richiamato provvedimento di indulgenza del Collegio dei professori.

Si precisa, comunque, che nessuno degli alunni puniti ritenne di avanzare ricorso al competente Provveditore agli studi.

Dopo un periodo non molto lungo di relativa calma, che lasciava sperare in un certo qual ravvedimento da parte degli allievi, un altro grave episodio di violenza, verificatosi il giorno 12 aprile 1970 ad opera di un nutrito gruppo di giovani, turbò, ancora una volta, l'andamento del liceo « Gioberti », mettendo il Capo dell'Istituto nella necessità di denunciare i fatti all'autorità di pubblica sicurezza per il seguito di competenza, e di investire dei fatti stessi il Collegio dei professori per le proprie conseguenti determinazioni.

Infatti, una quarantina di alunni, dopo aver tentato di impedire la frequenza della scuola al giovane Tucci Ilario della III liceale, sezione B ed al suo compagno di classe Giubergia Guido, il quale fra l'altro fu colpito con pugni, costrinsero con la violenza il Tucci stesso ad uscire dall'Istituto, nonostante l'opposizione del professor Gallo che teneva la sua lezione nella predetta classe, il pronto intervento del Preside e la presenza di alcuni agenti di Polizia chiamati dalla predetta Autorità scolastica preoccupata per l'incolumità degli allievi.

Tale episodio di violenza del quale si rese responsabile un così gran numero di alunni del liceo « Gioberti » traeva la sua origine da altro episodio di intolleranza e di violenza che aveva avuto luogo nei giorni precedenti, davanti al V liceo scientfiico della stessa città.

Alcuni giovani appartenenti ad una organizzazione di destra (La Giovane Italia), estranei al V liceo scientifico, avevano, infatti, colpito con catene, ferendoli, due allievi del predetto Istituto che si accingevano ad entrare a scuola.

Dalle indagini esperite dalle autorità di pubblica sicurezza era emerso che all'episodio di cui sopra era stato presente anche l'alunno Tucci del liceo « Gioberti », ma a carico dello stesso non era risultata alcuna diretta responsabilità in ordine al ferimento dei due giovani.

Evidentemente gli allievi del liceo « Gioberti », di opposta tendenza, vollero porre in essere un vero e proprio atto di rappresaglia nei confronti dell'alunno Tucci.

Il Collegio dei professori del Liceo « Gioberti », riunitosi in seduta plenaria straordinaria il 18 marzo 1970, inflisse le seguenti sanzioni disciplinari agli alunni sottospecificati:

sospensione per 15 giorni (lettera *d*) articolo 19 del regolamento) ai giovani Missero Dario e Salvi Paolo « per aver organizzato una manifestazione tumultuosa nell'ambito della scuola e partecipato ad essa, turbando il regolare svolgimento delle lezioni e distinguendosi per atti intimidatori nei cofronti di un compagno »;

sospensione per 15 giorni (lettera *d*) articolo 19 del regolamento) all'alunno Bertola Stefania « per aver sollecitato una ma-

nifestazione tumultuosa nell'ambito della scuola e avervi partecipato, turbando il regolare svolgimento delle lezioni »;

sospensione per 10 giorni (lettera *d*) articolo 19 del regolamento) ad altri 34 alunni « per aver partecipato ad una manifestazione tumultuosa nell'ambito della scuola, turbando il regolare svolgimento delle lezioni ».

I provvedimenti punitivi di cui sopra, regolarmente notificati alle famiglie degli allievi interessati, ebbero decorrenza dal 23 marzo 1970.

Il Preside del liceo, preoccupato delle conseguenze dei provvedimenti disciplinari di cui sopra sul rendimento degli alunni, specie nella fase conclusiva dell'anno scolastico, stabilì di comprendere nei giorni di sospensione anche il periodo delle vacanze pasquali, dando una interpretazione alquanto benevola al regolamento.

In tal modo, tenuto conto che, con i due giorni di vacanza concessi dal Provveditore agli studi a norma della circolare ministeriale n. 317, protocollo n. 14660/89/F.A. del 27 settembre 1969, le vacanze pasquali si protrassero, nella predetta provincia, sino al 1° aprile 1970, l'assenza dalla scuola dei giovani di cui trattasi fu notevolmente ridotta.

Nessuna punizione disciplinare fu irrogata all'alunno Tucci Ilario, per i fatti avvenuti dinanzi al V liceo scientifico, in quanto, come riferito dal Preside stesso, « tutti i professori, anche quelli di tendenza accesamente antifascista, si opposero ad ogni provvedimento punitivo, ritenendolo ingiusto »; in effetti il Collegio dei professori del Liceo ginnasio « Gioberti » non ritenne di dover adottare provvedimenti disciplinari nei riguardi di un alunno, il quale, pur essendo iscritto ad una organizzazione di estrema destra, non risultava aver violato il Regolamento scolastico.

Tutto ciò premesso sembra che il comportamento dei responsabili sia stato tanto meno giustificabile se si considera che in precedenti analoghe occasioni la scuola aveva dato prova di grande indulgenza e di estrema moderazione.

Non sembra, quindi, che da parte del preside e dei docenti, responsabili dell'andamento disciplinare della scuola, si potesse assumere un atteggiamento agnostico, nei confronti degli autori dei disordini e delle gravi manifestazioni di violenza.

Conseguentemente non sono stati ravvisati elementi tali da giustificare il richiesto intervento ministeriale.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

14 maggio 1971

D'ANDREA, BERGAMASCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se il Governo condivide il pensiero degli esponenti socialisti contrari all'esposizione della bandiera nazionale nel giorno dell'anniversario della guerra 1915-18. (int. scr. - 5177)

RISPOSTA. — La legge 27 maggio 1949, numero 260 che reca disposizioni in materia di ricorrenze festive e che indica tassativamente i giorni nei quali gli edifici pubblici devono essere imbandierati, non prevede la esposizione della bandiera nazionale nel giorno dell'anniversario della dichiarazione della guerra 1915-1918.

Il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
ANTONIOZZI

19 maggio 1971

DI BENEDETTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi per cui, pur essendosi da tempo manifestata l'esigenza di disporre di un secondo Istituto di vendite giudiziarie nel mandamento di Roma, e sebbene in tal senso si sia pronunciata la competente autorità giudiziaria, non si sia ancora provveduto, determinando così uno stato di disagio in tale settore del servizio giudiziario. (int. scr. - 4529)

RISPOSTA. — Il problema segnalato nella interrogazione è all'esame di questo Ministero, il quale attende che gli pervengano

dalla corte di appello di Roma i necessari elementi conclusivi, già sollecitati, per la definizione della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

13 maggio 1971

DINARO, FRANZA, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga che l'eccezionale impegno ed il massimo spiegamento delle forze di polizia nella città di Reggio Calabria possano ingenerare in quella popolazione la convinzione di un indirizzo, da parte del potere politico centrale, repressivo di istanze civili.

Per conoscere altresì se, al fine di una ormai indilazionabile esigenza di pacificazione degli animi, non ritenga opportuno accelerare la soluzione politica dei problemi che assillano le popolazioni della provincia di Reggio Calabria e disporre l'immediato ritiro delle ingenti forze militari ammassate negli ultimi mesi in quel centro cittadino ed in altri tra i maggiori comuni della provincia, recedendo da manifestazioni di forza che possono servire soltanto a mortificare ed inasprire ulteriormente gli animi ed a fornire nuove occasioni di luttuosi episodi. (int. scr. - 4488)

RISPOSTA. — Si risponde a nome della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La situazione determinatasi in Reggio Calabria sin dal 13 luglio dello scorso anno, per la questione del capoluogo regionale, ha reso necessario l'impiego di notevoli rinforzi per contenere i disordini e le manifestazioni di violenza, nonchè per assicurare le comunicazioni con la Sicilia, la cui interruzione in alcuni momenti minacciava di arrecare gravi ed irreparabili danni all'economia e imprevedibili reazioni.

Gli organi di polizia hanno affrontato tale situazione, tanto a lungo protrattasi, con estremo sacrificio e prudenza, evitando di ricorrere — nostante la pressione della piazza divenisse talvolta molto pericolosa — a quei mezzi estremi che avrebbero potuto determinare conseguenze gravissime.

Allorchè la situazione lo ha consentito, i reparti sono stati fatti rientrare nelle sedi di provenienza; allo stato attuale, molti sono già rientrati ed altri sono in fase di rientro.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

18 maggio 1971

FABBRINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti intenda assumere per assicurare continuità e stabilità d'impiego ai dipendenti degli uffici fiduciari degli enti mutualistici e della Federazione ordini farmaceutici italiani (FOFI), minacciati di licenziamento con l'imminente scadenza della convenzione e con la prospettata soppressione degli uffici stessi.

Per sapere, in particolare, se il Ministro non ritenga giusta ed accoglibile la rivendicazione avanzata dai dipendenti di tali uffici e dalle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL) per un loro inserimento negli organici delle nuove strutture che saranno istituite con la riforma sanitaria, soprattutto in considerazione del fatto che detti lavoratori hanno finora svolto la loro attività anche per conto dei vari enti mutualistici. (int. scr. - 4939)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che le trattative per la ristrutturazione dell'Ufficio fiduciario degli enti mutualistici e della Federazione degli ordini dei farmacisti italiani sono tuttora in corso presso questo Ministero.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale che presta la propria opera presso il predetto Ufficio, lo scrivente si sta attivamente adoperando per il suo inserimento nel Servizio sanitario nazionale o nelle Regioni.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

15 maggio 1971

FARNETI Ariella. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto è avvenuto a Forlì in relazione alla nomina di rappresentanti di lavoratori dipendenti e di dirigenti sindacali, da parte dei direttori degli Uffici provinciali del lavoro, in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1970, n. 639.

Risulta all'interrogante che il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Forlì, contravvenendo alle precise indicazioni del citato decreto, ha nominato, in data 3 dicembre 1970, con decreto n. 30213, quale rappresentante dei lavoratori dipendenti, il ragioniere Cesca Ezio, appartenente ad un sindacato autonomo dei bancari esistente solo presso la Cassa di risparmio di Rimini e ad una categoria che rappresenta appena lo 0,8 per cento della popolazione attiva. Inoltre detto rappresentante sindacale è stato designato dalla CISNAL, organizzazione assolutamente minoritaria nella provincia e con un numero limitatissimo di aderenti, esclusivamente nel comune di Forlì, come è dimostrato dai risultati delle elezioni per le commissioni interne.

Si chiede, pertanto, quali iniziative si intendono adottare per il ripristino della legalità e la nomina di rappresentanti secondo lo spirito e la lettera del decreto presidenziale n. 639. (int. scr. - 4384)

RISPOSTA. — Nella determinazione della rappresentanza dei lavoratori nel comitato INPS di Forlì, l'Ufficio del lavoro di quella provincia ha tenuto nella dovuta considerazione — comparativamente con le indicazioni fornite dalle altre organizzazioni dei lavoratori operanti nella provincia di Forlì — le segnalazioni delle tre organizzazioni sindacali, in aderenza, del resto, ai princìpi stabiliti negli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, per la composizione dei Comitati provinciali dell'INPS.

La valutazione comparativa dei dati e delle indicazioni ricevute ha indotto l'ufficio alla seguente ripartizione dei membri assegnati al comitato provinciale in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

CGIL 5; CISL 4; UIL 3; CISNAL 1; FABI 1; CIDA 1.

I rappresentanti della CGIL, della CISL e della UIL, per manifestare la loro insoddisfazione circa l'attribuzione dei posti ottenuti, non hanno partecipato alla prima riunione, fissata per il giorno 19 dicembre 1970; comunque, alla seduta successiva dell'11 gennaio, il Comitato si è regolarmente riunito, provvedendo alla nomina del presidente e del vice presidente.

Attualmente, l'attività del Comitato, che si è riunito ancora in altre sedute, sta procedendo regolarmente, senza malintesi o turbative.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

15 maggio 1971

FERMARIELLO, PALAZZESCHI, DEL PACE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se, tenendo conto della particolare situazione della provincia di Firenze, ove a ciascun cacciatore dei circa 60.000 esistenti non restano che poco più di 3 ettari di territorio libero per esercitare la propria attività a causa della presenza di 166 riserve private di caccia, che coprono 71.000 ettari del migliore ambiente venatorio, per una superficie che indubbiamente supera in abbondanza il quinto riservabile provinciale previsto dall'articolo 65 del testo unico sulla caccia, ed a seguito dell'intenso sviluppo della rete viaria e degli insediamenti urbani ed industriali dall'epoca degli ultimi rilevamenti catastali e dell'esistenza di altri divieti di caccia per circa 50.000 ettari di superficie costituiti in bandite demaniali e private, fondi chiusi, eccetera, e considerato che l'intera materia riservistica deve, anche in tale provincia, essere demandata all'attenta valutazione dei competenti organi regionali, che dovranno presto decidere in merito, nella prospettiva del superamento dell'istituto riservistico stesso secondo il generale orientamento esistente nel mondo venatorio, non ritenga di dover annullare immediatamente il proprio decreto di sospensiva del provvedimento nu-

mero 1525 del 25 settembre 1970 del Comitato provinciale della caccia di Firenze, affinchè questo possa subito procedere alla scartellazione dei 94 ettari di territorio già concessi per l'ampliamento della riserva di caccia denominata « Vaglia », in comune di Calenzano, in provincia di Firenze, e ciò anche nel rispetto dell'autonomia di quel Comitato della caccia e delle richieste delle organizzazioni venatorie locali, nonchè dell'Amministrazione comunale di Calenzano, preoccupate per gli ulteriori negativi riflessi che il suddetto ampliamento provoca al già precario andamento dell'attività venatoria in quel comune e nell'intera provincia di Firenze. (int. scr. - 4371)

RISPOSTA. — Premesso che non risulta che, nella provincia di Firenze, il limite del quinto del territorio provinciale riservabile, stabilito dall'articolo 65 del testo unico delle disposizioni sulla caccia, sia stato superato, per quanto riguarda il decreto di sospensione della delibera n. 1525 del 25 settembre 1970, con la quale il Comitato caccia di Firenze ha revocato la precedente delibera concernente la concessione dell'ampliamento della riserva « Tenuta di Vaglia », si fa presente che, secondo un principio più volte affermato dal Consiglio di Stato, è prassi comune concedere, in sede di contenzioso, la sospensiva di provvedimenti che possano comunque procurare danni materiali al patrimonio faunistico esistente nelle riserve di caccia.

Pertanto, non si ritiene di accogliere la richiesta di annullamento del richiamato decreto, anche perchè un siffatto provvedimento non troverebbe giustificata motivazione sul piano giuridico.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

7 maggio 1971

FERMARIELLO, PAPA, ABENANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se l'autorità tutoria di Napoli ha esaminato le delibere del Consorzio acquedotto della penisola sorrentina, concernenti il conglobamento e la tabella organica dei dipendenti del Consorzio stesso, e quali decisioni ha ritenuto di dover adottare, anche in considerazione dei bassi livelli salariali e del mancato sviluppo di carriera dei lavoratori, i quali, pur svolgendo un lavoro professionalmente elevato, sono inquadrati confusamente ed in maniera assolutamente inadeguata alla loro qualificazione professionale. (int. scr. - 4794)

RISPOSTA. — La deliberazione n. 94 del 30 giugno 1970 del consiglio direttivo del Consorzio per l'acquedotto della penisola sorrentina, concernente l'estensione del conglobamento totale a favore del personale dipendente, è stata approvata dalla GPA di Napoli nella seduta del 30 luglio 1970.

La deliberazione n. 189 del 10 novembre 1970 del predetto Consorzio, di approvazione dei nuovi stipendi del personale in dipendenza del conglobamento, è stata restituita al Consorzio stesso munita del visto per ricevuta in data 4 marzo 1971.

Parimenti la deliberazione n. 193 del 10 novembre 1970, concernente la ricostruzione di carriera del personale ausiliario, a seguito del conglobamento totale, è stata munita del visto per ricevuta in data 3 marzo 1971.

Le deliberazioni nn. 190, 191 e 194 del 10 novembre 1970, relative alla ricostruzione di carriera rispettivamente del personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed operaia, a seguito del conglobamento, sono in corso di istruttoria, essendosi in attesa che il Consorzio fornisca i chiarimenti e la documentazione richiesti in data 15 marzo 1971.

Il Consorzio in parola, con deliberazione n. 91 del 15 giugno 1970 ha stabilito di revocare le precedenti deliberazioni n. 11 del 7 luglio 1969 e n. 29-*bis* del 3 aprile 1970, concernenti la revisione del trattamento economico del personale dipendente, rinviando l'esame della situazione economica del personale in sede di applicazione della nuove tabelle scaturenti dal riassetto delle retribuzioni e delle qualifiche del personale di cui all'apposita recente circolare di questo Ministero.

La deliberazione n. 92 del 15 giugno 1970, infine, con la quale il Consorzio stesso ha

provveduto alla revisione della pianta organica del personale, al fine di regolarizzare la posizione di alcuni dipendenti provvisori, è stata approvata dalla GPA nella seduta del 25 settembre 1970.

Allo stato attuale non sono in trattazione presso la Prefettura di Napoli altre pratiche concernenti la pianta organica e il trattamento economico del personale del Consorzio di che trattasi.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

17 maggio 1971

FILETTI. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Premesso che, con decreto ministeriale 1° settembre 1967, furono introdotte nella legislazione italiana le « restituzioni all'esportazione degli ortofrutticoli »;

ritenuto che, con detto decreto, si stabilì che, in caso di restituzione da effettuarsi in forma specifica (cioè sul peso e non con aliquota percentuale), l'aliquota del rimborso era da calcolare sul « peso netto »;

ritenuto che, con circolare a stampa del Ministero delle finanze (DGD n. 505 dell'11 dicembre 1967), si precisò che per « peso netto doveva intendersi il peso della merce con il recipiente abituale »;

ritenuto che tale precisazione non solo non è stata mai revocata, ma ha avuto una successiva conferma nella circolare del Ministero delle finanze (DGD n. 522 del 21 novembre 1968), alla quale più recentemente si è riferita altra circolare della stessa Direzione generale (n. 453 dell'8 luglio 1970);

ritenuto che la predetta precisazione trova piena giustificazione nel fatto che i prodotti ortofrutticoli italiani non sono stati mai venduti sulla base del « peso netto reale » e nella considerazione che l'accertamento del peso netto reale produrrebbe gravi remore nelle operazioni doganali concernenti un settore in cui è di essenziale rilevanza la celerità;

ritenuto che di recente, in difformità alla prassi pacificamente attuata, con « telex » ministeriale della Direzione generale dogane n. 17719 del 18 dicembre 1970, è stato comunicato agli esportatori italiani che, ai fini della corresponsione delle restituzioni per gli ortofrutticoli, il peso base da assumere è quello al netto da qualsiasi contenitore;

ritenuto che la nuova determinazione di carattere restrittivo, assumendo peraltro inammissibile ed illegittima efficacia retroattiva perchè colpisce le transazioni già concluse dal 1° marzo 1970 e quelle in corso di esecuzione, arreca grave e rilevante danno agli esportatori ortofrutticoli e, particolarmente, agli operatori in campo agrumario, i quali in buona fede hanno effettuato le contrattazioni ponendo serio e certo affidamento sull'incasso delle restituzioni calcolato sul peso netto considerato, secondo la già consolidata interpretazione, come la risultante del peso della merce e del recipiente abituale di qualunque natura (di legno, di cartone, eccetera);

ritenuto che ragioni economiche, giuririche e morali impongono il ripristino dell'originario criterio interpretativo,

l'interrogante chiede di conoscere se e quali provvedimenti ed interventi, anche nell'ambito dei rapporti comunitari, si intendano adottare perchè, in conformità alla prassi già consolidata ed al fine di evitare notevoli difficoltà e grave nocumento agli operatori commerciali, l'aliquota delle restituzioni all'esportazione degli ortofrutticoli sia determinata sulla base del peso della merce comprensivo del recipiente abituale. (int. scr. - 4823)

RISPOSTA. — Nel fornire risposta alla interrogazione su indicata anche per conto del Ministro del commercio con l'estero, deve farsi presente che il criterio di comprendere nel peso dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari esportati verso Paesi terzi anche il peso dei relativi imballaggi venne adottato in sede nazionale sulla base delle disposizioni comunitarie del tempo. Il regolamento allora vigente aveva infatti istituito un regime transitorio delle restituzioni alle esportazioni dei suddetti prodotti, attribuendo agli Stati membri, a determinate condizioni, la facoltà di decidere autonomamente in tale campo.

Sopravvenuto il Regolamento CEE numero 2515/69, è venuto ad istituirsi, anche per i prodotti del settore in questione, un regime

unico di rimborso per effetto del quale si sono rese applicabili misure e modalità uniche, fissate dai competenti organi comunitari.

In conseguenza di tale nuova disciplina, recepita — come è noto — nell'ordinamento giuridico nazionale con il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito con modificazioni nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, è stato necessario rivedere i criteri precedentemente adottati, e ciò in armonia alle direttive comunitarie che prevedono espressamente la erogazione delle agevolazioni in questione in base al peso netto del prodotto esportato, senza quindi tener conto degli imballaggi anche quando gli stessi risultano necessari per il genere e la natura delle merci da esportare.

In questo quadro, chiedere il ripristino dell'originario criterio interpretativo significherebbe disattendere le direttive comunitarie anzidette, la qual cosa non è assolutamente ipotizzabile per considerazioni abbastanza ovvie, tra le quali è certamente quella che le restituzioni a favore degli esportatori sono a carico del bilancio comunitario.

È tuttavia da far presente che i motivi di preoccupazione della categoria, sottolineati anche dalla signoria vostra onorevole, hanno già formato oggetto di esame da parte di questa Amministrazione, che ha stabilito opportuni contatti con gli altri Ministeri competenti per un'adeguata riconsiderazione della questione anche a livello della Comunità, allo scopo di ricercare una soluzione favorevole al problema, almeno in via di sanatoria per le operazioni di esportazione effettuate dal 1° marzo al 31 dicembre 1970.

Il Ministro delle finanze
PRETI

12 maggio 1971

FILETTI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Premesso che l'articolo 15 della legge n. 922 del luglio 1962 disciplina la ripartizione dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi della legge 17 febbraio 1958, n. 59, e delle percentuali previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 9 aprile 1948, n. 436, e stabilisce, particolarmente, che, detratti i compensi dovuti per la copiatura di atti, a norma della legge 28 luglio 1960, n. 777, le Procure generali presso le Corti d'appello sono autorizzate a trattenere il 45 per cento dei predetti diritti e percentuali da distribuire in parti uguali a tutti i funzionari di cancelleria e segreteria degli uffici giudiziari del distretto, previa detrazione del 6 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia per l'assegnazione in parti uguali ai funzionari di cancelleria addetti allo stesso Ministero e al Consiglio superiore della Magistratura, nonchè ai cancellieri ispettori;

ritenuto che il personale dei coadiutori dattilografi giudiziari ha legittimamente rivendicato una percentuale dei predetti diritti e proventi di cancelleria, chiedendo, di conseguenza, la modifica dell'articolo 15 della legge n. 922 del 1962 sopra richiamata;

ritenuto che il Ministero di grazia e giustizia, aderendo alle istanze dei coadiutori dattilografi giudiziari, ha predisposto, sin dal 5 febbraio 1970, un provvedimento legislativo che tuttora non è stato approvato perchè — a quanto pare — pur esistendo il parere favorevole del Ministero delle finanze, manca sino ad oggi il correlativo parere del Ministero del tesoro;

ritenuto che la ritardata approvazione del predetto provvedimento ha creato viva tensione nella categoria, che ha proclamato lo stato di agitazione ed ha attuato lo sciopero nei giorni 13, 14 e 15 aprile 1971;

ritenuto che ragioni di giustizia perequativa impongono la sollecita approvazione del disegno di legge sopra richiamato, onde non arrecare ulteriore danno ai coadiutori dattilografi giudiziari, i quali, anzichè ottenere un tangibile riconoscimento dell'attività che quotidianamente esplicano al fine di contribuire all'incremento del gettito dei diritti e dei proventi di cancelleria, temono di subire la trattenuta del modesto stipendio per le giornate nelle quali hanno attuato lo sciopero,

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri competenti non ritengano di adotta-

re le opportune incombenze di rispettiva competenza per la sollecita approvazione del provvedimento legislativo predisposto sin dal 5 febbraio 1970, al fine di assicurare al personale dei coadiutori dattilografi giudiziari una percentuale dei diritti e proventi di cancelleria devoluti all'erario in conto entrate eventuali del Tesoro. (int. scr. - 5054)

RISPOSTA. — Il problema segnalato nella interrogazione è stato oggetto di attenta considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha ritenuto di potervi dare un'equa soluzione, concretandola in uno schema di disegno di legge con cui si propone di attribuire ai dattilografi giudiziari la quota del 15 per cento sulla parte dei proventi di cancelleria devoluti all'erario dello Stato.

Su tale schema che fu a suo tempo trasmesso, per la preventiva e indispensabile adesione, ai Dicasteri delle finanze e del tesoro, i predetti Dicasteri ebbero, dapprima, ad esprimersi negativamente. In seguito alle insistenze di questa Amministrazione, sottolineate da argomentazioni di vario ordine e dalla considerazione che la prospettata soluzione del problema troverebbe fondamento anche nel conclamato stato di disagio economico della categoria, il Dicastero delle finanze ha dato parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, mentre si è ancora in attesa della risposta del Ministero del tesoro, recentemente sollecitato.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

25 maggio 1971

FORMICA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se, nel turno elettorale della prossima primavera, è stato compreso il comune di Bari: infatti, com'è noto, il rinnovo ordinario dell'Amministrazione comunale della città di Bari avrebbe dovuto aver luogo regolarmente nel periodo maggio-giugno di quest'anno 1971.

La gestione commissariale in atto non può superare tali termini senza che sia arrecato grave danno alla citttà ed alla sua economia, perchè ciò bloccherebbe una serie di provvedimenti importanti (piano regolatore, consorzio per la metropolitana, piano dei trasporti, piano dell'edilizia popolare e scolastica, risanamento della città vecchia, città annonaria, eccetera) già gravemente ritardati negli ultimi due anni dalla mancanza di un'Amministrazione maggioritaria. (int. scr. - 4815)

RISPOSTA. — Il comune di Bari è stato compreso nel turno di elezioni amministrative che avranno luogo il 13 giugno 1971.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

17 maggio 1971

GERMANO'. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato, o intenda adottare, in favore della produzione e del commercio del pomodoro siciliano invernale che ha visto, in queste settimane, scendere il suo prezzo da 80 fino a 60 marchi al quintale sul mercato di Monaco di Baviera. (int. scr. - 4132)

RISPOSTA. — Le difficoltà segnalate dalla signoria vostra onorevole in merito al collocamento del pomodoro tardivo siciliano sui mercati di consumo della Repubblica federale tedesca, sono state originate, prevalentemente, da fattori di carattere contingente e, in particolare, dall'andamento climatico avverso, registratosi, nelle zone di produzione, nell'ultimo periodo della campagna di commercializzazione.

Tale andamento, infatti, ha determinato un abbassamento dei requisiti qualitativi del prodotto; abbassamento che ha, a sua volta, provocato la discesa, peraltro di dimensioni modeste, dei prezzi spuntati dal prodotto stesso sui mercati di consumo.

Tuttavia, oltre agli aspetti contingenti del problema, non si può non rilevare che la nostra esportazione di pomodoro da mensa sui mercati europei, un tempo notevole, è rapidamente diminuita nel corso di questi ultimi anni. E ciò, soprattutto, a causa della

concorrenza esercitata da altri Paesi produttori, la cui offerta, specie per quanto riguarda i requisiti qualitativi del prodotto, è più rispondente alle sempre mutevoli e crescenti esigenze del consumo.

Per quanto si riferisce all'adozione di provvedimenti tendenti a sostenere il mercato alla produzione, si fa presente che, in base alle norme comunitarie vigenti, le associazioni dei produttori, regolarmente iscritte nell'apposito elenco nazionale, possono, ove lo ritengano opportuno ed in relazione all'andamento del mercato, predisporre il ritiro del pomodoro dalla vendita, ottenendo, per le quantità di prodotto ritirate, il rimborso delle indennità corrisposte ai soci.

Inoltre, se si rilevassero, per tre giorni consecutivi, corsi inferiori al prezzo di acquisto determinato dalla CEE, verrebbe dichiarata l'esistenza di una situazione di crisi grave, e l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvederebbe ad acquistare, al prezzo predetto, tutto il prodotto offerto, senza alcuna limitazione quantitativa.

Nel corso del mese di novembre 1970, non sono stati effettuati ritiri di prodotto da parte delle organizzazioni di produttori, nè acquisti da parte dell'AIMA. Tali circostanze confermano che le difficoltà di collocamento, segnalate dalla signoria vostra onorevole, sono da ritenere modeste e, comunque, non tali da determinare interventi nel mercato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

7 maggio 1971

GERMANO'. — *Ai Ministri delle finanze e degli affari esteri.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che la Dogana francese, sin dal 28 febbraio 1971, applica la tassa del 23 per cento sul prezzo di copertina di 40 pubblicazioni periodiche in rotocalco che vengono stampate in Italia ed esportate in Francia. L'elenco di tali pubblicazioni è contenuto nel « Bollettino Ufficiale » delle Dogane francesi n. 71/121 del 28 febbraio 1971 (F/3).

Il provvedimento delle autorità doganali francesi ha provocato gravissimi danni alle aziende interessate, le quali si vedranno così costrette a cessare la stampa delle pubpubblicazioni e quindi a licenziare il personale dipendente.

Si chiede, pertanto, se i Ministri interrogati intendono intervenire con urgenza presso le competenti autorità francesi perchè venga revocata la disposizione in questione. (int. scr. - 4919)

RISPOSTA. — Si fornisce risposta alla su indicata interrogazione anche per conto del Ministro degli affari esteri.

Osservasi in premessa che l'articolo 72 dell'allegato III del codice generale delle imposte francesi prevede la esenzione dalla TVA per la stampa periodica; alcune pubblicazioni, quindi, come i fotoromanzi, essendo state considerate a tale stregua, godevano della citata esenzione.

Senonchè recentemente la « Commission paritaire des pubblications et agences de presse », nel quadro di un riesame generale delle esenzioni fiscali previste dal codice citato, ha adottato un provvedimento che considera come « opere librarie » i fotoromanzi e pertanto le pubblicazioni di tale tipo edite in Italia in lingua francese ed esportate in Francia, sono state assoggettate, alla importazione, al pagamento della TVA.

Poichè in un primo momento la predetta decisione veniva fatta valere solo nei confronti delle importazioni, il provvedimento in questione introduceva una palese discriminazione tra pubblicazioni dell'editoria francese e prodotti similari di provenienza italiana. L'Amministrazione finanziaria pertanto interessava, tramite il Ministero degli affari esteri, l'Ambasciata d'Italia a Parigi per esperire gli opportuni accertamenti presso le competenti autorità francesi e riferire sugli esatti termini della questione al fine di una eventuale azione dell'Italia presso l'Esecutivo comunitario per infrazione all'articolo 95 del Trattato CEE.

A seguito di tale iniziativa la predetta Ambasciata effettuava un passo diplomatico presso il Ministero degli affari esteri francese onde ottenere dalla citata « Commission paritarie » un riesame del provvedimento fiscale che colpiva soltanto i fotoromanzi italiani esportati in Francia. Secondo quanto

comunicato dal Ministero degli affari esteri il problema dell'applicazione della TVA ai fotoromanzi è stato oggetto di un generale riesame da parte delle Amministrazioni competenti francesi, che hanno deciso di sottoporre alla imposta tutte le pubblicazioni di tale tipo, sia straniere che nazionali, con un'aliquota del 23,5 per cento.

Allo stato attuale, quindi, una volta rimossa in via autonoma dalle stesse autorità francesi la discriminazione in argomento, la decisione della « Commission paritaire » di classificare tra le opere librarie talune pubblicazioni non è più in contrasto con alcuna norma comunitaria.

Il Ministro delle finanze
PRETI

12 maggio 1971

LA ROSA, ARCUDI, DE LEONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* — Per conoscere lo stato delle trattative tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le organizzazioni sindacali di categoria, iniziate a seguito delle agitazioni dei dipendenti degli uffici fiduciari degli Enti mutualistici e della Federazione ordini farmacisti italiani e sviluppatesi in quest'ultimo periodo.

È noto che il personale degli uffici fiduciari, sin dal 1956, espleta un servizio tecnico-amministrativo indispensabile alla mutualità, che sarà utile domani al servizio sanitario nazionale, e che, sin dall'emanazione del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, ha interessato il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la salvaguardia del posto di lavoro, a causa della decisione presa dai farmacisti titolari di disdire la convenzione con gli Enti mutualistici.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere quale decisione intende adottare il Governo per garantire il posto di lavoro a circa 3.500 dipendenti, per i quali è stato preannunciato il licenziamento.

Si ritiene che il problema del personale degli uffici fiduciari debba essere risolto nell'ambito della riforma sanitaria, inserendo lo stesso nel servizio sanitario nazionale, e che, nelle more della realizzazione di tale servizio, detto personale debba essere assorbito nei ruoli degli Enti mutualistici, con particolare riferimento all'INAM. (int. scr. - 4977)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che le trattative per la ristrutturazione dell'Ufficio fiduciario degli enti mutualistici e della Federazione degli ordini dei farmacisti taliani sono tuttora in corso presso questo Ministero.

Per quanto riguarda, in particolare, il personale che presta la propria opera presso il predetto Ufficio, lo scrivente si sta attivamente adoperando per il suo inserimento nel Servizio sanitario nazionale o nelle Regioni.

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

15 maggio 1971

LI VIGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere cosa vi sia di vero nelle ripetute notizie di stampa che hanno in questi giorni affermato che oggetto della rapina lungo la linea ferroviaria Londra-Dover sono stati lingotti d'argento e monete italiane da lire 1.000.

Se le informazioni sono esatte, l'interrogante chiede di sapere se si tratta di coniazione effettuata per conto della Zecca italiana e — in tal caso — perchè; oppure, se si tratta di illecita iniziativa privata, come essa può essere avvenuta e quali provvedimenti il Governo intende assumere. (int. scr. - 4285)

RISPOSTA. — Come già reso noto con il comunicato stampa del 1° dicembre 1970, non è risultato che fra il materiale proveniente da un furto, rinvenuto dalla polizia inglese, fossero compresi quantitativi di monete italiane d'argento.

In realtà si trattava di lingotti d'argento e di monete d'argento filippine fuori uso che la ditta « Mocattam and Goldsmith » di Londra aveva spedito alla ditta « Interme-

tal » di Milano che non ha alcun legame con il Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro
FERRARI - AGGRADI

18 maggio 1971

LI VIGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere l'esito dell'inchiesta effettuata presso la Zecca in merito alla produzione ed alla distribuzione della moneta da lire 1.000 emessa per il centenario di Roma capitale d'Italia. Il malcontento è, infatti, generale nella pubblica opinione che non può andare esente dalla convinzione che anche attorno ad una giusta iniziativa celebrativa si siano determinati atti di speculazione o, comunque, gravi manchevolezze organizzative.

In particolare, si chiede di conoscere, in modo dettagliato, attraverso quali canali la distribuzione è stata effettuata e quali motivi osterebbero al conio di un altro considevole contingente della predetta moneta, oltre, naturalmente, quelle coniate sulla base delle prenotazioni effettuate, per le quali si chiede di conoscere il numero complessivo. (int. scr. - 4400)

RISPOSTA. — La coniazione della moneta d'argento da lire 1.000 commemorativa del 1° centenario di Roma Capitale, autorizzata con decreto-legge n. 392 del 27 giugno 1970, convertito nella legge 26 luglio 1970, n. 577, fu deliberata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, per aderire alle sollecitazioni che, da varie parti e soprattutto dalla stampa e da parlamentari (vedi le interrogazioni n. 3098 della signoria vostra onorevole e 3194 del senatore Dosi), venivano fatte per completare degnamente il quadro delle celebrazioni dello storico avvenimento.

La procedura urgente del decreto-legge fu resa necessaria dall'esiguo tempo a disposizione e dalle gravi difficoltà che si dovettero superare, sia nell'acquisizione del materiale metallico, sia nella preparazione della parte tecnico-artistica sia, infine, nella coniazione e tempestiva emissione delle monete.

Il contingente di 2 milioni di pezzi fu proposto dalla Commissione tecnico-artistica della Zecca in considerazione sia delle precarie strutture della stessa sia per gli impegni da essa assunti per la normale fabbricazione delle monete divisionali.

Nell'esaminare tale proposta il Ministero del tesoro studiò attentamente la possibilità di elevare il suddetto contingente, ma nelle numerose riunioni, all'uopo tenute presso la competente Direzione generale, risultò la materiale impossibilità della Zecca di effettuare una maggiore coniazione della moneta in argomento senza compromettere la normale produzione delle altre monete, delle quali è lamentata la scarsezza.

In tale sede non si mancò altresì di valutare che, a norma della legge 18 marzo 1968, n. 309, sarebbe stata emessa una serie speciale per il 1970, la quale avrebbe ovviamente compreso la moneta in parola. Al riguardo, però, si precisa che, allo scopo di evitare concentrazioni a fine speculativo di prenotazioni — che hanno raggiunto il numero di 1.140.000 — con decreto presidenziale 15 marzo 1971 si è determinato il numero massimo delle serie che la Zecca potrà fornire ad ogni richiedente.

Nelle riunioni accennate si esaminò anche la possibilità di protrarre la coniazione della moneta in tempi successivi, ma prevalse l'obiettiva opinione che, trattandosi di una moneta commemorativa, da emettere necessariamente entro l'anno di celebrazione dell'Unità d'Italia, non avrebbe avuto significato offrirla quando, ad anno scaduto, non avrebbe più avuto quel carattere celebrativo che le si era voluto attribuire.

Ciò considerato e tenuto conto che il preminente scopo di una moneta commemorativa è quello di perpetuare nel tempo il ricordo dell'avvenimento celebrato, a prescindere dalla sua effettiva circolazione, si ritiene, alla luce di precedenti esperienze, che il fenomeno della tesaurizzazione non si sarebbe potuto evitare nemmeno con la emissione di un ingente quantitativo di essa. Basti ricordare in proposito quanto è avvenuto per le monete d'argento da 500 lire, del tutto scomparse dalla circolazione mal-

grado siano state coniate in ben 130 milioni di pezzi.

Come è già stato comunicato alla signoria vostra onorevole con lettera S/561 del 30 dicembre 1970, in risposta ad analoga interrogazione (n. 4191), l'immissione in circolazione della moneta in parola è avvenuta tramite le Sezioni di Tesoreria provinciale che ne hanno effettuato la capillare distribuzione. Inoltre, dove è stato possibile, si è provveduto ad inserire la moneta nella busta dello stipendio di ogni impiegato statale.

Il Ministro del tesoro
FERRARI - AGGRADI

18 maggio 1971

LI VIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Si premette che è sempre in vigore il decreto ministeriale 23 gennaio 1928, che, all'articolo 24, in tema di garanzie, stabilisce che « quando il fondo è già affetto da altre ipoteche per la determinazione del valore cauzionale di esso, il valore di stima deve essere diminuito di una somma doppia del residuo debito ipotecario per capitale gravante sul fondo ».

Ne consegue che le nuove cooperative che hanno già ipoteche per la costruzione di un impianto, quando vogliono ampliarlo o modificarlo o iniziare nuove attività, si trovano nell'impossibilità di dare garanzie come aziende, salvo il ricorso alla garanzia personale dei soci, ciò che in pratica trasforma le nostre cooperative da responsabilità limitata a responsabilità illimitata, con tutti i rischi che ne derivano e le conseguenti implicazioni politiche.

La stessa considerazione vale per i coltivatori diretti che hanno appena acquistato il podere col mutuo.

Si chiede, di conseguenza, se il Ministro convenga sulla necessità di abrogare sollecitamente la citata disposizione, trovando nel frattempo altre forme di intervento statale a garanzia dell'istituto di credito. Nella situazione attuale, infatti, si creano notevoli sperequazioni che determinano solo nei confronti di cooperative e coltivatori diretti (e sono le categorie che ne hanno più bisogno) l'impossibilità pratica di effettuare operazioni di credito. (int. scr. - 4777)

RISPOSTA. — In merito al problema prospettato dalla signoria vostra onorevole, sono stati interessati il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia — Servizio vigilanza sulle aziende di credito — ai quali è stata rappresentata l'esigenza di un'armonizzazione dell'articolo 24 del regolamento di esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760, sul credito agrario, con le disposizioni legislative, susseguitesi in questi ultimi anni, tendenti ad affermare una progressiva e sempre più diretta assunzione di oneri da parte dello Stato nel settore delle garanzie che assistono le operazioni di credito agrario a favore di coltivatori diretti, società cooperative e titolari di piccole aziende (articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che ha istituito il « Fondo interbancario di garanzia » per la garanzia sussidiaria ai prestiti agrari di esercizio e ai mutui di miglioramento fondario; articolo 6 della legge 26 maggio 1965, n. 590, ai termini del quale i mutui contratti per l'acquisto di fondi rustici per la costituzione di proprietà coltivatrice di cui all'articolo 27 della citata legge n. 454 del 1961 e i mutui e i prestiti di cui agli articoli 1 e 2 della stessa legge numero 590 del 1965, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del richiamato « Fondo interbancario »; articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1969, n. 828; che ha previsto la fidejussione (garanzia primaria) del ripetuto « Fondo » sui prestiti e mutui considerati dallo stesso decreto-legge).

A seguito di ciò, il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia hanno precisato che, ogni qualvolta sia previsto, a garanzia di una operazione di credito agrario di miglioramento, l'intervento del menzionato « Fondo interbancario » — e, quindi, per le operazioni a favore di coltivatori diretti, società cooperative e titolari di piccole aziende — il citato articolo 24 del regolamento di esecuzione della legge sul credito agrario può non essere applicato, mentre rimane in vi-

gore per i finanziamenti accordati alle altre categorie di operatori agricoli.

Più precisamente, il disposto dell'articolo 36 della legge n. 454 del 1961 e successive modificazioni e integrazioni, che ha autorizzato gli Istituti di credito agrario, in deroga alle norme vigenti in materia, a concedere i mutui di miglioramento assistiti dal « Fondo interbancario di garanzia » sino all'importo del valore cauzionale dei fondi e degli impianti, ha rimosso il limite previsto dal ripetuto articolo 24 del regolamento di esecuzione della legge sul credito agrario (detrazione del doppio del debito residuo).

Si è ora in attesa che la Banca d'Italia — all'uopo interessata — fornisca in tal senso istruzioni agli Istituti di credito.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

17 marzo 1971

LI VIGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che lo hanno indotto a presentare al Capo dello Stato il decreto 15 marzo 1971, attraverso il quale si riduce al numero di 1.011.000 le serie speciali per collezionisti delle monete emesse nel 1971, rispetto alla cifra di 1.140.000 prevista nel precedente decreto del Presidente della Repubblica del 3 dicembre 1970.

Non si riesce, infatti, a comprendere come si possa disattendere un preciso impegno, giusto o sbagliato che fosse, qual è quello che il Governo assunse con il decreto del 3 dicembre 1970, oltretuttto ricevendo il denaro corrispondente alle prenotazioni effettuate.

Nel caso in cui si trattasse di una misura antispeculativa, pare all'interrogante che si otterrebbe, allo stato attuale delle cose, un effetto diverso, poichè una diminuzione della tiratura non rallenterebbe certo la speculazione. (int. scr. - 5194)

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, la Zecca può essere autorizzata, entro i limiti quantitativi da fissare nel decreto stesso, a fornire monete nazionali, anche di determinata fabbricazione o di speciale scelta, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, concernente il contingente delle monete d'argento da lire 1.000 da inserire nelle serie speciali per collezionisti, è stato perciò stabilito, con successivo decreto presidenziale del 15 marzo 1971, il limite quantitativo massimo di tre mila serie che può essere dalla Zecca fornito ad ogni singolo richiedente.

Tale limitazione, che è conforme sia alla lettera che allo spirito del citato articolo 1 della legge n. 309, risponde alla essenziale esigenza di evitare taluni ben individuati fenomeni speculativi, che non riguardano la generalità dei collezionisti, i cui interessi non sono affatto colpiti dal provvedimento in esame. Questo, invece, è rivolto unicamente ad impedire che talune forme di intermediazione nel collocamento delle serie possano assumere proporzioni così rilevanti da porsi in contrasto con l'interesse pubblico alla ordinata ed equa distribuzione delle serie stesse, evitando inammissibili ed inopportune concentrazioni nella fase distributiva, tanto più che il limite quantitativo di tremila serie fissato per ciascun richiedente soddisfa ampiamente ogni normale esigenza del mercato numismatico.

Il Ministro del tesoro
FERRARI - AGGRADI

18 maggio 1971

LUCCHI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere l'ammontare di spesa, negli anni 1968, 1969 e 1970, dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari scolastiche per l'acquisto e la distribuzione di libri e quello del Centro nazionale sussidi audiovisivi per l'acquisto e la distribuzione di apparecchi e materiale audiovisivo.

Si fa presente che la stampa e gli esponenti delle scuole hanno lamentato la scarsissima autonomia concessa alle scuole per il fatto che la distribuzione, sia dei libri che

del materiale audiovisivo, avviene direttamente tramite i Centri sopracitati, con gli inconvenienti di una distribuzione di testi non confacenti al tipo di biblioteca o di scuola a cui sono destinati e di materiale audiovisivo non adatto.

Si chiede, pertanto, se il Ministro intende applicare un sistema di assegnazione di fondi direttamente alle scuole, per valorizzare l'autonomia delle stesse e consentire una migliore scelta del materiale, conseguendo così anche il risultato di evitare che ci siano accuse e sospetti di illeciti guadagni da parte dei funzionari ministeriali incaricati del settore. (int. scr. - 4243)

RISPOSTA. — Si premette che il Ministero ha stipulato con l'Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche ed il Centro nazionale sussidi audiovisivi apposite convenzioni (sulle quali è stato espresso, a suo tempo, parere favorevole dal Consiglio di Stato) valide fino al 31 dicembre 1970 e con le quali è stato previsto di demandare ai due Enti il compito di procedere, rispettivamente, agli acquisti ed alla distribuzione dei libri per le biblioteche scolastiche e dei sussidi audiovisivi. Dette convenzioni, fra l'altro, hanno determinato gli sconti praticabili al Ministero e le aliquote riservate ai due Enti per le spese derivanti dall'espletamento del servizio (imballaggio, spedizione, spese amministrative eccetera).

Tali sconti del 24 per cento sui prezzi di copertina delle pubblicazioni, e del 25 per cento sui prezzi di listino dei sussidi audiovisivi, sono stati praticati dai predetti Enti anche per gli acquisti disposti direttamente dalle scuole.

Si precisa che pur in presenza di tali convenzioni è stato lasciato un ampio spazio di autonomia alle singole scuole per effettuare gli acquisti del materiale predetto. Infatti gli istituti professionali e tecnici (esclusi 91 che hanno ottenuto l'autonomia dal 1° gennaio 1971) hanno proceduto direttimente, proprio in quanto autonomi, agli acquisti di tutto il materiale occorrente ivi compreso quello bibliografico o audiovisivo. Per gli altri tipi di scuole occorre precisare quanto segue.

Licei e Istituti magistrali.

Lo stanziamento dell'anno finanziario 1968, ammontante a lire 2.300.000.000 (cap. 1862) è stato così ripartito:

a) somma impegnata per l'acquisto di libri tramite l'Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche: lire 130.000.000;

b) somma impegnata per acquisto di sussidi audiovisivi tramite il Centro nazionle sussidi audiovisivi: lire 65.000.000;

c) contributi concessi agli istituti dipendenti:

per acquisto diretto di materiali per i gabinetti scientifici: lire 1.230.000.000,

per acquisto diretto di pubblicazioni: lire 460.000.000;

per acquisto diretto di sussidi audiovisivi: lire 320.000.000;

d) abbonamenti a riviste e acquisto di pubblicazioni da parte del Ministero: lire 95.000.000.

Lo stanziamento dell'anno finanziario 1969 originariamente di lire 2.500.000.000 poi ridotti a lire 2.300.000.000 (capitolo 1862) è stato così ripartito:

a) somma impegnata per l'acquisto di libri tramite l'Ente nazionale biblioteche popolari e scolastiche: lire 150.000.000;

b) somma impegnata per l'acquisto di sussidi audiovisivi tramite il Centro nazionale sussidi audiovisivi: lire 90.000.000;

c) contributi concessi agli Istituti dipendenti:

per acquisto diretto di materiali per i gabinetti scientifici: lire 1.300.000.000,

per acquisto diretto di pubblicazioni: lire 230.000.000,

per acquisto diretto di sussidi audiovisivi: lire 400.000.000,

per il funzionamento delle classi pilota: lire 100.000.000.

Lo stanziamento relativo all'anno finanziario 1970, originariamente di lire 3.000.000.000, poi ridotto a lire 2.950.000.000 (cap. 1862) è stato così ripartito:

a) somma impegnata per l'acquisto di libri tramite l'ENBPS: lire 155.000.000,

b) somma impegnata per l'acquisto di sussidi audiovisivi tramite il Centro nazionale sussidi audiovisivi: lire 95.000.000;

c) contributi concessi agli Istituti dipendenti:

per acquisto diretto di pubblicazioni: lire 560.000.000,

per acquisto diretto di materiali per i gabinetti scientifici: lire 1.475.000.000,

per acquisto diretto di sussidi audiovisivi: lire 366.000.000,

per il funzionamento delle classi pilota e per l'insegnamento delle lingue straniere secondo metodi moderni: lire 100.000.000,

d) abbonamenti a riviste per conto degli Istituti dipendenti: lire 100.000.000;

e) acquisto di collane e pubblicazioni dalle case editrici: lire 99.000.000.

Scuole medie.

Anno 1968 — stanziamento del capitolo 1802 — lire 4.700.000.000:

a) acquisti centralizzati di pubblicazioni per i docenti: lire 200.000.000;

b) films didattici: lire 98.000.000;

c) apparecchiature e sussidi audiovisivi destinati alle scuole medie statali pilota (64) per l'esperimento dell'insegnamento integrato dall'impiego dei sussidi audiovisivi: lire 284.000.000.

Anno 1969 — stanziamento del capitolo 1802 — lire 5.000.000.000.

Acquisti centralizzati:

a) di pubblicazioni per i docenti: lire 200.000.000;

b) films didattici: lire 98.500.000;

c) integrazione sussidi audiovisivi e nuove apparecchiature alle scuole medie statali pilota: lire 340.500.000;

d) altri sussidi audiovisivi per i Corsi di aggiornamento dei docenti: lire 61.000.000.

Anno 1970 — stanziamento del capitolo 1802 — lire 5.500.000.000.

Acquisti centralizzati:

a) di pubblicazioni per i docenti: lire 200.000.000;

b) films didattici: lire 144.000.000.

Tenuto conto che le scuole medie, comprese le sezioni staccate, sono circa 7.500, la quota degli acquisti di libri effettuati direttamente dal Ministero è di lire 26.000 circa per scuola, di contro alle seguenti quote assegnate alle scuole per libri acquistati direttamente dalle medesime:

lire 80.300 per il 1968; lire 83.920 per il 1969 e lire 95.000 per l'anno 1970.

Da quanto sopra risulta che la maggior parte delle somme stanziate in bilancio sono state accreditate alle scuole per l'acquisto di materiali scientifici, bibliografici ed audiovisivi, secondo le proprie necessità. Inoltre, anche la scelta dei libri da acquistare tramite l'ENBPS è stata, con apposite circolari, demandata agli istituti dipendenti, i quali hanno inviato all'ente stesso gli elenchi dei libri desiderati. Il Ministero si limita a pagare le relative fatture.

I sussidi audiovisivi (films, filmine, diapositive, dischi) acquistati tramite il Centro nazionale sussidi audiovisivi, come pure le pubblicazioni acquistate dal Ministero e le riviste, sono stati scelti da apposite Commissioni composte di ispettori centrali competenti per materia regolarmente nominate.

Va aggiunto, per quanto concerne l'acquisto centralizzato di films didattici che con i fondi disponibili non sarebbe stato possibile assegnare a ciascuna scuola — specie quelle medie — le filmine necessarie, per cui si è ricorsi al criterio di assegnare le copie acquistate ai Centri provinciali per i sussidi audiovisivi, i quali provvedono a distribuire ed a far ruotare i films stessi fra le scuole nell'ambito della provincia. Da ciò appare evidente che tale tipo di acquisto non può essere demandato alle scuole, ma deve essere determinato dal Ministero, anche perchè le case produttrici non dispongono, nè sono in grado di disporre di un numero di copie di films da dare in visione alle scuole.

Va inoltre precisato che sia i libri che i films vengono ordinati rispettivamente ai due enti in questione i quali provvedono ai conseguenti acquisti presso le case editrici e produttrici con le quali il Ministero non instaura alcun rapporto.

Si fa presente infine, sempre per i sussidi audiovisivi, che nella loro scelta ci si è avvalsi anche dell'esperienza acquisita nei corsi pilota.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

22 maggio 1971

MACCARRONE Pietro. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro.* — Premesso che l'articolo 15 della legge del luglio 1962, n. 922, disciplina la ripartizione dei diritti riscossi dalle cancellerie e segreterie giudiziarie, ai sensi della legge 17 febbraio 1958, n. 59, e delle percentuali previste dall'articolo 2 del decreto ministeriale 9 aprile 1948, numero 436, per la copiatura di atti a norma della legge 28 luglio 1960, numero 777, e che le Procure generali presso le Corti di appello sono autorizzate a trattenere il 45 per cento dei predetti diritti e percentuali da distribuire in parti uguali a tutti i funzionari di cancelleria e segretera degli uffici giudiziari del distretto, previa detrazione del 6 per cento da versare al Ministero di grazia e giustizia;

ritenuto che il Ministero di grazia e giustizia, aderendo alle istanze dei coadiutori dattilografi giudiziari, ha predisposto sin dal 5 febbraio 1970 un provvedimento legislativo che tuttora non è stato approvato perchè — a quanto pare — pur esistendo il parere favorevole del Ministero delle finanze manca sino ad oggi il correlativo parere del Ministero del tesoro;

ritenuto che la ritardata approvazione del predetto provvedimento ha creato viva tensione nella categoria, che ha proclamato lo stato di agitazione ed ha attuato lo sciopero nei giorni 13, 14 e 15 aprile 1971;

ritenuto che le ragioni di guistizia perequativa impongono la sollecita approvazione del disegno di legge sopra richiamato, onde non arrecare ulteriore danno ai coadiutori dattilografi giudiziari;

l'interrogante chiede di conoscere se i Ministri interrogati non ritengano di adottare le opportune incombenze di rispettiva competenza per la sollecita approvazione del provvedimento legislativo predisposto sin dal 5 febbraio 1970, al fine di assicurare al personale dei coadiutori dattilografi giudiziari una percentuale dei diritti e dei proventi di cancelleria devoluti all'erario in conto entrate eventuali del Tesoro. (int. scr. - 5143)

RISPOSTA. — Il problema segnalato nella interrogazione è stato oggetto di attenta considerazione da parte di questo Ministero, il quale ha ritenuto di potervi dare un'equa soluzione, concretandola in uno schema di disegno di legge con cui si propone di attribuire ai dattilografi giudiziari la quota del 15 per cento sulla parte dei proventi di cancelleria devoluti all'erario dello Stato.

Su tale schema che fu, a suo tempo, trasmesso, per la preventiva e indispensabile adesione, ai Dicasteri delle finanze e del tesoro, i predetti Dicasteri ebbero, dapprima, ad esprimersi negativamente. In seguito alle insistenze di questa Amministrazione, sottolineate da argomentazioni di vario ordine e dalla considerazione che la prospettata soluzione del problema troverebbe fondamento anche nel conclamato stato di disagio economico della categoria, il Dicastero delle finanze ha dato parere favorevole all'ulteriore corso del provvedimento, mentre si è ancora in attesa della risposta del Ministero del tesoro, recentemente sollecitato.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

18 maggio 1971

MAGNO, STEFANELLI, SOLIANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, in provincia di Foggia ed altrove, gli uffici distrettuali delle imposte dirette hanno aumentato i diritti per il rilascio dei certificati da lire 50 a lire 800 e, nei casi di urgenza, da lire 240 a lire 1.600, imponendo tali esosi balzelli anche a carico di lavoratori e di cittadini poveri che chiedono di attestare sui loro stati di famiglia, che i comuni rilasciano in carta semplice, il proprio stato di nullatenenza.

Gli interroganti chiedono pertanto di sapere se il Ministro non ritenga di dover intervenire per porre fine a tale assurdo e scandaloso stato di cose. (int. scr. - 4444)

RISPOSTA. — Gli elementi a disposizione non consentono una esatta configurazione, in termini sia dimensionali che quantitativi, del fenomeno segnalato dalla signoria vostra onorevole.

Può dirsi, ciò nondimeno, che il problema si è già posto all'attenzione dell'Amministrazione, essendosi rilevato come le norme contenute nella tabella A, allegata alla legge 28 ottobre 1970, n. 777, siano state variamente e spesso erroneamente interpretate dagli uffici finanziari interessati.

Al fine quindi di assicurare la uniforme applicazione delle succitate norme è stata diramata recentemente una circolare interpretativa, che servirà certamente a riportare il pagamento dei tributi speciali su base di assoluta uniformità presso tutti gli uffici delle imposte, alla stregua delle nuove tariffe stabilite dalla richiamata legge n. 777.

Il Ministro delle finanze
PRETI

12 maggio 1971

MAMMUCARI, BERTONE. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere:

se corrisponde a verita la notizia, apparsa sulla stampa quotidiana, di trattative in corso in sede di Governo tra società erogatrici e consumatori industriali di acqua, relativamente alla revisione del prezzo al metro cubo, sia per il rifornimento a fini industriali, sia per il rifornimento a fini alimentari;

se l'aumento — che dovrebbe essere di 10 volte il prezzo attuale — sarebbe deliberato al fine di costituire un fondo di alcune decine di miliardi di lire da utilizzare ai fini della lotta contro l'inquinamento delle acque di scarico;

se si è tenuta presente la conseguenza che deriverebbe da simile deliberazione all'aumento dei costi di produzione, specie per le industrie grandi consumatrici di acqua, e all'aumento del costo della vita. (int. scr. - 5123)

RISPOSTA. — L'inquinamento delle acque derivanti dall'intensa industrializzazione, dall'aumento dei consumi di detersivi, dall'incremento demografico, dal fenomeno dell'urbanizzazione, è giunto ad un livello tale per cui occorre provvedere con mezzi adeguati e in termini ristretti di tempo per non arrecare danni irreparabili al nostro « habitat ».

Le necessità finanziarie occorrenti per l'attuazione degli impianti necessari sono di entità rilevante: attualmente da parte delle Amministrazioni maggiormente interessate viene studiato il problema sotto i suoi vari aspetti, fra i quali anche quello dell'aumento del canone di concessione per uso industriale. Nell'esame del problema sono tenute ben presenti le esigenze prospettate dalla signoria vostra onorevole.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GAVA

22 maggio 1971

MAMMUCARI, MADERCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare al fine di porre termine alle azioni teppistiche che gruppi antidemocratici compiono contro sedi di organizzazioni democratiche a Roma e in altre città d'Italia.

Gli interroganti ricordano che in pochi giorni a Roma sono stati compiuti atti vandalici contro le sedi del PSIUP, dell'ANPI, dell'ANPPIA, dell'« Astrolabio » e del PCI, oltre ad azioni teppistiche nell'Università, in scuole medie superiori e contro la stele di Matteotti al Lungotevere. (int. scr. 4615)

RISPOSTA. — Verso le ore 20 del 26 gennaio 1969, a Roma, in Via Catanzaro n. 3, ove è ubicata la sezione « Italia » del PCI, un gruppo di giovani, dopo aver danneggiato una bacheca contenente manifesti, tentavano di penetrare nella sede, ma si davano

poi a precipitosa fuga al sopraggiungere di alcune guardie di pubblica sicurezza.

Il pomeriggio del 9 febbraio 1969 sulla porta dell'appartamento sito al primo piano di via Zanardelli 34, ove ha sede la federazione provinciale del PSIUP, venivano tracciate con vernice alcune scritte inneggianti al MSI, insieme con altre di intonazione polemica verso i movimenti di sinistra.

Il pomeriggio del giorno successivo, al lungotevere Arnaldo da Brescia, sulla stele commemorativa di Giacomo Matteotti e sull'antistante piano stradale sono stati tracciati con vernice rossa due fasci littori e scritte inneggianti al fascismo, che venivano fatti prontamente cancellare.

Lo stesso 10 febbraio, verso le ore 16,30, nell'atrio della palazzina di via degli Scipioni n. 271, dove hanno sede l'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI) e l'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA), venivano imbrattate le pareti con vernice rossa e tracciati fasci littori con scritte inneggianti alla repubblica sociale; venivano inoltre bruciate quattro targhe di plastica apposte nell'atrio stesso per indicare la dislocazione degli uffici.

Verso le ore 20 dello stesso giorno, in via di Torre Argentina n. 18, gli addetti alla redazione del periodico « L'Astrolabio », nel lasciare l'ufficio, notavano che sulla parete adiacente l'ingresso erano stati tracciati emblemi fascisti.

Le indagini per addivenire all'identificazione dei responsabili, per quanto iniziate prontamente e proseguite con l'impegno, non hanno avuto esito positivo.

Per quanto concerne, invece, le azioni similari nello stesso periodo compiute in altre città, è stato possibile raggiungere l'identificazione dei responsabili.

A Parma, tre elementi di estrema destra sono stati denunziati per tentativi di incendio alle porte d'ingresso delle sedi del PSIUP, dell'Associazione provinciale partigiani cristiani e della Camera del lavoro, commessi rispettivamente il 9, 11 e 12 febbraio 1969. Il procedimento penale è tuttora pendente.

A Genova due giovani attivisti di estrema destra sono stati arrestati per l'esplosione di una bomba carta avanti una sezione del PSI e condannati con sentenza del 10 giugno 1970.

A Taranto, due studenti di destra, denunciati per la collocazione di una lattina esplosiva avanti la sede del PCI, sono stati, tuttavia, assolti nel luglio 1970, perchè il congegno da loro usato è stato ritenuto « inerte », perchè non dotato di carica.

Per quanto concerne manifestazioni di intemperanza verificatesi nell'ambito delle scuole medie e dell'università, l'intervento delle forze dell'ordine è valso, in ogni caso, a prevenire e ad evitare più gravi conseguenze per l'incolumità dei contendenti, mentre non si è mancato di procedere alla identificazione dei responsabili di atti di violenza e al loro deferimento all'autorità giudiziaria.

Per ogni riflesso di carattere più generale degli episodi citati dalla signoria vostra onorevole, non possono che richiamarsi e confermarsi le dichiarazioni sulla politica che il Governo intende constantemente perseguire — nell'assolvimento della sua fondamentale funzione a difesa delle libertà costituzionali e delle istituzioni democratiche — dichiarazioni che, espresse in occasione del recente dibattito al Senato sulla violenza organizzata, sono state approvate con l'ordine del giorno conclusivo votato dalla stessa Assemblea.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

17 maggio 1971

MARIS. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere quali provvedimenti ha adottato per dare esecuzione all'ordine del giorno approvato dal Senato nella seduta del 23 ottobre 1970, in sede di discussione della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Il Senato, in quella seduta, avendo constatato che, per la dubbia interpretazione dell'articolo 25 della legge, che prevede il collocamento del personale non di ruolo nelle carriere corrispondenti al titolo di studio posseduto, si sarebbe potuto verificare un trattamento di assurda ed inaccettabile disparità nei confronti del personale di ruolo, non esplicitamente ammesso dalla suddetta norma alla medesima disciplina, im-

pegnò il Governo a riconsiderare la materia, al fine di consentire a tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, il passaggio alla carriera corrispondente al titolo di studio posseduto. Sono trascorsi oltre quattro mesi dall'impegno assunto dal Governo avanti al Senato e risulta che, per i dipendenti del Ministero di grazia e giustizia, i quali pure hanno presentato tempestivamente domanda per ottenere il passaggio alla carriera corrispondente al titolo di studio posseduto, nulla è stato fatto.

È certo che la mancanza di una determinata carriera, quale quella esecutiva, non può legittimare un inadempimento grave ed un obiettivo atto di ingiustizia nei confronti dei dipendenti del Ministero di grazia e giustizia.

Si deve comunque provvedere, eventualmente collocando i dipendenti provvisoriamente nella carriera esecutiva di un altro Ministero, nell'attesa che anche nel Ministero di grazia e giustizia venga istituita una carriera analoga. (int. scr. - 4891)

RISPOSTA. — Si fa presente che risultano pervenute a questo Ministero, alla data del 12 maggio 1971, n. 253 domande di uscieri o commessi giudiziari, i quali hanno chiesto, a norma dell'articolo 25 e seguenti della legge 28 ottobre 1970, n. 775, il riconoscimento dei rispettivi titoli d'istruzione e delle mansioni svolte al fine di conseguire il collocamento nella carriera del personale esecutivo.

Peraltro nessuna di tali domande è stata sinora accolta, in quanto, come risulta chiaramente dal testo della citata disposizione di legge e dalla stessa interrogazione, il predetto articolo 25 è applicabile soltanto al personale non di ruolo, per cui gli uscieri ne restano automaticamente esclusi.

È esatto che, di fronte a tale situazione, per poter estendere l'applicabilità di tale norma anche al personale di ruolo è stato approvato un ordine del giorno presentato dal senatore Ricci, che impegnava il Governo a riconsiderare la materia al fine di consentire a tutto il personale (anche a quello di ruolo) il passaggio alla carriera corrispondente al titolo di studio posseduto; ma, allo stato, essendo la questione soltanto in fase di studio, nessuna interpretazione estensiva dell'articolo 25 potrebbe consentire l'accoglimento delle domande presentate dal cennato personale di ruolo (uscieri e commessi) perchè ciò si tradurrebbe in una vera e propria interpretazione *contra legem*, che non è consentita.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

25 maggio 1971

MARIS, VENANZI, TROPEANO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

1) nominativamente chi sono i 1113 agenti di custodia che, in questo momento, sono addetti a mansioni « esterne » alle carceri giudiziarie ed alle case di pena e quale sia, per ciascuno di essi, lo stato di servizio;

2) nominativamente presso quale persona o ente ciascuno di essi sia impiegato e con quali specifiche mansioni;

3) i criteri che hanno determinato il « trasferimento » di ogni singolo agente ed il tempo del trasferimento;

4) il trattamento economico di detti agenti e gli eventuali maggiori oneri per il Ministero di grazia e giustizia. (int. scr. - 4455)

RISPOSTA. — In riscontro ai punti nn. 1 e 2 della interrogazione, si fa presente che il numero complessivo dei militari del Corpo degli agenti di custodia non addetti temporaneamente a compiti di istituto è di 1.071 unità, su 12.912 unità costituenti l'organico attuale del Corpo.

Si informa inoltre, riguardo al punto numero 3, che i criteri che hanno determinato i movimenti degli agenti si sono ispirati generalmente all'attitudine ed alla conoscenza tecnica accertate in ciascun elemento, rispetto ai compiti e mansioni da svolgere e, talora, anche all'esame e alla comprensione di particolari situazioni personali.

Si comunica, poi, in relazione al punto n. 4 della interrogazione, che nessun trattamento economico preferenziale o speciale in-

dennità sono previsti per gli agenti medesimi.

Le assegnazioni degli agenti di custodia a mansioni diverse da quelle usuali vengono disposte per imprescindibili esigenze di servizio. Al riguardo si rileva che tali militari sono impiegati nei vari servizi dell'Amministrazione della giustizia e, in particolare, presso gli uffici centrali del Ministero e presso quelli giudiziari come dattilografi e autisti e che gli stessi vengono altresì utilizzati in varie attività di carattere esecutivo.

Per quanto riguarda le mansioni di dattilografo e le attività esecutive affidate al personale militare predetto si fa presente che esiste un ruolo promiscuo (per 2.400 posti) di coadiutori dattilografi giudiziari (i quali svolgono oltre all'attività di dattilografo mansioni di carattere esecutivo) ruolo del tutto insufficiente per l'espletamento dei servizi dell'Amministrazione centrale e degli uffici giudiziari.

Tuttavia, proprio in considerazione di tale insufficienza, fu richiesto, da parte di questo Ministero, nel quadro delle disposizioni della legge delega sulla ristrutturazione della Amministrazione un incremento di 4.000 unità.

In effetti i decreti delegati in corso di pubblicazione prevedono un incremento del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari di 4.000 posti così ripartiti: 800 dal 1° luglio 1971, 500 dal 1° luglio 1972, 1.300 dal 1° lugio 1973 ed i restanti 1.400 posti dal 1° luglio 1974. Sarà così possibile, gradualmente, restituire ai compiti di istituto il personale militare attualmente adibito al servizio di dattilografo.

Quanto agli autisti, non si è avuto a disposizione personale addetto specificamente al servizio degli autoveicoli ed anche al servizio stesso si è dovuto sopperire con la lamentata utilizzazione di personale militare del Corpo degli agenti di cusodia. Peraltro l'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ha previsto, come è noto, la istituzione del personale ausiliario nell'ambito di una carriera articolata nelle tre qualifiche di addetti agli uffici, ausiliari tecnici ed ausiliari addetti al servizio di autoveicoli e, con i predetti decreti delegati, in corso di pubblicazione, si è previsto, quindi, l'assegnazione al personale della cennata carriera ausiliaria di questa Amministrazione di 3.290 posti dei quali 400 per il personale addetto al servizio degli automezzi. Ciò consentirà la restituzione ai compiti usuali di un certo numero degli agenti ora incaricati del servizio di autista.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

25 maggio 1971

MASCIALE, VENTURI Lino. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se e quali provvedimenti intendano adottare per costringere i padroni dei « wagons-lits » a rinnovare il contratto di lavoro e ad accettare le altre richieste avanzate dal proprio personale dipendente che, a causa del rifiuto padronale, è in agitazione e sta attuando una serie di sospensioni articolate. (int. scr. - 4801)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Questo Ministero ha costantemente seguito l'evolversi delle trattative svoltesi in sede sindacale tra le parti interessate al rinnovo del contratto collettivo di lavoro dei dipendenti della Compagnia internazionale Wagons-lits.

Il relativo accordo è stato raggiunto in data 27 marzo 1971 con la firma di tutte le parti interessate, per cui ogni forma di agitazione nel settore è cessata.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATIN

15 maggio 1971

MENCHINELLI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere quali siano i criteri con i quali la commissione provinciale

di cui alla legge 24 giugno 1966, n. 534, ha accertato a Massa Carrara i prezzi medi al consumo delle acque oligominerali prodotte nella stessa provincia, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 della legge citata, poichè risulta all'interrogante che detta commissione ha confuso le acque minerali prodotte nella provincia con quelle prodotte fuori provincia ed ha inoltre effettuato una media non rapportata alla quantità di produzione delle varie acque, ma ha effettuato una media fra i singoli prezzi, ciò che è fuori dello spirito della legge: altrimenti non si spiegherebbe come detta commissione abbia potuto fissare tale media in lire 6.000 per ettolitro, quando la parte maggiore di dette acque è prodotta dalle società « San Carlo » e « Cristallo » e viene venduta a lire 15.000 per ettolitro nel commercio normale e lire 18.000 per ettolitro in farmacia.

Si chiede, inoltre, di sapere come si intenda intervenire per porre rimedio ad un sistema che permette ai proprietari degli stabilimenti di produzione delle acque oligominerali di Massa di sottrarre al loro comune diritti per parecchie centinaia di milioni di lire. (int. scr. - 4287)

RISPOSTA. — Per prevalente competenza si fornisce risposta in luogo del Ministro dell'interno ed anche per conto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La legge 24 giugno 1966, n. 534, emanata allo scopo di eliminare le varie controversie sorte in applicazione delle precedenti disposizioni, ha introdotto con l'articolo 1 il principio secondo il quale il valore delle acque minerali sorgenti in un determinato comune non può essere diverso, ai fini dell'applicazione del diritto speciale di esportazione sulle acque da tavola minerali e naturali, istituito con legge 2 luglio 1952, n. 703, dal valore che, nel comune medesimo, viene attribuito alle acque minerali in genere, agli effetti dell'imposta di consumo.

E poichè ai sensi dell'articolo 22 del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, per le imposte di consumo stabilite sul valore, questo deve essere determinato sulla media dei prezzi di mercato, è ben possibile che, discendendo tale media dalla valutazione del volume delle vendite e dei prezzi di tutte le acque minerali, siano o non esse di produzione locale, il valore stesso, che serve anche quale base di applicazione del diritto di esportazione in parola, venga a risultare, talora anche sensibilmente, diverso dall'effettivo prezzo di mercato delle acque sorgive locali.

In altri termini, la cennata legge n. 534 non consente alcuna diretta valutazione dei valori delle acque in esame, ma si rimette alla determinazione dei valori fatta, agli effetti dell'applicazione dell'imposta di consumo, dalla Commissione provinciale di cui alla legge n. 703 del 2 luglio 1952.

Risulta che la Commissione suddetta di Massa-Carrara ha accertato, per gli anni 1969-1970, i prezzi medi delle acque oligominerali vendute nella stessa provincia, seguendo il criterio della media ponderale dei prezzi di vendita praticati « in loco », relativamente a tutte le acque minerali disponibili in commercio nell'ambito del territorio della provincia. Tale valore medio, soggetto ad imposta di consumo, da valere per l'anno 1970, come si può consultare dall'elenco delle tariffe dei valori medi dei generi soggetti ad imposta di consumo, è di lire 6.000 per ettolitro. La differenza in meno tra detto valore medio ed il prezzo di lire 15.000 e lire 18.000, relativamente alle acque minerali « S. Carlo » e « Cristallo », è dovuta al fatto che nel calcolo della media ponderale prevalgono in percentuale le altre acque minerali in commercio nel territorio della provincia, che sono vendute ad un prezzo notevolmente inferiore alle citate acque prodotte nel territorio del comune di Massa.

Da fonti di informazione di provenienza locale si ha infatti notizia che le quantità delle acque « San Carlo » e « Cristallo » vendute nel comune sono minime per la ragione che gli abitanti del posto hanno la possibilità di accedere alle fonti aperte al pubblico, senza sostenere alcuna spesa. Ovvio quindi che i valori delle ripetute acque, anche se unitariamente elevati, hanno avuto una incidenza modesta nella determinazione dei valori medi, il cui prezzo, ripetesi, per l'anno

1970 è stato stabilito in lire seimila ad ettolitro.

È noto peraltro che per il futuro, a partire dal corrente anno, opera in campo nazionale un'apposita commissione, la quale stabilisce la classificazione ed i valori medi dei generi soggetti alle imposte comunali di consumo.

Pertanto anche il valore medio per l'acqua minerale della provincia di Massa-Carrara è stabilito da detta commissione la quale, già per l'anno 1971, ha ritenuto che il valore medio per l'acqua minerale da tavola naturale ed artificiale sia di lire 8.000, come risulta dal decreto ministeriale 5 dicembre 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 21 dicembre 1970.

Il Ministro delle finanze
PRETI

12 maggio 1971

MINNOCCI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali passi sono stati compiuti presso il Governo algerino per il ripristino del pagamento delle pensioni e delle rendite per infortunio agli aventi diritto italiani che non risiedono in Algeria e per sapere quale ulteriore azione si intende svolgere per la definitiva risoluzione del problema, che interessa numerosi connazionali. (int. scr. - 4954)

RISPOSTA. — Da tempo sono state avviate con il Governo di Algeri trattative intese a pervenire alla stipulazione di una Convenzione di sicurezza sociale tra i due Paesi, nel cui contesto potrà essere favorevolmente risolta la situazione previdenziale e assicurativa dei nostri connazionali residenti o già residenti in Algeria, anche per quanto concerne il pagamento, da parte di quel Governo, di rendite per infortuni subiti nel predetto Paese da cittadini italiani.

Secondo una recente comunicazione della nostra ambasciata in Algeri, quelle competenti autorità hanno fatto conoscere di essere sul punto di ultimare l'esame di un progetto di Convenzione, a suo tempo predisposto dal nostro Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e si sono nel contempo riservate di proporre una data ravvicinata per un primo incontro tecnico, verosimilmente ad Algeri, con una delegazione italiana.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BEMPORAD

22 maggio 1971

MINNOCCI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere a chi risale la responsabilità della sospensione dei lavori di costruzione della sede della scuola media di Atina e, in particolare, se le ragioni addotte da quell'Amministrazione comunale per revocare l'incarico al direttore dei lavori sono state riconosciute fondate.

Poichè ora la ditta appaltatrice della costruzione di cui sopra ha rinunciato a proseguire i lavori, si chiede di conoscere quali provvedimenti sono stati adottati o si intende adottare affinchè la realizzazione di tale importante opera di pubblica utilità non subisca ulteriori pregiudizievoli ritardi. (int. scr. - 5036)

RISPOSTA. — Il progetto per la costruzione dell'edificio destinato a scuola media del comune di Atina fu definitivamente approvato dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio in data 16 settembre 1968, per un importo di lire 223 milioni e 430.000 ed uno stralcio 1° lotto di lire 104.000.000, in base a finanziamenti ottenuti ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645.

La consistenza della scuola fu stabilita in n. 15 aule normali, 4 aule speciali, uffici, direzione, alloggio custode e palestra.

I lavori del 1° lotto rimasero aggiudicati all'impresa Angelo Di Zazzo e furono consegnati in data 4 marzo 1970.

In sede di consegna degli stessi, però, fu rilevato che il Ministero della pubblica istruzione, all'atto della concessione di un secondo finanziamento di lire 90.000.000 aveva modificato la consistenza della scuo-

la, riducendo il numero delle aule da 15 a 12, mentre quello delle aule speciali rimaneva invariato.

L'amministrazione comunale dell'epoca, nell'intento di non procrastinare ulteriormente l'inizio dell'opera, ritenne opportuno procedere ugualmente alla consegna dei lavori, escludendo però l'estremo corpo di fabbrica ad ovest per tutta la verticale, comprendente, appunto, solo tre aule normali (una per ciascun piano), in modo da riportare la consistenza del complesso scolastico a quella prescritta dal citato Ministero.

Con tale riduzione, la parte restante del complesso non subiva alcuna variazione. Infatti, le aule speciali rimanevano nel numero di 4, come pure restavano invariati tutti gli altri locali necessari, essendo la relativa consistenza uguale sia per un edificio di 15 aule normali che per uno di 12, giusta la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 3625 del 26 marzo 1965.

L'impresa appaltatrice non ebbe alcunchè da obiettare, firmando senza riserve il verbale di consegna.

Ovviamente, il tutto comportava la necessità di una perizia di variante al progetto generale ed allo stralcio 1° lotto, che l'Ufficio del genio civile aveva frattanto richiesto.

L'impresa Di Zazzo iniziò i lavori, per la cui direzione il comune, con regolare atto deliberativo, aveva affidato l'incarico all'ingegner Luigi Martini.

Senonchè il nuovo sindaco — eletto a seguito della consultazione amministrativa del 7 giugno 1970 — dispose, il successivo 7 agosto, la sospensione dell'opera, sulla base di una deliberazione adottata dal Consiglio comunale il 3 agosto 1970, n. 46, con la quale veniva revocato all'ingegner Martini l'incarico conferitogli, per aver consentito il proseguimento dei lavori senza che fosse stata ancora predisposta la suindicata perizia di variante.

Tale deliberazione, però, fu annullata dal prefetto di Frosinone con decreto n. 13.13. 11/4063/Gab. del 20 agosto 1970, per vizi inerenti alla regolarità dell'adunanza.

Il Consiglio comunale, tuttavia, nella successiva seduta del 28 settembre 1970, con atto n. 60, insisteva nella revoca dell'incarico, precisando che il professionista aveva esposto l'amministrazione all'assunzione di oneri non giustificati.

Avverso la citata deliberazione presentava opposizione l'ingegner Martini, contestando la fondatezza delle censure mossegli.

Intanto, la prefettura di Frosinone, in sede istruttoria, chiedeva al competente Ufficio del genio civile di far conoscere se, alla stregua delle norme che disciplinano l'esecuzione dei lavori pubblici, il provvedimento di revoca adottato dal Consiglio comunale poteva considerarsi o meno regolare.

Detto Ufficio, con lettera n. 445. Ris. del 13 ottobre 1970, non riteneva giustificate le ragioni addotte a sostegno dell'atto deliberativo.

Il sindaco di Atina, da parte sua, controdeduceva all'opposizione dell'ingegner Martini e, nel confermarne le censure sopra indicate, chiamava in causa anche il Genio civile che, a suo dire, non avrebbe dovuto consentire la consegna dei lavori all'impresa Di Zazzo in mancanza della perizia di variante.

Allo scopo, pertanto, di accertare senza possibilità di equivoci i vari termini della questione, la stessa Prefettura sottopose il caso all'esame del provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, per conoscere se concordasse o meno con il parere espresso dal Genio civile circa l'inesistenza di legittimi motivi alla sostituzione del direttore dei lavori.

Il Provveditorato, eseguiti i necessari accertamenti, anche sulla scorta degli atti esistenti presso l'ufficio del genio civile di Cassino, ne comunicava l'esito alla Prefettura con foglio n. 319/B del 26 gennaio 1971 facendo presente:

che la riduzione da 15 a 12 delle aule normali costituenti l'edificio in questione era stata disposta in sede di approvazione del programma di attuazione della legge 28 luglio 1967, n. 641, per il biennio 1967-68;

che la suddetta riduzione poteva essere conseguita — come suggerito dal Genio civile — mediante l'eliminazione delle tre aule dell'estremo corpo di fabbrica ovest del-

l'edificio, lasciando inalterati, nella sostanza tecnica, il progetto del 1° lotto, e poteva essere, quindi, attuata senza sospendere i lavori, pur essendo necessario, tuttavia, che fosse redatto un progetto di variante e che questo fosse approvato, con l'eventuale riduzione del contributo concesso al comune;

che la riduzione anzidetta, in quanto contenuta nei limiti del quinto dell'importo contrattuale del 1° stralcio, integrava l'ipotesi previsto dall'articolo 344 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1965, numero 2248 e, oltre tutto, era stata accettata senza alcuna riserva dall'impresa appaltatrice, all'atto della consegna dei lavori;

che la soluzione adottata, in quanto consentiva l'esecuzione delle opere secondo il progetto del 1° lotto approvato, comportava una notevolissima economia di tempo e, d'altra parte, dal momento che la consistenza delle aule speciali e degli altri locali rimaneva quella stabilita dalle vigenti disposizioni ministeriali e che quella delle aule speciali poteva essere adeguata — anche in relazione alle nuove norme del decreto ministeriale 21 marzo 1970 — prima dell'esecuzione del 2° lotto, non si ravvisava la necessità di una completa rielaborazione dei progetti, che l'amministrazione comunale aveva fatto redigere ed adottato;

che, pertanto, non si riscontrava l'esistenza di legittimi motivi giustificativi della revoca dell'incarico conferito al direttore dei lavori.

Al lume dell'avviso espresso dal Provveditorato alle opere pubbliche, la GPA, nella tornata dell'8 febbraio scorso, con provvedimento n. 4374/703, ha rinviato la deliberazione di cui trattasi al civico ente, assegnandogli il termine di 30 giorni per eventuali controdeduzioni che, sino ad oggi, non sono pervenute.

Inoltre, con prefettizio n. 3474 del 18 febbraio scorso, la Prefettura ha invitato il comune a provvedere senza ulteriore indugio all'esecuzione degli adempimenti di propria competenza per la sollecita ripresa dei lavori, ed il sindaco, con lettera n. 1107 del 25 febbraio, ha dato ordine all'impresa Di Zazzo di ripendere i lavori stessi, dandone comunicazione anche all'ingegner Martini.

L'impresa Di Zazzo, però, ha chiesto, in data 24 febbraio 1971, la rescissione del contratto di appalto, ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063.

Successivamente, il consiglio comunale di Atina, con deliberazione n. 1 del 26 marzo 1971, ha stabilito di accogliere la citata domanda dell'impresa Di Zazzo per la rescissione del contratto di cui trattasi.

La GPA, tenuto conto che l'accoglimento della domanda di rescissione significherebbe, in pratica, rimandare a chissà quando la possibilità di riappalto dei lavori medesimi, ha, con ordinanza n. 15459/1700/Div. 4ª del 2 aprile scorso, disposto il rinvio della deliberazione, suggerendo altra soluzione più conveniente per i reali interessi del civico ente.

Per l'ulteriore corso della pratica, la Prefettura è ora in attesa di ricevere le rituali deduzioni dell'organo comunale, al quale, a tal fine, è stato assegnato apposito termine. Dopo di che, la GPA adotterà, in via definitiva, i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse del civico ente, nonchè gli eventuali interventi sostitutivi che sulla base del provvedimento della stessa GPA fossero ritenuti del caso.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

17 maggio 1971

MINNOCCI, LISI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che il programma di sviluppo economico del Lazio, a suo tempo varato dal CRPE, impegna « il Ministro della pubblica istruzione a risolvere il problema del decentramento universitario nel Lazio » al fine di correggere, anche nel settore dell'istruzione univesitaria, la deprecata tendenza in atto, che fa di Roma la testa enorme di un corpo che di anno in anno va diventando sempre più rachitico, con conseguenze di ordine economico e sociale che si rivelano sempre più preoccupanti;

che le scelte di fondo di tale programma sono state fatte proprie dalla Giunta regionale all'atto della sua costituzione;

che, in un dibattito che si è svolto alcuni mesi or sono presso la Camera dei deputati, il Ministro della pubblica istruzione ha riconosciuto la necessità che si proceda al più presto all'istituzione, oltre che di una seconda università statale in Roma, anche di un'università a nord e di un'altra a sud di Roma;

che è stato presentato, il 1° marzo 1971 al Senato, il disegno di legge n. 1596 per la istituzione di una seconda università statale in Roma,

gli interroganti chiedono di sapere se le preannunciate università statali a nord ed a sud di Roma verranno realizzate contemporaneamente alla seconda università in Roma, visto che non si è ritenuto — come pur sarebbe stato opportuno e necessario, a giudizio degli interroganti — dare alla loro istituzione carattere di priorità. (int. scr. - 5141)

RISPOSTA. — Si fa presente che il problema prospettato dalla signoria vostra onorevole è oggetto di attento studio da parte dei competenti organi ministeriali per trovare adeguata soluzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie e in conformità delle linee che verranno tracciate dalla riforma universitaria.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

22 maggio 1971

MURMURA. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere se intenda invitare le ditte concessionarie di permessi di ricerca nei comuni di Drapia e Zaccanopoli (Catanzaro) ad utilizzare gli stessi con la massima operosità.

Infatti, tali concessioni, che impediscono ogni e qualsiasi altra attività nei terreni interessati e che risalgono a tempi assai lontani, costituiscono il più grosso ostacolo allo sviluppo economico di quelle comunità. (int. scr. - 4267)

RISPOSTA. — In relazione all'interrogazione sopratrascritta, si fa presente che nei comuni di Drapia e Zaccanopoli i permessi esistenti di ricerca mineraria sono 4 (Torrente delle Grazie, Iuca, Brattiro, Lupo).

Per il permesso « Torrente delle Grazie », che è quello di maggiore rilievo, l'impresa interessata ha chiesto la trasformazione in concessione avendo i lavori estrattivi messo in evidenza un'importante lente di feldspato.

Con tale trasformazione l'area a disposizione dell'impresa si ridurrà notevolmente e non interesserà le zone panoramiche.

Sull'istanza, che è in fase di avanzata istruttoria, il distretto minerario di Napoli sentirà, entro breve termine, gli enti locali che hanno presentato opposizioni o osservazioni per esaminare, sotto i vari aspetti, il programma dei lavori che l'impresa intende effettuare.

Per quanto riguarda i rimanenti permessi, gli stessi non dovrebbero essere di ostacolo all'insediamento di nuove attività in quanto gli affioramenti di feldspati sono concentrati in piccole aree spesso poco accessibili, situate in zone collinari interne.

Il competente distretto ha comunque assicurato che non mancherà di tenere nella dovuta considerazione quanto prospettato dalla signoria vostra onorevole non solo per il prosieguo dei lavori di ricerca, ma anche in sede di esame delle istanze che venisseo presentate dalle imprese esercenti per ottenere una proroga del termine di scadenza dei relativi permessi.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GAVA

22 aprile 1971

MURMURA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere quale fondamento ha la notizia, recentemente pubblicata su « Il Giornale d'Italia », della notevole contrazione nelle entrate tributarie, anche in conseguenza di grosse quote inesigibili verificatesi per iperbolici accertamenti. (int. scr. - 4426)

RISPOSTA. — Sono senza dubbio fondate le notizie alle quali si riferisce la signoria vostra onorevole, relative alla contrazione, rispetto al quadro previsionale, delle entrate tributarie dell'anno 1970.

Tutto ciò non è affatto un mistero trattandosi di situazioni e di dati oggetto di pubblicazione e quindi di divulgazione, e d'altra parte io stesso, rispondendo ai giornalisti nel corso di un'intervista svoltati alcuni giorni prima della chiusura dell'anno finanziario, dopo aver sottolineato che il gettito tributario è da considerarsi deludente rispetto alle previsioni, non ho mancato di rappresentare che il non brillante risultato è la riprova delle non facili condizioni nelle quali si trova la nostra economia.

Considerando infatti anche le entrate addizionali del provvedimento economico anticongiunturale, può affermarsi che il gettito provvisorio dei tributi dell'anno 1970 ha fatto registrare una minore entrata rispetto alle previsioni dell'ordine di 460 miliardi circa, anche se la cifra globale di lire 10.033 miliardi circa costituente il gettito 1970, evidenzia una maggiore entrata di 822 miliardi circa rispetto a quella dell'esercizio precedente.

In tutti i settori le entrate sono risultate inferiori al previsto: sia le imposte sul reddito, sia le tasse e imposte indirette sugli affari, sia le dogane e imposte sulla produzione e sui consumi, sia infine i monopoli, hanno reso meno rispetto alle previsioni. L'unico settore, peraltro non tra i più importanti, nel quale lo Stato ha incassato di più è stato quello del lotto e delle lotterie.

Certamente nella situazione illustrata un peso di rilievo assume il settore dell'imposizione diretta sulla cui flessione di gettito deve tuttavia riferirsi che hanno inciso diversi fattori negativi.

Meritano a tale proposito d'essere sottolineate le norme agevolative portate dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, che consentono ai soggetti tassabili in base al bilancio la detrazione di parte del reddito imponibile, qualora questo venga destinato ad investimenti per nuovi impianti.

Sempre in materia di agevolazioni sono inoltre da ricordare i provvedimenti riguardanti la sospensione della riscossione dei carichi esattoriali nell'intera provincia di Reggio Calabria e in numerosi comuni della provincia di Genova, compreso il capoluogo.

Altro fattore che ha influito negativamente sull'entità del gettito è poi da individuarsi nell'andamento economico poco favorevole delle maggiori imprese industriali. L'esame delle dichiarazioni presentate dalle società tassabili in base al bilancio evidenzia infatti una generale diminuzione del reddito dichiarato e in taluni casi una rilevante perdita.

Per quanto invece riguarda l'ammontare delle quote inesigibili, non risulta che nel corso del 1970 si sia verificata una situazione anomala rispetto a quella degli anni precedenti, così come del tutto normale si presenta la situazione degli accertamenti operati dagli Uffici delle imposte.

Il Ministro delle finanze
PRETI

17 maggio 1971

MURMURA. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per conoscere le ragioni del mancato funzionamento, nella provincia di Catanzaro, della Commissione provinciale sanitaria per i sordomuti prevista dalla legge n. 381 del 1970.

Tale carenza è causa di giustificate rimostranze della benemerita categoria, la quale non può riscuotere gli assegni fissati dalla legge in suo favore. (int. scr. - 5057)

RISPOSTA. — A seguito della legge 26 maggio 1970, n. 361, la prefettura di Catanzaro ha interessato l'ufficio del medico provinciale per la costituzione della Commissione sanitaria prevista dall'articolo 3 della detta legge.

Il medico provinciale ha provveduto in proposito con decreto del 15 ottobre 1970 n. 7342.

La Prefettura, nei mesi di gennaio e febbraio 1971, ha interessato la menzionata Commissione per l'accertamento del sordomutismo nei confronti di tutti i minorati della provincia che, già ammessi al godimen-

to dell'assegno mensile di assistenza di lire 8.000, hanno diritto all'aumento a lire 12.000 di tale assegno.

Da quanto è stato assicurato dal medico provinciale, la detta Commissione, rimasta inattiva per impedimenti professionali dei propri componenti, è ormai prossima ad iniziare la sua attività.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

17 maggio 1971

MURMURA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per essere informato se intenda estendere a tutto il personale civile degli istituti di prevenzione e di pena le indennità previste dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, in quanto i rischi da esso affrontati sono pari, se non superiori, a quelli dei dipendenti già beneficati. (int. scr. - 5136)

RISPOSTA. — Come è noto, con legge 23 dicembre 1970, n. 1054 è stato adeguato l'importo della indennità di servizio penitenziario spettante al personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena. Senonchè, da tale provvedimento è rimasto escluso il personale della carriera di concetto, che già fruiva di detta indennità, ed il personale operaio, nonostante che nei loro confronti sussistessero, in pari misura, le ragioni che avevano giustificato l'adeguamento stesso.

Al fine di ovviare a tale esclusione, questo Ministero, anche in ossequio ad un ordine del giorno votato all'unanimità dalla Camera dei deputati, ha già provveduto a predisporre apposito schema di disegno di legge per l'estensione alle suddette categorie di personale del beneficio di che trattasi.

Il provvedimento è già stato diramato e trovasi attualmente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

25 maggio 1971

PEGORARO. — *Al Ministro dell'interno.* — In riferimento all'attentato fascista alla sede del Partito comunista italiano di Este (in provincia di Padova), che nella notte tra l'8 ed il 9 aprile 1971 è stata incendiata e totalmente distrutta, con gravi pericoli per le sovrastanti abitazioni, ed al susseguirsi nella zona dell'estense di simili « bravate » che trovano alimento in una situazione in cui il Movimento sociale italiano e la CISNAL sono protetti e foraggiati dai padroni UTITA, del gruppo « SNIA-Viscosa », si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti sono già stati presi o si intendono prendere per identificare i responsabili e per evitare il ripetersi di simili atti che offendono la coscienza democratica dei cittadini tutti. (int. scr. - 5048)

RISPOSTA. — Alle ora una del 9 aprile scorso, ignoti, dopo aver forzato la serranda in ferro ed infranto la retrostante porta a vetri, appiccavano il fuoco all'interno della sede della sezione del PCI di Este, sita in via Porta Vecchia n. 5, costituita da un piccolo vano terreno di un edificio a due piani.

Il comando compagnia carabinieri di detto comune, informato dell'accaduto, inviaca subito sul posto un equipaggio radiomobile che veniva immediatamente seguito dal comandante del reparto, da altri militari e dai vigili del fuoco del luogo.

Fatti sgomberare gli appartamenti dei piani superiori dello stabile, i vigili, coadiuvati dai militari dell'Arma, dopo circa un'ora riuscivano a domare le fiamme.

Il locale della sezione subiva danni alla serranda, alla porta a vetri d'ingresso, al soffitto in legno ed alle pareti; restavano, inoltre, distrutti due armadietti, due scrivanie, un armadio a muro adibito a biblioteca, alcuni quadri e materiale vario. Gravemente danneggiati erano infine due altoparlanti, una macchina da scrivere e un riproduttore a ciclostile. Il danno complessivo, non coperto da assicurazione, veniva valutato intorno alle 800 mila lire.

Nel corso delle indagini, iniziate con massima tempestività ed impegno, dopo i primi accertamenti *in loco*, presenti il vice questore vicario e il dirigente dell'ufficio poli-

tico, subito accorsi, venivano raccolte informazioni secondo cui poco prima dell'incendio era stata notata nel centro abitato di quel comune e poi a pochi metri dalla detta sezione, un'autovettura « Fiat 124 », di colore verde bottiglia, della quale era stata rilevata solo la sigla della targa, identificabile per « PV » o « PN », con a bordo due o tre persone. Alcuni istanti prima dell'atto vandalico erano stati, inoltre, uditi rumori di vetri infranti e notate due persone allontanarsi di corsa per via Porta Vecchia.

Dalle risultanze emerse e dal rinvenimento, fra i resti delle suppellettili bruciate, di un recipiente in plastica, anch'esso parzialmente combusto, che il segretario della sezione non riconosceva di pertinenza della sede, venivano informate, per le indagini, le Questure di Pavia e Pordenone. Da parte dell'Arma s'intensificavano poi le ricerche dell'autovettura in questione, particolarmente in Este e nei comuni limitrofi. Si rintracciavano, pertanto, nel comune di Lozzo Atesino (Padova) due « Fiat 124 » di colore verde bottiglia, con la targa « PV », una delle quali, priva di antenna, così come precisato da un teste. I proprietari, entrambi residenti nel comune suddetto e simpatizzanti per il Movimento sociale italiano, in sede di interrogatorio, si dichiaravano estranei all'accaduto, fornendo altresì alibi non controvertibili per mancanza di elementi in contrario.

Il risultato delle indagini finora esperite è stato dettagliatamente riferito dal comando compagnia carabinieri di Este a quella Pretura, che ha trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Padova.

Come già precisato, le indagini in parola sono state iniziate e svolte con la massima tempestività e impegno a tutti i livelli e, per l'avvenire, nulla sarà tralasciato affinchè, nei limiti consentiti, i rosponsabili del gesto teppistico vengano identificati e perseguiti a termini di legge.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

17 maggio 1971

PELLICANO'. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro di grazia e giustizia.* — L'interrogante intende ancora una volta sottoporre all'attenzione del Governo, e in particolare del Ministro di grazia e giustizia, il grave malcontento in cui, da parecchi decenni, si trova la categoria degli avvocati e procuratori dei fori di Reggio Calabria, Locri e Palmi.

Si fa presente che la città di Reggio Calabria (per popolazione la quarta dell'Italia continentale centro-meridionale) non solo non è sede di Corte d'appello, ma, come sezione staccata dalla Corte d'appello di Catanzaro, esercita la sua giurisdizione su un solo Tribunale, quello della propria città (caso unico in tutta l'Italia!), pur avendo nella provincia altri due importanti Tribunali, quelli di Locri e di Palmi.

Si rende noto, altresì, che nelle precedenti legislature il problema era stato più volte sollevato e le richieste della categoria erano state ritenute logiche e legittime da vari parlamentari (tra i quali il compianto onorevole Francesco Geraci), nonchè dal Ministro di grazia e giustizia (gli atti parlamentari del 20 ottobre 1949, del 3 ottobre 1951, del 24 aprile 1952, del 29 luglio 1955 e del 29 luglio 1959, lo testimoniano).

Ritenuto che in altre sedi, come Caltanissetta, Potenza, Lecce e Taranto (meno importanti per popolazione e per territorio), problemi similari sono stati risolti con assoluta facilità e che, inoltre, esistono nella città i locali per gli uffici, ogni indugio alla soluzione del grave problema risulterebbe assurdo e mortificante, non solo per la categoria forense, ma per tutti gli abitanti della provincia.

Si chiede, pertanto, l'istituzione della Corte d'appello, in luogo della sezione, con giurisdizione sui Tribunali di Locri e di Palmi, nonchè gli organi di giustizia amministrativa di primo grado e l'ufficio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

L'interrogante precisa, infine, che in una sua precedente interpellanza (alla quale, malgrado i continui solleciti, ancora non è stata data risposta) aveva sollevato la questione e chiede, pertanto, che le autorità

competenti la risolvano al più presto. (int. scr. - 4728)

RISPOSTA. — Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Riguardo all'auspicata aggregazione dei tribunali di Palmi e di Locri alla sezione di corte d'appello di Reggio Calabria, trattasi come è noto di problema da tempo dibattuto, sul quale il Ministero di grazia e giustizia ha ritenuto di dover dar corso ad una ulteriore istruttoria, a mezzo dei Capi della corte d'appello di Catanzaro, al fine di accertare le aspirazioni dei comuni dipendenti dai due circondari, in ordine alla modifica circoscrizionale ed è, tuttora, in attesa di conoscere l'esito di tali accertamenti.

Circa, poi, l'assetto da dare alla sezione distaccata, che si vorrebbe trasformata in corte d'appello autonoma, mentre l'Ufficio riveste ancora il carattere di temporaneità — assegnatole dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 297, e non revocato dalle successive disposizioni riguardanti la sezione — si ritiene che la questione debba essere esaminata unitamente a quella dell'eventuale ampliamento della circoscrizione della sezione medesima.

Si aggiunge poi, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, che l'eventuale istituzione di una nuova corte d'appello con sede in Reggio Calabria comporterebbe la necessità, per i riflessi in tema di foro dello Stato, di istituire anche, nella stessa città, un nuovo ufficio distrettuale dell'avvocatura dello Stato (articolo 25 del codice di procedura civile, articolo 18, 3° comma del testo unico 30 ottobre 1933 numero 1611). Peraltro un provvedimento del genere comporterebbe l'esigenza di un correlativo congruo aumento degli organici.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

18 maggio 1971

PELLICANO'. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se siano al corrente del grave malcontento in cui da parecchio tempo versa la popolazione del comune di Lungro (Cosenza) in seguito alla decisione da parte dell'Amministrazione dei monopoli di Stato di chiudere la miniera di salgemma, con il pretesto di sostituirla con un impianto industriale.

In seguito alle manifestazioni di protesta, a suo tempo il Ministro delle finanze, onorevole Reale, aveva nominato una Commissione di studio, presieduta dal professor Moretti, per determinare l'entità del giacimento salifero e le possibilità di sfruttamento. Malgrado sia passato molto tempo, la Commissione Moretti non ha ancora pubblicato la relazione, per cui gli abitanti di Lungro minacciano ulteriori e più gravi proteste, in quanto la lenta agonia della salina provoca non pochi danni economici.

C'è da ricordare, inoltre, che in Calabria esistono altre miniere, molte delle quali sono state chiuse per l'abbandono governativo.

S'invitano, quindi, i Ministri interrogati a sollecitare la conclusione dei lavori della summenzionata Commissione ed a riesaminare oculatamente la situazione di numerose miniere della regione. (int. scr. - 4779)

RISPOSTA. — Per prevalente competenza si fornisce risposta in luogo del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed anche per conto del Ministro del tesoro.

L'Amministrazione è pienamente consapevole che lo stato di disagio e di insicurezza della popolazione di Lungro impone l'adozione di decisioni rapide e responsabili in ordine al futuro della locale salina.

Con tale spirito è stato costituito a suo tempo un apposito Comitato di studio con il compito di accertare la reale consistenza del giacimento salifero, e con gli stessi propositi sono stati inoltre attentamente e costantemente seguiti i lavori della Commissione, composta da eminenti professionisti ed esperti del settore.

Più volte l'Amministrazione ha rappresentato l'urgenza della conclusione di tali lavori ed anche ultimamente non si è man-

cato di sensibilizzare il Presidente stesso della Commissione sugli aspetti più delicati del problema e sui connessi riflessi di natura sociale che la soluzione involge.

È di questi giorni la notizia che il Comitato in questione, dopo le diverse ricerche effettuate e dopo i numerosi esami di laboratorio e sopralluoghi svolti da ciascuno dei suoi membri, ha ultimato i propri lavori.

Risulta che il Presidente del Comitato sta ora redigendo la relazione conclusiva, dalla quale l'Amministrazione intende trarre utili indicazioni al fine di poter adottare una soluzione che tenga adeguatamente conto di elementi e di giudizi tecnici, di valore e rilievo indiscutibili.

Il Ministro delle finanze
PRETI

12 maggio 1971

PELLICANÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga oltremodo assurda ed ingiustificata la decisione di non volere riconoscere, ai presidi di scuola media vincitori del concorso a 1.000 posti indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965, nè giuridicamente, nè economicamente, l'anno di servizio 1968-69.

Si fa presente, inoltre, che, a due anni dall'assegnazione delle sedi e dopo avere superato due ispezioni, i suddetti presidi sono ancora in attesa del decreto di nomina.

Si invita, pertanto, il Ministro ad esaminare la proposta di legge n. 1381 ed a prendere al più presto i provvedimenti del caso. (int. scr. - 5122)

RISPOSTA. — Si fa presente che il ritardo nell'emanazione dei decreti formali di nomina dei vincitori del concorso a 1000 posti di preside indetto con decreto ministeriale 13 settembre 1965, è dipeso da un rilievo degli organi di controllo circa la decorrenza delle nomine stesse che dovrà avere effetto dalla data in cui è stata approvata e resa esecutiva la relativa graduatoria di merito (11 luglio 1969) e non dalla data di effettiva assunzione del servizio (1° ottobre 1968) come nei propositi di quest'Amministrazione.

Per ovviare ad ulteriori ritardi e dopo recenti accordi intercorsi in proposito con la Corte dei conti, è stata disposta l'emanazione dei relativi provvedimenti con decorrenza 11 luglio 1969 ma con riserva di ulteriore esame in sede di conferma nel ruolo direttivo, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, allo scopo di definire la posizione giuridica ed economica degli interessati, in conseguenza del servizio prestato in qualità di preside dal 1° ottobre 1968.

Si fa presente, comunque, che la posizione giuridica ed economica dei presidi interessati potrà essere regolarizzata nel senso desiderato, una volta approvato il disegno di legge n. 1381 di iniziativa dei senatori Bloise e Spigaroli, con il quale vien prevista, per le nomine dei vincitori di detto concorso, la decorrenza 1° ottobre 1968, ai fini giuridici ed economici.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

22 maggio 1971

PERRINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Interpretando il vivissimo malcontento che si diffonde, insieme ad un acuto senso di disagio, tra le famiglie, particolarmente nella Puglia e nell'Italia meridionale in genere, per la prospettata modifica della data d'inizio dell'anno scolastico al 15 settembre, e cioè nel periodo in cui tradizionalmente le famiglie meridionali sono nel pieno della villeggiatura, in concomitanza, da una parte, con le cure elioterapiche e, dall'altra, con i lavori stagionali della vendemmia e della lavorazione dei prodotti agricoli principali, quali le mandorle ed i fichi, l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga di articolare la nuova data di apertura dell'anno scolastico su differenti date, tenendo conto delle particolari situazioni ambientali regionali e, per la Puglia in specie, del fatto che le operazioni della vendemmia e del raccolto ci-

tate rappresentano uno dei fatti economici fondamentali, per cui impegnano la grande maggioranza delle famiglie che, nelle zone agricole — e sono le più estese — si trasferiscono in campagna proprio nella terza decade di agosto fino a tutto settembre ed anche alla prima quindicina di ottobre. (int. scr. - 4921)

RISPOSTA. — Il problema prospettato dalla signoria vostra onorevole è superato, dal momento che la Camera dei deputati non ha ritenuto di appovare il disegno di « legge ponte » nel quale, in attesa della riforma dell'istruzione secondaria, veniva proposta la soluzione dei problemi più urgenti nel settore fra i quali anche quello concernente il calendario scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

14 maggio 1971

PINTO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord ed al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provdimenti ritengono di dover adottare per consentire la costruzione della variante alla strada statale n. 18, nel tratto fra Agropoli e Sapri.

Nel Mezzogiorno tutte le grandi arterie di comunicazione sono state ammodernate, con rettifiche di tracciato, allargamenti e sistemazione del fondo stradale. L'autostrada Salerno-Reggio Calabria attraversa tutta la Calabria; è stata aperta al traffico l'autostrada Avellino-Bari e solo da pochi giorni è stata inaugurata la superstrada « Basentana », che ha quasi completamente risolto i problemi delle comunicazioni nella Basilicata; anche la strada statale n. 18, altrimenti conosciuta come « Tirrena Inferiore », è stata completamente sistemata nel tratto fra Salerno ed Agropoli e per tutto il suo percorso in terra calabrese, con una spesa di alcune decine di miliardi di lire. Solo nel tratto che attraversa il Cilento essa segue ancora il vecchio tracciato, stretto, tortuoso e con notevoli dislivelli.

L'esigenza della sistemazione di tale tratto di strada è profondamente sentita dalle popolazioni cilentane, per il grave disagio che ne subiscono, ma anche da tutte le autorità provinciali perchè la strada statale n. 18 è l'unica arteria che collega l'Autostrada del sole alle spiagge cilentane ed a Palinuro, meta, specie durante la stagione estiva, di migliaia di turisti italiani e stranieri.

Esiste già un progetto per la costruzione della variante, per una spesa di 26 miliardi di lire. La realizzazione di tale progetto è stata per lungo tempo rinviata per un conflitto di competenza fra l'ANAS e la Cassa per il Mezzogiorno.

Risolta la questione delle competenze, a seguito dei reiterati interventi dell'interrogante, si decise che la variante sarebbe stata costruita dalla Cassa per il Mezzogiorno, mentre le radiali di penetrazione sarebbero rimaste a carico dell'ANAS.

Dopo detto accordo, l'ANAS ha assolto ai suoi impegni con l'appalto dei lavori della « Bussentina », che dovrà collegare la strada statale n. 18 con l'autostrada Salerno-Reggio Calabria, e della « Mingardina », che dovrà collegare Palinuro con la variante della strada statale n. 18. La Cassa per il Mezzogiorno, invece, non ha ancora provveduto all'appalto dei lavori della variante di sua competenza per mancanza di fondi.

È un problema che ormai deve essere risolto, ed anche con urgenza, perchè non è più accettabile, dopo che è stato provveduto all'ammodernamento delle vie di grande comunicazione di tutte le altre regioni d'Italia, che le popolazioni del Cilento ed i turisti che vengono sulle spiagge cilentane ed a Palinuro siano costretti a percorrere con grave disagio una strada antica, non più idonea alle esigenze del traffico moderno.

È necessario, pertanto, che la strada venga costruita con quattro corsie. L'indagine di traffico esperita dai progettisti, e che a loro parere giustificherebbe la costruzione di una strada a scorrimento veloce a sole due corsie, non può essere ritenuta valida, perchè l'incremento delle correnti turistiche verso le coste cilentane è di tale entità che in pochi anni la strada diventerebbe insufficiente.

L'interrogante quindi ritiene necessario che i Ministri competenti si incontrino per discutere e risolvere la questione, sulla base degli interessi indilazionabili della collettività e con la precisa volontà di superare gli ostacoli formali. (int. scr. - 4464)

RISPOSTA. — Con riferimento alla suesposta interrogazione, si fa presente che dopo l'approvazione preliminare, da parte della delegazione speciale del Consiglio supeiore dei lavori pubblici, dello schema viario per il miglioramento delle comunicazioni principali del Cilento, sono stati approntati i progetti di massima aggiornati dei tronchi a scorrimento veloce in variante alla strada statale n. 18 dal bivio per Agropoli al bivio per Ostigliano (Km. 22 - importo aggiornato lire 9 miliardi) e dallo Scalo di Vallo a Policasto Bussentino (Km. 53 - importo aggiornato lire 18 miliardi).

Detti progetti, — che prevedono carreggiate a 2 corsie del normale tipo per strade a scorrimento veloce largamente sufficienti per i volumi di traffico ragionevolmente prevedibili nei prossimi anni — sono attualmente in istruttoria tecnica per essere sottoposti all'approvazione e alla successiva fase di progettazione esecutiva e di appalto.

Il Ministro senza portafoglio
TAVIANI

18 maggio 1971

PIRASTU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se saranno indette le elezioni amministrative, nella prossima tornata di giugno 1971, nei comuni di Capoterra, Sinnai e Villasor, in provincia di Cagliari, sottolineando l'esigenza di dare, quanto prima, un'amministrazione eletta democraticamente a detti comuni, dopo l'avvenuto scioglimento dei rispettivi Consigli comunali. (int. scr. - 5081)

RISPOSTA. — Il comune di Villasor è stato incluso nel turno di elezioni aministrative che avranno luogo il 13 giugno 1971. Non si è ritenuto, invece, di far svolgere le elezioni anche nei comuni di Capoterra e Sinnai, in quanto alla predetta data non saranno ancora scaduti i termini previsti dalla legge (6 mesi) per la durata delle rispettive gestioni straordinarie.

Il Ministro dell'interno
RESTIVO

17 maggio 1971

POERIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere come intenda provvedere al completamento dei servizi e delle attrezzature necessari al buon funzionamento del nuovo palazzo di giustizia di Crotone.

L'interrogante fa presente che, con un atto di estrema responsabilità per il buon funzionamento della giustizia, i magistrati di quel Tribunale si sono trasferiti nei locali della nuova sede, anche se questi sono ancora privi dei servizi di riscaldamento, incompleti della mobilia e delle attrezzature necessarie, atte ad assicurare il buon funzionamento di quel Tribunale ed a rendere i locali stessi adeguati ad amministrare giustizia nell'interesse della collettività. (int. scr. - 5096)

RISPOSTA. — Si fa presente che questo Ministero, a seguito di specifica richiesta del Presidente del tribunale di Crotone, ha provveduto, nello scorso anno, alla fornitura di attrezzature mobiliari per il nuovo palazzo di giustizia di quella città, per una spesa complessiva di lire 4.106.510.

Si aggiunge che l'importo dello stanziamento di bilancio, destinato a sopperire alle esigenze straordinarie non di un solo, ma di tutti gli uffici giudiziari, è stato in massima parte già utilizzato, per cui è attualmente impossibile provvedere al richiesto completamento delle attrezzature e dei servizi del predetto palazzo di giustizia.

Tuttavia, un ulteriore intervento del Ministero al riguardo potrà essere effettuato qualora si conseguiranno gli aumenti, già richiesti in sede governativa, dell'attuale fondo del capitolo del bilancio e sui quali dovrà naturalmente provvedersi in sede legislativa.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

18 maggio 1971

POERIO. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza dei ritardi che si frappongono alla costruzione delle carceri giudiziarie di Crotone.

Progettate e finanziate da diversi anni, scelta ed accettata l'area su cui debbono sorgere, approvati i vari atti che sanciscono l'esecutività dell'opera, non si sa perchè ancora non è stato dato inizio alla costruzione delle carceri di tale circondario, indispensabili al buon funzionamento della giustizia che i magistrati e gli avvocati del Tribunale di Crotone sono costretti ad amministrare con enormi difficoltà, essendo i poveri detenuti distribuiti in lontane carceri dei diversi mandamenti delle province di Catanzaro e di Cosenza. (int. scr. - 5097)

RISPOSTA. — In base alle notizie in possesso di questo Ministero, risulta che il provveditorato alle opere pubbliche di Catanzaro ha di recente riferito che, dopo l'approvazione del progetto per la costruzione del nuovo carcere giudiziario di Crotone — progetto che ha comportato il superamento di serie difficoltà d'ordine amministrativo, tecnico ed urbanistico — ha indetto la gara a licitazione privata per l'appalto dei relativi lavori d'esecuzione.

Detti lavori sono stati aggiudicati all'impresa Mustacchio Arimondo, nella licitazione privata esperita il 17 marzo 1971 presso la sede del predetto Provveditorato.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

18 maggio 1971

PREMOLI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia e dell'interno.* — Per conoscere il loro punto di vista sulla Risoluzione n. 356, relativa alla situazione sociale, politica e civica della donna in Europa, e sulla Raccomandazione numero 504, relativa anch'essa alla situazione sociale, politica e civica della donna in Europa, approvate dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di settembre 1967 — su proposta della Commissione sociale (*Doc.* 2265) (1) — ed in particolare per sapere se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in dette Raccomandazione e Risoluzione, in cui si enunciano una serie di princìpi, che dovrebbero essere introdotti nella legislazione di ciascuno Stato, atti ad assicurare alla donna la piena parità giuridica e la posizione che le compete in una società moderna e democratica, nel campo del lavoro e delle relazioni umane e sociali, nel diritto e nella vita privata.

L'interrogante fa rilevare che identica interrogazione fu presentata dal senatore Sibille in data 28 novembre 1967 (n. 7092), ma non ebbe alcun seguito, e confida pertanto che per l'avvenire sia data risposta più sollecita ad analoghe interrogazioni concernenti il Consiglio d'Europa. (int. scr. - 4564)

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto dei Ministri di grazia e giustizia e dell'interno.

Si ritiene di poter affermare che l'ordinamento italiano vigente, per quanto riguarda la condizione giuridica della donna, non sia in contrasto con i princìpi enunciati nella Raccomandazione e della Risoluzione citate. I progressi compiuti dalle donne italiane dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi sono stati notevoli ed hanno interessato tutti gli aspetti della vita moderna ed in particolare sul piano giuridico dove il principio paritario può dirsi realizzato quasi integralmente, anche se, ovviamente, si pongono, sul piano pratico e del costume, taluni problemi.

Sul piano giuridico la Costituzione della Repubblica italiana pone fra i suoi princìpi fondamentali, all'articolo 3, quello della pari dignità sociale e dell'uguaglianza di tutti i cittadini « senza distinzione di sesso » ed afferma che « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana ».

In linea con il principio paritario affermato nell'articolo 3 vanno considerati gli articoli 29 (« Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi »), 37

(La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano ai lavoratori) e 51 della Costituzione (Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici ed alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza...), i quali stabiliscono norme intese a rendere effettiva la parità tra uomo e donna rispettivamente nel diritto familiare, nel campo del lavoro e nella vita sociale e pubblica.

Dette norme costituzionali, unitamente agli strumenti internazionali di cui è cenno al punto 5 della Raccomandazione n. 504 del Consiglio d'Europa e ad alcune leggi emanate dal Parlamento in attuazione delle norme costituzionali e degli strumenti internazionali stessi, costituiscono la base giuridica per la realizzazione nel nostro Paese del principio paritario.

Allo stato attuale della legislazione soltanto l'articolo 29 della Costituzione non ha avuto completa attuazione; d'altra parte le discriminazioni che ancora sussistono nell'ambito dei rapporti familiari dovrebbero trovare logica soluzione nel quadro della riforma del diritto di famiglia, da più parti auspicata e che ha formato oggetto di diversi disegni di legge anche di iniziativa governativa.

Per quanto riguarda l'articolo 37 della Costituzione, si fa presente che nel nostro Paese non si è ritenuta necessaria l'emanazione di un'apposita legge per l'attuazione di esso, atteso che la dottrina e la giurisprudenza hanno concordemente considerata precettiva ed immediatamente applicabile la normativa in esso contenuta.

Tuttavia, ai fini di stabilire in concreto le modalità di applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici, si è svolta nel nostro Paese una organica ed intensa azione sindacale che ha interessato tutti i settori e tutte le categorie produttive.

Il Ministero del lavoro, che ha sempre seguito con la massima attenzione lo svolgimento del processo paritario, non ha mancato di vigilare affinchè esso si realizzasse in attuazione sia dell'articolo 37 della Costituzione sia degli indirizzi contenuti nella Convenzione dell'OIL n. 100 e nella Risoluzione della CEE del 30 dicembre 1960, adottata in attuazione dell'articolo 119 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea.

Quali tappe fondamentali di tale azione sindacale vanno ricordate:

A) nel settore industriale:

l'accordo interconfederale del 16 luglio 1960 con il quale è stata abolita la doppia classe delle retribuzioni rispettivamente per i lavoratori e per le lavoratrici, precedentemente in vigore, ed è stata concordata una unica classificazione professionale su otto categorie nelle quali, con la contrattazione di settore, sono state inserite le varie mansioni senza distinzione di sesso;

l'accordo di parità salariale per l'industria metalmeccanica del dicembre 1961, caratterizzato dalla riduzione del numero delle categorie e dallo spostamento verso categorie superiori delle mansioni svolte di fatto dalla manodopera femminile. A tale linea di politica sindacale si sono successivamente allineati gran parte dei contratti del settore industriale;

il contratto tessile del luglio 1964 con il quale è stato adottato il sistema del mansionario — esteso successivamente al settore delle confezioni in serie, dei grafici e ad alcune altre attività — sistema che non raggruppa le mansioni in categorie, ma in gruppi retributivi più numerosi, stabiliti con criteri di valutazione aanlitica dei vari elementi delle mansioni.

B) nel settore agricolo:

gli accordi di parità salariale per i braccianti e per i salariati fissi del luglio 1961 che hanno stabilito la graduale applicazione della parità assoluta entro il 1963.

C) nel settore terziario:

una serie di contratti collettivi e di accordi sindacali stipulati tra il 1961 ed il 1966 che ha portato alla completa realizzazione della parità del settore che comprende il credito, le assicurazioni, il commercio, il

turismo, i servizi sanitari e sociali e lo spettacolo.

Anche le lavoratrici che non sono coperte da contratto collettivo — in relazione al fatto che, com'è noto, nel nostro Paese i contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali non sono estesi *erga omnes* — possono in ogni caso ricorrere in giudizio per la tutela dei diritti in base all'articolo 37 della Costituzione che, come si è accennato, è considerato precettivo — e alle leggi 22 maggio 1956, n. 741 e 14 ottobre 1957, n. 1203, con le quali sono state ratificate rispettivamente la Convenzione n. 100 dell'OIL ed il Trattato di Roma.

Provvedimenti legislativi sono stati viceversa emanati per alcune categorie del pubblico impiego, settore nel quale, sebbene il principio della parità di retribuzione fosse in via generale applicato ancora prima dell'entrata in vigore della Costituzione, è stato tuttavia necessario apportare modifiche ad alcuni statuti giuridici, ed in particolare a quello degli operai dello Stato, al fine di uniformare pienamente le modalità di applicazione del principio stesso agli indirizzi contenuti nella già citata Risoluzione della CEE del 30 dicembre 1960. In particolare con la legge 28 marzo 1962, n. 143, si è provveduto ad eliminare una categoria professionale esclusivamente femminile e con coefficiente retributivo inferiore a quello del manovale comune, prevista nella classificazione professionale degli operai dello Stato contenuta nell'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, inserendo le salariate dello Stato in categorie promiscue a coefficiente più elevato.

Nei rapporti di lavoro agricolo le recenti leggi sui patti agrari e per i mutui quarantennali, affermando in apposite norme il pari valore del lavoro della donna contadina rispetto al lavoro dell'uomo, hanno consentito di superare una forma di discriminazione in atto da molti decenni, basata sul cosidetto « coefficiente Serpieri ».

I provvedimenti legislativi e la intensa azione sindacale, di cui si è fatto cenno, consentono di poter affermare che nel campo del lavoro il principio paritario è applicato nel nostro Paese in modo pressochè integrale.

Per quanto riguarda la formazione generale e professionale della donna si fa presente che nessuna preclusione giuridica o di fatto impedisce alle giovani ed alle donne di partecipare alla scuola di ogni ordine e grado ed alle iniziative di formazione professionale extrascolastica.

In effetti si deve, peraltro, lamentare il fatto che un minor numero di ragazze rispetto ai giovani è presente nei gradi più elevati della scuola e nelle iniziative di formazione professionale extrascolastica. Ciò è da attribuire in particolare al minore interessamento che le famiglie annettono alla preparazione delle loro figlie al lavoro, considerato ancora in alcune regioni del nostro Paese come fatto transitorio in attesa del matrimonio.

Il fenomeno è peraltro in via di superamento e, soprattutto negli ultimi anni, si va registrando un confortante progresso nella partecipazione delle giovani alla scuola anche ai livelli più elevati.

Il pubblico potere è inoltre intervenuto per facilitare la effettiva attuazione da parte delle donne del diritto al lavoro, particolarmente con la legge n. 7 del 9 gennaio 1963, che stabilisce il divieto di licenziamento delle lavoratrici a causa di matrimonio.

Detta legge, che ha consentito di eliminare pratiche discriminatorie precedentemente in uso ai danni delle lavoratrici coniugate o in procinto di sposarsi, ha avuto effetti pratici assai rilevanti ed ha consentito una crescente partecipazione all'attività produttiva delle donne coniugate.

Restano tuttavia da risolvere ancora alcuni problemi, quali il superamento di talune posizioni tradizionali di costume, il miglioramento della formazione di base e professionale delle lavoratrici, l'istituzione di adeguati servizi in aiuto delle donne aventi responsabilità familiari che esercitano una attività extra casalinga, la diminuzione del maggior costo del lavoro femminile rispetto al lavoro maschile derivante dalla normativa di tutela specifica delle lavoratrici.

Per quanto riguarda in particolare il costo del lavoro femminile derivante dalle leggi di tutela delle lavoratrici, questo Ministero, con riferimento al punto 11 della Risoluzione in esame, fa presente di condividere pienamen-

te gli indirizzi ivi contenuti, in particolare per quanto riguarda il fatto che ulteriori miglioramenti alla condizione della lavoratrice dovrebbero derivare più che dalla intensificazione della normativa specifica di tutela del lavoro femminile, da provvedimenti di carattere generale per tutti i lavoratori. In questa prospettiva, particolare importanza assume attualmente anche nel nostro Paese la questione relativa alla riduzione degli orari di lavoro.

Con riferimento al punto 9 della Risoluzione del Comitato d'Europa n. 456 in esame, nel quale sono enunciati gli indirizzi che i Paesi membri dovrebbero seguire per favorire l'affermazione del ruolo sociale della madre con specifico riferimento anche ai problemi connessi al lavoro extra-domestico della donna con responsabilità familiari, si ricorda che fin dalla prima legisltura il Parlamento italiano ha approvato un'ampia normativa per la tutela fisica ed economica della lavoratrice madre, contenuta nella legge numero 860 del 26 agosto 1950 e successive modificazioni.

Gli istituti fondamentali di tale legge sono il divieto di licenziamento delle lavoratrici dall'inizio della gravidanza accertata da certificato medico al compimento di un anno di età del bambino, i riposi obbligatori prima e dopo il parto, il congedo facoltativo di sei mesi che la lavoratrice può usufruire entro il primo anno di vita del bambino, i riposi per l'allattamento, la corresponsione della indennità economica pari all'80 per cento della retribuzione a carico degli Istituti assicuratori contro le malattie per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, l'obbligo per le aziende di istituire la camera di allattamento o l'asilo-nido. E tale normativa risulta essere tuttora fra le più complete ed efficaci d'Europa.

In relazione, peraltro, alla preferenza fatta presente dalle lavoratrici — nel corso di apposite indagini, promosse da questo Ministero — per i servizi sociali per l'infanzia situati nelle località di residenza delle lavoratrici anzichè nei luoghi di lavoro, com'è noto il Programma economico nazionale ha previsto l'istituzione di una rete di 3.800 asili-nido da estendere su tutto il territorio nazionale con particolare riguardo agli ambienti a più elevato tasso di occupazione femminile.

Altre iniziative e provvedimenti tendenti al fine di assicurare la piena libertà delle donne aventi responsabilità familiari di intraprendere o no un'attività professionale e di assicurare alle madri che lavorano la effettiva armonizzazione della loro duplice responsabilità familiare e professionale, anche nel quadro degli indirizzi contenuti nella Raccomandazione dell'OIL n. 123, sono attualmente allo studio di questo Ministero.

Per quanto riguarda infine l'attuazione dell'articolo 51 della Costituzione, si ricorda che la legge 9 febbraio 1963, n. 66, ha eliminato definitivamente le ultime limitazioni all'ammissione ed allo svolgimento di carriere nei pubblici uffici, dando alle donne il diritto di accedere, fra l'altro, alla magistratura ed alla carriera diplomatica e la possibilità di raggiungere i gradi più elevati nella pubblica amministrazione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

15 maggio 1971

PREMOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione numero 632, relativa alla situazione della comunità ebrea in URSS, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella seduta del 23 gennaio 1971 — su proposta della Commissione dei Paesi non membri (*Doc.* 2847) — ed in particolare per sapere attraverso quali iniziative intenda venire incontro agli scopi ed alle decisioni enunciati in detta Raccomandazione, dando istruzioni in tal senso al nostro rappresentante permanente in seno al Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa. (int. scr. - 4737)

RISPOSTA. — Rispondo a nome del Presidente del Consiglio dei ministri. Com'è noto, il Governo italiano non ha mancato, in occasione del noto processo di Leningrado, di effettuare gli opportuni passi presso il Governo sovietico per manifestare il vivo turbamento dell'opinione pubblica italiana di fron-

te alle gravissime condanne inflitte in quella sede a cittadini sovietici di origine ebraica. Questa azione non è stata certo ispirata dall'intento di esercitare un'indebita interferenza negli affari interni della Unione Sovietica, ma da una serena espressione di quei princìpi di umanità e di giustizia che così fortemente sono sentiti dal nostro popolo, e di cui il Governo non poteva mancare di farsi interprete.

In questa stessa luce deve essere interpretata l'adesione italiana alla Raccomandazione n. 632 adottata il 23 gennaio 1971 dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, e ciò nei suoi due aspetti essenziali: l'auspicio che vengano rispettati i diritti culturali e religiosi della comunità ebraica dell'URSS (sulla base del principio di uguaglianza per tutti i cittadini sancito dalla Costituzione sovietica) e che sia concesso a coloro i quali lo desiderano di lasciare il Paese, come è stabilito dall'articolo 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, ripreso nella Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale.

A questo proposito sono stati rilevati con interesse alcuni indizi recenti dai quali sembra potersi riscontrare l'intendimento delle autorità sovietiche di esaminare con maggiore liberalità le richieste di emigrazione di cittadini di origine ebraica.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SALIZZONI

14 maggio 1971

PREZIOSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito, fino ad oggi, la sottoposizione all'approvazione del Consiglio dei ministri e la conseguente discussione in Parlamento dello schema di nuovo ordinamento degli ufficiali giudiziari già da qualche anno elaborato e predisposto da un'apposita commissione di funzionari e di magistrati presso il Ministero.

Invero, c'è assoluto bisogno di un nuovo ordinamento che, provvedendo ad una progressione economica e di carriera della categoria, preveda anche il collocamento a riposo degli ufficiali giudiziari a 65 anni, come per gli aiutanti ufficiali giudiziari.

Si chiede, infine, di conoscere quando il Ministro intenda provvedere anche alla modifica dell'articolo 99 della legge 15 dicembre 1959, n. 1229, e della legge 11 giugno 1962, n. 546, così come fu disposto per gli ufficiali giudiziari. (int. scr. - 4958)

RISPOSTA. — Si fa presente che il nuovo ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, rielaborato, anni or sono, da una commissione di studio composta da magistrati e da rappresentanti delle categorie, fu riesaminato, nel decorso anno, da una commissione interministeriale costituita presso il Ministero per la riforma della pubblica amministrazione per adeguare il testo ai nuovi princìpi e per aggiornarlo secondo le esigenze del servizio.

Nel gennaio decorso la suddetta commissione si riunì per un esame conclusivo, dopo il quale il nuovo ordinamento sarebbe stato sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri per l'ulteriore *iter*.

Senonchè divergenze di opinioni insorte sul testo fra la categoria degli ufficiali giudiziari e quella degli aiutanti ufficiali giudiziari nonchè fra due correnti sindacali della stessa categoria degli ufficiali giudiziari, consigliarono l'Amministrazione di diramare uno schema di disegno di legge riguardante questioni di urgente soluzione sulle quali le categorie erano d'accordo.

È stato perciò diramato uno schema di disegno di legge che riguarda la progressione economica e di carriera, nonchè una maggiorazione del 30 per cento sulle attuali tariffe.

Lo schema è stato approvato dal Consiglio dei ministri e con lo stesso si tende a risolvere i problemi cui si accenna nella interrogazione.

Per quanto riguarda la riduzione dell'età per il collocamento in pensioni degli ufficiali giudiziari (da anni 70 ad anni 65), questo Ministero sarebbe in linea di massima favorevole a tale modificazione, considerata la natura particolarmente faticosa e logorante delle attività che gli ufficiali giudiziari sono

chiamati a svolgere; ma la questione potrà essere approfondita in sede di esame del disegno di legge, cui si è accennato, da parte del Parlamento.

Il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia
PELLICANI

13 maggio 1971

ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti ritenga di dover adottare a tutela dell'incolumità delle ville « Cimbrone » e « Rufolo » di Ravello, monumenti di incomparabile valore architettonico, storico e paesaggistico, che minacciano di essere compromesse dalla sconsiderata iniziativa dei proprietari per la costruzione sulla stessa area di edifici da adibire ad albergo.

La ventilata proposta ha provocato giustificato allarme in tutti gli ambienti culturali e politici italiani, motivo per cui è necessaria una categorica assicurazione del Ministro circa la volontà di proteggere quei beni culturali da ogni minaccia di speculazione e di aggressione. (int. scr. - 4268)

RISPOSTA. — Si precisa in via preliminare che il soprintendente ai monumenti della Campania, con telegramma n. 19802 del 26 ottobre 1970 inviato al Presidente dell'ente provinciale del turismo di Salerno in riscontro all'invito di detto ente di partecipare ad una riunione di studio per « integrare l'attuale destinazione » di Villa Rufolo e Villa Cimbrone con una attività a carattere alberghiero, ha precisato di non ritenere opportuno il suo intervento dal momento che la discussione dell'argomento si sarebbe rivelata superflua essendo suo intendimento proporre la costituzione di un parco monumentale e paesistico comprendente le suddette ville monumentali.

Analoga posizione è stata assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Infatti la Cassa per il Mezzogiorno condivide pienamente l'opinione espressa dall'onorevole interrogante sulla necessità che le Amministrazioni pubbliche e gli enti locali si oppongano fermamente a una utilizzazione delle due ville, da parte dei loro proprietari, che ne comprometta le attuali caratteristiche ambientali e architettoniche e la funzione di grande richiamo turistico che esercita nel mondo.

Tant'è che l'Istituto anzidetto ha coerentemente improntato la propria linea d'azione non accogliendo, nel 1960, la richiesta di finanziamento, presentata dall'ente provinciale per il turismo di Salerno, per la costruzione, nella Villa Cimbrone, di un teatro all'aperto.

Una conferma di tale atteggiamento da parte della Cassa si è avuta sempre in occasione della riunione indetta dal citato ente, per il 26 novembre 1970, allo scopo di esaminare « il problema della migliore conservazione del parco e dei fabbricati di detta Villa, integrando la loro attuale destinazione con una attività a carattere alberghiero, nei limiti della legge e dei vincoli che ne tutelano l'integrità e l'interesse pubblico ». In tale circostanza, infatti, la Cassa, nel declinare formalmente l'invito rivoltole, confermava la propria disponibilità ad esaminare soltanto proposte compatibili con la salvaguardia dell'insigne valore ambientale e turistico del complesso.

Vi è da ribadire che l'esigenza della tutela degli eccezionali valori ambientali e paesaggistici della costa amalfitana, nella quale le Ville Cimbrone e Rufolo di Ravello sono mirabilmente inserite, è, del resto, sottolineata sia nello studio redatto, per conto della Cassa, dal gruppo professionale « Nova Sud » di Napoli, sia nello studio del piano territoriale paesistico, pure finanziato dalla Cassa, e in corso di ultimazione a cura di un esperto.

Si fa presente che il Ministero della pubblica istruzione, confermando la posizione del predetto soprintendente ai monumenti, intende garantire l'integrità delle Ville Rufolo e Cimbrone con tutti i mezzi che la legge pone a sua disposizione, nel rispetto, naturalmente, dei diritti che la Costituzione riconosce ai privati cittadini.

In linea di principio si ritiene sia da favorire l'acquisizione al totale pubblico godimento delle ville in questione e pertanto ogni strumento giuridico consentito dalla legge sarà posto in atto per raggiungere tale scopo.

Tanto più in quanto si tratta di una continuità di indirizzo da parte del Ministero della pubblica istruzione che a suo tempo svolse azioni per assicurare l'acquisizione al Demanio dello Stato di parte di Villa Rufolo.

È appena il caso di far presente per opportuna informazione che non risulta esista un amministratore generale delle due ville le quali appartengono a due proprietari diversi. Per quanto riguarda Villa Rufolo, che riveste un interesse essenzialmente monumentale, la proprietaria ha escluso, sia per comunicazione diretta da parte di un suo rappresentante che per dichiarazioni apparse sulla stampa, l'intenzione di vendere o di trasformare la villa in albergo.

Per quanto riguarda Villa Cimbrone, si assicura che la questione è seguita attentamente e che non verrà tollerata alcuna lottizzazione dei vari terreni che la circondano.

Occorre tuttavia, a conclusione della vicenda, osservare che la interrogazione parlamentare cui si risponde sembra riflettere una condizione di allarme forse eccessiva dovuta a situazioni locali e che fatalmente tende ad accentuare le dimensioni oggettive delle questioni; condizione alla quale il Ministero della pubblica istruzione non può che rimanere estraneo, avendo come unica preoccupazione la garanzia dell'interesse pubblico.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

14 maggio 1971

ROMANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale applicazione intenda dare il direttore generale delle entrate speciali, presidente del fondo trattamento quiescenza al personale del Lotto, alle disposizioni della legge 18 marzo 1968, n. 249, circa le rivalutazioni degli assegni vitalizi e continuativi, e per conoscere i motivi per cui non è stata attuata la riduzione della ritenuta per la ricchezza mobile disposta dalla legge, dato che, con un'aberrante interpretazione fiscalistica, gli assegni vitalizi e continuativi corrisposti all'ente fondo sono gravati dalle imposte di ricchezza mobile e complementare, laddove per quelli corrisposti da enti similari il carico fiscale è sostenuto dall'ente erogatore. (int. scr. - 4544)

RISPOSTA. — Il pagamento degli assegni di quiescenza a carico dell'Ente fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto si effettua a mezzo ordini di pagamento emessi mensilmente dalle direzioni provinciali del tesoro in base ai ruoli di spesa fissa assunti in carico.

È da ritenere quindi che tali Uffici, in applicazione della legge 28 ottobre 1970, n. 801, concernente sgravi fiscali a favore di lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi a più basso reddito, provvederanno di propria iniziativa alla rideterminazione delle ritenute erariali gravanti anche gli assegni con onere a carico dell'Ente succitato, corrispondendo, a conguaglio, le somme indebitamente trattenute.

Comunque, nell'intento di evitare qualsiasi incertezza da parte dei suindicati Uffici, è stata recentemente diramata apposita circolare, di concerto con il Ministero del tesoro.

Per quanto invece concerne la riliquidazione degli assegni di quiescenza fruiti dal personale del lotto a riposo, premesso che le norme recate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1081, concernenti la riliquidazione del trattamento pensionistico del personale statale a riposo, hanno effetto soltanto a decorrere dal 1° settembre prossimo venturo, si precisa che dette norme non sono automaticamente applicabili agli assegni di quiescenza fruiti dal personale del lotto a riposo, il cui onere finanziario è ad esclusivo carico dell'Ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », avente personalità giuridica distinta da quella dello Stato e propria autonomia finanziaria e amministrativa.

Il trattamento di quiescenza di detto personale non è infatti disciplinato dalla normativa pensionistica vigente per gli impiegati civili dello Stato, ma dalla legge 6 agosto 1967, n. 699.

Il Ministro delle finanze
PRETI

17 maggio 1971

ROMANO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se risponde a verità la notizia secondo la quale, data l'esiguità dei fondi disponibili, il programma zootecnico per la provincia di Salerno verrebbe modificato, per l'anno 1971, nello svolgimento tecnico del miglioramento zootecnico provinciale, per cui non sarebbe finanziato l'acquisto dei riproduttori bovini maschi.

Tale eventualità verrebbe a determinare il risorgere del precedente caos nel settore della riproduzione bovina, con gravissime conseguenze per la zootecnia della provincia di Salerno. (int. scr. - 4545)

RISPOSTA. — La situazione prospettata dalla signoria vostra onorevole è comune a tutte le province.

Come è noto, infatti, con il 1970 ha avuto termine il Piano verde n. 2 e, di conseguenza, i fondi a disposizione per interventi contributivi a favore della zootecnia sono, nel momento attuale, quelli iscritti al capitolo 5471 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'anno finanziario 1971 (lire 6 miliardi).

Con tale disponibilità riesce possibile assicurare soltanto il finanziamento delle attività selettive (libri genealogici e controlli funzionali) mentre non potranno sussidiarsi le altre attività (contributi nella spesa per l'acquisto del bestiame, ecc.) che negli anni decorsi venivano incentivate con i fondi recati dal primo e secondo Piano verde e dall'articolo 1 della legge 23 maggio 1964, n. 404.

Peraltro, come è noto, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 17 aprile 1971, ha approvato un disegno di legge, predisposto da questo Ministero, per il finanziamento del 1971 del settore agricolo. In tale provvedimento sono comprese provvidenze per la zootecnia.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
NATALI

7 maggio 1971

ROMANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali la Direzione generale per le entrate speciali, nonostante la precisa normativa emanata dal Presidente del Consiglio dei ministri, mostra esitazione e perplessità nell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, riguardante il personale ex combattente. (int. scr. - 4546)

RISPOSTA. — Il ritardo da parte della generalità delle Amministrazioni dello Stato, e quindi anche della Direzione generale per le entrate speciali, nell'applicazione della legge n. 336 del 24 maggio 1970, si spiega con la non agevole interpretazione di talune norme in essa contenute, del resto ravvisabile nella richiesta di parere che la Presidenza del Consiglio dei ministri ha all'uopo diretta al Consiglio di Stato.

Le linee di indirizzo interpretativo in materia sono state indicate dalla Commissione speciale del suddetto Collegio nell'adunanza del 12 novembre 1970, conclusasi con la emissione di un parere nel quale, però, non figurano trattate le complesse questioni inerenti all'applicazione della legge nei confronti dei dipendenti del lotto.

Invero, l'articolo 1 del provvedimento in argomento è da ritenersi senz'altro applicabile agli aiutoricevitori del lotto che, in base alle norme di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, fruiscono di un trattamento economico equiparato a quello della qualifica iniziale della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, secondo i diversi parametri di tale qualifica in relazione agli anni di permanenza in ciascuna classe di stipendio e con aumenti periodici di retribuzione, senza limite di numero.

Tuttavia, per quanto concerne i citati aiutoricevitori, l'attribuzione degli aumenti periodici non potrà essere effettuata con la rapidità desiderabile in quanto occorrerà preliminarmente procedere alla revisione del loro trattamento economico, in dipendenza del recente già citato decreto del Presidente della Repubblica 1078 del 28 dicembre 1970, e stabilire se l'eccedenza di anzianità di servizio, rispetto a quella richiesta per la classe di stipendio conferita al 1° luglio 1970, debba essere riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali di retribuzione.

Tra l'altro, non sembra estensibile il beneficio, di cui al 2° comma dell'articolo 2 della

legge n. 336 (liquidazione, a richiesta dell'interessato, dell'assegno di quiescenza sulla base della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta, in luogo della maggiorazione dei tre aumenti periodici di stipendio) agli aiuto ricevitori cessati dal servizio nel periodo intercorrente tra il 7 marzo 1968 e il 30 giugno 1970, poichè una pluralità di classi di stipendio per l'indicata categoria di personale è stata istituita, e con effetto dal 1° luglio 1970, soltanto da poco tempo (art. 32 del DPR 28 dicembre 1970, n. 1078).

Per i ricevitori del lotto, invece, deve tenersi presente che gli stessi, durante l'attività di servizio, fruiscono in corrispettivo delle proprie prestazioni di lavoro di un aggio graduale in base alle somme riscosse, e non godono di aumenti periodici di retribuzione nè dell'attribuzione di classi di stipendio.

La natura quindi di siffatta retribuzione sembra escludere che le provvidenze della legge n. 336, fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 3 (aumento di 7 o di 10 anni di servizio utile a pensione secondo i casi) possano trovare applicazione nei confronti dei ricevitori del lotto a riposo.

Infatti, pur non sussistendo impedimenti di sorta per la concessione del beneficio contemplato dal richiamato articolo 3 (aumento del servizio utile a pensione), non sembrano invece, per difficoltà di ordine tecnico, estensibili i benefici contemplati dall'articolo 2, primo e secondo comma.

Permangono, in definitiva, dubbi e perplessità in ordine alla possibilità ed ai limiti di trasferibilità delle norme in questione a talune categorie impiegatizie.

L'Amministrazione, ciò nondimeno, sta procedendo ad un attento esame della situazione, nel proposito di giungere ad una sollecita predisposizione dei provvedimenti occorrenti, non trascurando, se sarà necessario, di interpellare l'organo consultivo, per la soluzione delle fattispecie non chiaramente riconducibili al precetto legislativo da applicare.

Il Ministro delle finanze
PRETI

12 maggio 1971

SALATI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere in base a quali disposizioni, se esistono, i comunicati con i quali l'Enel informa gli utenti delle interruzioni di erogazione di energia elettrica nei giorni festivi vengono dati, come avviene a Reggio Emilia, attraverso alcuni quotidiani, ignorandone altri che pure godono di altissima e superiore diffusione.

Per sapere, inoltre, se il Ministro non riscontri in tali disposizioni o in tali comportamenti una palese, inaccettabile discriminazione, che oltretutto impedisce a gran parte degli utenti, non lettori dei quotidiani così privilegiati, di conoscere tempestivamente le interruzioni stesse, con grave nocumento per le loro attività artigianali, industriali e familiari e pericolo per la loro incolumità personale.

Per sapere, infine, se il Ministro non ritenga di intervenire per modificare disposizioni eventualmente esistenti e porre fine a comportamenti discriminatori ed arbitrari. (int. scr. - 4513)

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del Ministro delle partecipazioni statali.

Comunicati che interessano gli utenti o il pubblico in generale e che hanno quindi rilevanza su scala nazionale sono inviati dall'Enel per la pubblicazione a tutti indistintamente i singoli quotidiani.

In modo analogo l'Enel provvede per le comunicazioni di interesse locale. Nel caso di Reggio Emilia, indicato dalla signoria vostra onorevole, sino al giugno 1969 tali comunicati venivano pubblicati dai quotidiani con cronaca locale, senza alcun onere per l'Enel.

Successivamente, però, avendo i quotidiani stessi richiesto che la pubblicazione degli avvisi venisse effettuata a titolo di inserzione a pagamento, gli uffici territoriali dello Enel hanno ritenuto opportuno limitare la pubblicazione di detti comunicati su un solo quotidiano di informazione, con cronaca locale ed a forte tiratura.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GAVA

17 maggio 1971

SAMMARTINO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere quando potranno essere assegnate le unità lavorative necessarie all'Intendenza di finanza di Isernia, dove, tra l'altro, sono ferme tutte le pratiche concernenti i danni di guerra, con vivo disappunto dei sinistrati che ne attendono, dopo lustri, la definizione. (int. scr. - 4535)

RISPOSTA. — Si fornisce risposta alla interrogazione su indicata, anche per conto del Ministro del tesoro.

Premesso che solo nel mese di dicembre 1970 è stato completato il trasferimento da Campobasso ad Isernia di tutto il carteggio attribuito alla competenza di quest'ultima Intendenza di finanza e che è in via di esaurimento il lavoro di classificazione e di individuazione delle pratiche da trattare, si comunica che, con decorrenza 22 febbraio 1971 ed in attesa di provvedere adeguatamente alla dotazione organica di personale per la Intendenza in argomento, è stato disposto l'invio in missione in detto capoluogo di sei unità fra funzionari ed impiegati, dei quali ultimi, due appartengono ai ruoli del Ministero del tesoro e sono esperti nel settore dei danni di guerra.

Ai fini di una sollecita normalizzazione della situazione rappresentata dalla signoria vostra onorevole si fa presente inoltre che anche il Ministero del tesoro, nell'attuale impossibilità di assegnare impiegati in via definitiva alla suddetta Intendenza di finanza, ha disposto l'immediato invio in missione da Frosinone ad Isernia di tre impiegati della carriera di concetto, da utilizzare nel particolare servizio dei danni di guerra.

Il Ministro delle finanze
PRETI

12 maggio 1971

SEMA. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per sapere:

se siano a conoscenza del fatto che, dopo mesi di atti teppistici di fascisti nella zona di Trieste, si assiste ad una rinnovata ondata di sciovinismo antislavo;

se non ritengano estremamente pericoloso tale rigurgito contrario agli interessi dei buoni rapporti fra Italia e Jugoslavia, soprattutto in occasione della prossima visita del Presidente Maresciallo Tito ed anche in considerazione che fra i promotori vi sono delle associazioni largamente finanziate con pubblico denaro, come la Lega nazionale e le organizzazioni dei profughi. (int. scr. - 4668)

RISPOSTA. — Si fa presente all'onorevole interrogante che, per quanto riguarda le dimostrazioni verificatesi a Trieste nel dicembre ultimo scorso, la stampa e le agenzie di informazione jugoslave, pur deplorando tali manifestazioni e gli atti di violenza connessi, hanno avuto cura di mettere in evidenza che « i cittadini del Friuli-Venezia Giulia desiderano che i rapporti tra gli sloveni e gli italiani che vivono negli stessi luoghi si sviluppino ulteriormente con reciproco rispetto e comprensione ».

È da ritenere pertanto che siano stati valutati positivamente da parte della Repubblica federale jugoslava gli amichevoli intendimenti della grande maggioranza del popolo italiano.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SALIZZONI

17 maggio 1971

SEMA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza delle gravi misure repressive poste in atto nei giorni scorso in alcune scuole triestine.

All'istituto magistrale « Carducci » 75 studenti sono stati sospesi per essersi riuniti in assemblea senza l'autorizzazione del preside; all'istituto tecnico « Carli » un'intera classe è stata sospesa a seguito di uno sciopero per motivi interni; all'istituto tecnico « Da Vinci » uno studente è stato sospeso per un lievissimo ritardo e per avere reagito all'insulto di un insegnante ed inoltre una delegazione di quest'ultimo istituto non è stata ricevuta dal provveditore agli studi.

Per sapere, altresì, se il Ministro ritiene che metodi siffatti siano la risposta più ap-

propriata alla giusta lotta degli studenti per una scuola democratica.

Per sapere, infine, quali immediati interventi intende compiere e, in particolare, se non ritiene indispensabile e doveroso l'invio di un ispettore ministeriale a Trieste per esaminare la situazione e prendere adeguati provvedimenti contro i responsabili di tale inammissibile campagna intimidatoria. (int. scr. - 5144)

RISPOSTA. — Si fa presente che la situazione segnalata dalla signoria vostra onorevole è all'esame dei competenti Uffici di questa Amministrazione per l'adozione degli eventuali provvedimenti del caso.

Il Ministro della pubblica istruzione
MISASI

22 maggio 1971

STEFANELLI. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere l'operato del Governo in ordine ai problemi concernenti la sicurezza e la dignità dei lavoratori italiani in Svizzera, con particolare riferimento alle notizie apparse sulla stampa nazionale. (int. scr. - 4497)

RISPOSTA. — Rispondo anche a nome del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

È noto che il Governo italiano ha condotto con il massimo impegno, presso quello svizzero, la necessaria azione per giungere dapprima ad una sollecita convocazione della Commissione mista e quindi per assicurare la trattazione in essa di tutti gli importanti problemi che riguardano la nostra emigrazione in Svizzera, in primo luogo di quelli derivanti dalle misure restrittive del marzo 1970, nonchè di quelli relativi alla condizione dei lavoratori stagionali: su tali premesse e sull'esito della riunione di Roma della Commissione mista (29 settembre-3 ottobre 1970) il Governo ha, a suo tempo, informato in dettaglio il Parlamento. Inoltre, durante tutte le fasi della trattativa, sono stati tenuti contatti con i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e delle principali associazioni dei nostri emigrati.

Nel corso della successiva riunione della Commissione mista, svoltasi a Berna dal 14 al 18 dicembre 1970, la nostra delegazione ha ribadito con fermezza l'esigenza di rivedere compiutamente il trattamento dei nostri lavoratori emigrati in Svizzera: essa ha presentato concrete specifiche proposte, particolarmente a favore della categoria dei lavoratori stagionali.

Nel sostenere le nostre tesi non si è mancato di far rilevare nel modo più esplicito alla controparte come il principio da noi ritenuto oggi valido, riguardo alla tutela dell'emigrazione, sia quello della uguaglianza di trattamento nelle condizioni di vita e di lavoro fra lavoratori stranieri e lavoratori locali.

Di conseguenza si è chiesta la modifica di tutte quelle disposizioni dell'Accordo che sono in contrasto con tale principio, disconoscendo i diritti sanciti a favore dei lavoratori emigranti dalle legisalzioni nazionali e dagli organismi internazionali.

Sul fondamentale problema dei lavoratori stagionali, come noto in massima parte italiani, è stato fatto presente — e riconosciuto da parte svizzera — che la maggioranza di questi lavoratori presta in realtà servizio per periodi eccedenti la normale stagione. La delegazione italiana ha quindi chiesto che si riconoscesse, da un lato, il diritto acquisito da quei lavoratori stagionali i quali, in base all'Accordo vigente, dovrebbero essere ammessi nella categoria dei lavoratori annuali; d'altro canto, la concessione a tutti i lavoratori stagionali, e particolarmente a quelli così detti « fittizi », del diritto al ricongiungimento del nucleo familiare, alla mobilità, all'utilizzazione dei servizi svizzeri di collocamento.

La delegazione svizzera, nonostante il riconoscimento della validità delle ragioni umane e sociali da noi adottate, ha ritenuto di poter concedere soltanto 4.000 permessi di passaggio nella categoria dei lavoratori annuali, limitatamente al solo 1971, affermando di non poter assumere, nella situazione attuale caratterizzata dal noto proble-

ma della stabilizzazione della manodopera straniera, impegni per il futuro.

Pertanto, in considerazione del carattere preminente che i problemi trattati presentavano nei confronti degli altri argomenti in discussione, la delegazione italiana ha ritenuto conveniente riferire al proprio Governo sull'andamento delle conversazioni.

La sospensione delle conversazioni in seno alla Commissione mista non ha tuttavia diminuito nè l'impegno nè l'attenzione con la quale il Governo segue l'evolvere della situazione della nostra emigrazione in Svizzera, al fine di poterne vedere realizzate, entro il più breve tempo possibile, le legittime aspirazioni.

In particolare gli argomenti addotti dall'onorevole interrogante sono ben presenti all'attenzione del Governo. Attraverso l'opera quotidiana dei competenti servizi del Ministero degli affari esteri e delle nostre autorità diplomatico-consolari si continua ogni opportuna azione di tutela dei nostri emigrati, nel quadro dei vigenti accordi, e per preparare, anche con l'acquisizione di nuovi elementi, la soluzione di tutti i problemi rimasti insoluti. La nostra azione tende ora, pertanto, a porre le premesse per giungere all'auspicabile ripresa di utili contatti con il Governo svizzero, per i quali il Governo italiano è pienamente disponibile.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
BEMPORAD

22 maggio 1971

TANGA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Attesa la gravissima situazione di disagio, data la mancata perdurante assunzione al lavoro della categoria dei lavoratori agricoli nelle zone ove l'assorbimento della manodopera viene effettuato nel territorio di altri comuni contermini, per esigenze lavorative di carattere obiettivo e per costituito equilibrio delle forze di lavoro;

considerato che di fatto non è funzionale in Napoli la Commissione regionale per il collocamento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, che tra l'altro ha il compito di impartire direttive per la compensazione territoriale della manodopera,

l'interrogante chiede di conoscere se il Ministro non ritenga necessario ed urgente disporre:

a) che, nei comprensori intercomunali ove l'assorbimento della manodopera avviene in altri comuni, i datori di lavoro possano assumere i braccianti agricoli presso la più vicina sezione di Ufficio del lavoro, anche se appartenente ad altro comune;

b) che, nei comprensori individuati come unico centro di gravitazione dell'impiego dei lavoratori agricoli di determinate zone, l'iscrizione dei lavoratori stessi possa essere effettuata presso tutte le sezioni di Ufficio del lavoro dei comuni di ogni comprensorio;

c) che sia chiarito, in relazione alle singole zone, quali lavori sono da escludere tra quelli da considerare di carattere urgente agli effetti dell'applicazione dell'articolo 13 del citato decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, dato che, in prevalenza, i lavori connessi a cicli colturali e stagionali non possono non avere esecuzione indifferibile ed urgente. (int. scr. - 4973)

RISPOSTA. — Si informa la signoria vostra onorevole che non è possibile disporre in via amministrativa una deroga alla norma dell'articolo 10 della legge 11 marzo 1970, n. 83, che disciplina il collocamento in agricoltura, in quanto tale articolo stabilisce tassativamente che « chiunque intenda assumere alle proprie dipendenze lavoratori agricoli deve fare richiesta alla sezione nella cui circoscrizione deve essere eseguita la prestazione ».

Sempre lo stesso articolo 10 stabilisce ancora che il lavoratore agricolo, senza cambiare la propria residenza, può trasferire la sua iscrizione nelle liste di collocamento di qualsiasi altra sezione degli Uffici del lavoro diversa da quella del comune di residenza.

È ovvio però che tale facoltà può essere esercitata dal lavoratore soltanto con carattere di rigorosa alternatività; e cioè con la iscrizione presso la sezione del comune di

residenza, o presso una sola diversa sezione a scelta dell'interessato.

Una disposizione nel senso richiesto dalla signoria vostra onorevole, sarebbe, peraltro, in contrasto con uno dei princìpi su cui si basa la normativa, quello cioè di poter seguire, in ogni sua fase, l'inizio e la cessazione dei singoli rapporti di lavoro per l'accertamento delle giornate lavorative ai fini previdenziali ed assistenziali.

Per quanto, infine, concerne il disposto di cui all'articolo 13 della legge n. 83, si ritiene che esso sia sufficientemente chiaro.

Detta norma, infatti, stabilisce che il datore di lavoro dell'agricoltura ha facoltà di assumere direttamente la manodopera « nel caso in cui vi sia urgente necessità di evitare gravi danni alle persone, alle scorte vive, agli impianti o ai beni prodotti ».

È ovvio che la urgente necessità non può dipendere dalle normali lavorazioni che si svolgono nel corso dell'annata agraria, ma dal verificarsi di eventi imprevisti ed immediati che dette lavorazioni potrebbero compromettere.

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

15 maggio 1971

TERRACINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza della disposizione con la quale il Governo francese ha modificato il regime fiscale per numerose pubblicazioni periodiche importate dall'estero, disposizione che colpisce gravemente l'attività di importanti aziende tipografiche italiane che, da lungo tempo, provvedono alla stampa di testate francesi a destinazione di quel mercato ed alle quali dovrebbero rinunciare a causa del nuovo gravame che comporta un notevole aumento dei rispettivi prezzi.

Per conoscere, altresì, quali passi il Ministro si proponga di compiere allo scopo di far reiscrivere sui registri della Commissione paritaria per le pubblicazioni e le agenzie di stampa le pubblicazioni testè cancellate. (int. scr. - 4952)

RISPOSTA. — Osservasi in premessa che l'articolo 72 dell'allegato III del codice generale delle imposte francesi prevede l'esenzione dalla TVA per la stampa periodica; alcune pubblicazioni, quindi, come i fotoromanzi, essendo state considerate a tale stregua, godevano della citata esenzione.

Senonchè recentemente la « Commission paritaire des pubblication et agences de presse », nel quadro di un riesame generale delle esenzioni fiscali previste dal codice citato, ha adottato un provvedimento che considera come « opere librarie » i fotoromanzi e pertanto le pubblicazioni di tale tipo edite in Italia in lingua francese ed esportate in Francia, sono state assoggettate, all'importazione, al pagamento della TVA.

Poichè in un primo momento la predetta decisione veniva fatta valere solo nei confronti delle importazioni, il provvedimento in questione introduceva una palese discriminazione tra pubblicazioni dell'editoria francese e prodotti similari di provenienza italiana. L'Amministrazione finanziaria pertanto interessava, tramite il Ministero degli affari esteri, l'Ambasciata d'Italia a Parigi per esperire gli opportuni accertamenti presso le competenti autorità francesi e riferire sugli esatti termini della questione al fine di una eventuale azione dell'Italia presso lo Esecutivo comunitario per infrazione all'articolo 95 del Trattato CEE.

A seguito di tale iniziativa la predetta Ambasciata effettuava un passo diplomatico presso il Ministero degli affari esteri francese onde ottenere dalla citata « Commission paritaire » un riesame del provvedimento fiscale che colpiva soltanto i fotoromanzi italiani esportati in Francia. Secondo quanto comunicato dal Ministero degli affari esteri il problema dell'applicazione della TVA ai fotoromanzi è stato oggetto di un generale riesame da parte delle Amministrazioni competenti francesi, che hanno deciso di sottoporre alla imposta tutte le pubblicazioni di tale tipo, sia straniere che nazionali, con un'aliquota del 23,5 per cento.

Allo stato attuale, quindi, una volta rimossa in via autonoma dalle stesse autorità francesi la discriminazione in argomento, la decisione della « Commission paritaire » di

classificare tra le opere librarie talune pubblicazioni non è più in contrasto con alcuna norma comunitaria.

Il Ministro delle finanze
PRETI

12 maggio 1971

VERONESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se, in occasione della emissione della moneta d'argento da lire 1.000 commemorativa di Roma Capitale, la coniazione e la distribuzione di « prove di zecca » abbiano avuto luogo in conformità alle norme vigenti.

In particolare, si chiede di conoscere il numero di « prove di zecca » coniate e lo elenco delle categorie di persone e delle persone a cui dette « prove di zecca » siano state consegnate. (int. scr. - 4510)

RISPOSTA. — Si risponde facendo presente che per esigenze tecniche di carattere assoluto — e cioè per accertare se una moneta sia coniata in modo perfetto e se il ritmo delle battute mantenga tale perfezione — ogni lavorazione richiede varie sperimentazioni che danno luogo alla produzione di un certo numero di pezzi di prova.

Tali « prove », per consuetudine, vengono date in omaggio con criteri che tengono anche conto della partecipazione data dai destinatari alla predisposizione e lavorazione della moneta.

Premesso quanto sopra, si comunica che i pezzi di prova della nuova moneta metallica da 1.000 lire commemorativa del 1° Centenario di Roma Capitale, coniate in 2.500 esemplari, come in casi precedenti, sono stati dati in omaggio ai membri dei due rami del Parlamento, ad alte cariche dello Stato e personalità, al personale operaio ed impiegatizio della Zecca ed a funzionari del Ministero del tesoro che hanno svolto particolari incarichi attinenti alla nuova monetazione.

Il Ministro del tesoro
FERRARI-AGGRADI

18 maggio 1971

VERONESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Con riferimento alle dichiarazioni rese per cui nei primi due mesi del 1971 l'erario ha incassato 1.701 miliardi di lire, con una differenza in meno di 286 miliardi rispetto alle previsioni, si chiede di conoscere, in relazione alle previsioni fatte, quale potrà risultare l'andamento delle entrate per i residui dieci mesi del 1971 e se e quali iniziative di aggiustamento si riterrà di prendere, evitando in ogni modo a carico dei contribuenti ulteriori inasprimenti che, nella particolare situazione economica del Paese, risulterebbero indebiti ed erronei. (int. scr. - 4950)

RISPOSTA. — Mi preme ricordare che intervenendo al Senato nella seduta del 21 aprile scorso in sede di dibattito sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971, ho avuto occasione di sottolineare che, in seguito all'approvazione del cosiddetto « decretone », le previsioni aggiornate di entrata per detto anno ammontavano a 11.930 miliardi e che nel primo trimestre di quest'anno tali entrate, pur avendo registrato un incremento di 449 miliardi rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno, sono state di 368 miliardi inferiori alle previsioni aggiornate.

Ho anche osservato nella medesima sede che ove si dovesse supporre un andamento in certo senso costante del gettito tributario in ciascun mese, a fine anno si avrebbe un *deficit* del 12,36 per cento rispetto alle previsioni, rappresentato in misura prevalente dalla flessione delle entrate nel settore delle imposte sul reddito ed in quello dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali.

È una situazione, in sostanza, che ha le sue cause in fatti ben noti per quanto riguarda gli oli minerali, mentre per ciò che concerne le imposte dirette ha le sue ragioni di fondo nel non favorevole andamento economico delle maggiori imprese industriali, oltre che nel quadro di provvedimenti agevolativi di emanazione recente ed anche recentissima, interessanti i nuovi investimenti industriali e le provvidenze concesse ai lavoratori dipendenti.

La diagnosi è quindi tale da far ritenere fondato definire difficile la citata situazione, data la connessione diretta che essa ha con le precarie condizioni del sistema economico generale.

Darebbe infatti prova di scarsa sensibilità chiunque sottovalutasse il significato dei suddetti dati, che non esito a considerare per certi aspetti deludenti.

Ciò peraltro non deve far pensare che l'attuale situazione non possa essere migliorata e che quindi non sussistano le condizioni per puntare al raggiungimento se non addirittura al superamento delle previsioni di bilancio.

Al contrario tali possibilità ci sono e potranno essere proficuamente utilizzate nella misura in cui tutti, sia da parte della maggioranza che da parte delle opposizioni, sapranno riflettere sulle difficoltà del momento in modo da operare in comune per ristabilire nel Paese un clima di fiducia che sia in grado di ridare slancio all'economia nazionale.

È in questo senso che ho richiamato l'attenzione dell'Assemblea nel corso del cennato dibattito al Senato, nella convinzione che coloro i quali mostrano di non rendersi conto dell'affermata esigenza di collaborazione nella direzione indicata, lavorano inconsapevolmente per prolungare la fase di stagnazione economica tuttora in atto.

Il Ministro delle finanze
PRETI

17 maggio 1971

VERONESI, BERGAMASCO, BOSSO, PERRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e delle finanze.* — Per conoscere se il Governo, al fine di realizzare un valido e sollecito contributo per la soluzione del gravissimo problema degli inquinamenti derivanti dalle attività industriali, non ritenga di prendere con urgenza opportuni provvedimenti diretti a concedere finanziamenti a tasso agevolato alle piccole e medie industrie per la realizzazione di impianti anti-inquinamento ed a concedere agevolazioni fiscali alle industrie per gli investimenti realizzati nel settore anti-inquinamento, quale, ad esempio, la detrazione dell'ammontare dei relativi investimenti dal reddito imponibile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle società, il tutto in considerazione della determinante importanza degli impianti contro l'inquinamento ai fini della difesa del territorio. (int. scr. - 4813)

RISPOSTA. — Si risponde per il Governo.

Il non indifferente onere finanziario che dall'installazione di impianti per la depurazione delle acque e per il filtraggio dei fiumi deriva per le industrie e le conseguenze che possono verificarsi, sia per la continuità operativa delle imprese specialmente se di modeste dimensioni, sia per la stabilità dei prezzi, sono stati tenuti presenti dal Governo nel predisporre il disegno di legge n. 695 attualmente all'esame della 7ª Commissione del Senato.

Con l'articolo 28 del predetto disegno di legge, infatti, è stata data facoltà alle piccole e medie imprese industriali di richiedere finanziamenti con i benefici previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623.

In tal modo si consente alle imprese di non incidere sulle proprie disponibilità finanziarie, di ripartire la spesa in un periodo ragguardevolmente lungo e di non dover sopportare oneri gravosi per interessi, evitando di dover affrontare spese a volte non sostenibili e comunque dannose alla competitività dell'impresa.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GAVA

22 aprile 1971

VERONESI, BERGAMASCO, D'ANDREA, BOSSO, BIAGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero* .— Ritenute le comunicazioni rese dal Ministro del commercio con l'estero alla 9ª Commissione industria del Senato, nelle sedute del 18 dicembre 1970 e del 28 gennaio 1971, in

ordine alle dannosissime conseguenze che andrebbero a derivare, alle nostre piccole e medie industrie manifatturiere, a seguito dell'eventuale approvazione del progetto di legge Mills (che è stato nuovamente presentato al Congresso americano il primo giorno della nuova legislatura), per cui il nostro Paese risulterebbe essere quello maggiormente colpito fra tutti i Paesi europei;

dato per certo che il problema verrà affrontato e discusso nei contatti bilaterali che saranno realizzati nel prossimo viaggio del Presidente del Consiglio dei ministri e di altri membri del Governo negli Stati Uniti d'America,

gli interroganti chiedono che il Governo voglia prontamente riferire sull'azione svolta e sui risultati conseguiti. (int. scr. - 4853)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che, effettivamente, come del resto era prevedibile, il noto progetto « Mills » per una nuova legislazione degli scambi internazionali, a carattere spiccatamente protezionistico, è stato ripresentato nel nuovo Congresso USA il 21 gennaio 1971.

A tale progetto, peraltro, si contrappone ora un nuovo provvedimento di legge, l'« International Trade Act of 1971 », che è stato introdotto il 17 febbraio 1971 dai senatori Harris, Javits e Mondale.

Detto progetto, che è sostenuto da altri sei senatori ed è attualmente all'esame della Commissione finanze del Senato USA, ha un carattere molto più liberale della legge « Mills ».

Esso infatti, tra l'altro, non comprende alcuna disposizione sulla instaurazione di contingenti all'importazione di tessili e calzature nè sul meccanismo di applicazione automatico della clausola di salvaguardia.

La situazione, dopo la presentazione del suindicato progetto di legge, e soprattutto, dopo le esperienze dell'iniziativa Mills della scorsa legislatura, appare forse oggi, nelle prospettive, più riequilibrata in nostro favore, anche in considerazione della mancanza di impegno dello stesso senatore Mills a sostenere il suo progetto.

È indubbio, peraltro, che un miglioramento generale dell'atmosfera protezionistica americana potrà realizzarsi solo allorchè le decisioni autonome dei giapponesi per l'autolimitazione delle esportazioni tessili non risultino troppo lontane dalle aspettative americane.

È, altresì, da tener presente che una discussione sui progetti di legislazione di politica commerciale potrà essere iniziata nel Congresso USA soltanto nel secondo semestre del corrente anno.

Nel frattempo, e di ciò può essere data ampia assicurazione, non si mancherà di continuare a svolgere a tutti i livelli, in sede bilaterale, sede comunitaria ed in sede multilaterale, ogni utile azione a salvaguardia degli interessi dell'esportazione italiana sul mercato statunitense.

Il Ministro del commercio con l'estero
ZAGARI

14 maggio 1971

VERONESI, ROBBA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali ha ritenuto di escludere dagli acconti sui miglioramenti economici inerenti il futuro riassetto, concessi in più riprese al personale in servizio attivo degli enti previdenziali fino al raggiungimento dell'importo di lire 19.000 mensili, il trattamento di cui godono gli ex dipendenti in pensione dei suddetti enti, vietando la adozione in loro favore di provvedimenti analoghi a quelli presi per i dipendenti in servizio.

È certamente noto al Ministro che le pensioni degli ex dipendenti degli enti previdenziali sono bloccate sin dal 1962, nonostante l'aumento verificatosi nel costo della vita, non potendo essi, nè ora nè in avvenire, trarre alcun concreto beneficio dai miglioramenti disposti per le pensioni dell'INPS, poichè a tali miglioramenti segue immediatamente ed automaticamente la diminuzione in pari misura delle pensioni integrative erogate dai fondi speciali degli istituti alimentati dai contributi del personale.

In considerazione di quanto sopra esposto, gli interroganti sollecitano provvedimenti atti ad estendere agli ex dipendenti in quie-

scenza i miglioramenti accordati al personale in servizio, con le stesse decorrenze stabilite per i medesimi, e ciò con effetto immediato, non potendo essi attendere, per l'età avanzata e le critiche condizioni economiche, che si sia preventivamente disposto il riassetto delle retribuzioni dei dipendenti in attività di servizio. (int. scr. - 4756)

RISPOSTA. — Com'è noto, l'iniziale acconto sui futuri miglioramenti di lire 3.000 mensili — successivamente elevato a lire 10.000 — fu concesso ai dipendenti previdenziali e di altri enti pubblici, in attesa del riassetto del loro trattamento giuridico ed economico, in correlazione agli analoghi acconti riconosciuti al personale statale allo stesso titolo. Poichè per quest'ultimo personale gli acconti in parola furono concessi limitatamente al personale in servizio, lo stesso criterio si ritenne di dover seguire anche per il personale degli enti predetti.

È, altresì, noto che l'accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali del personale parastatale il 26 maggio 1970 — concernente, tra l'altro, talune provvidenze in favore del personale stesso a stralcio del programmato riassetto — nel prevedere la concessione di un ulteriore acconto di lire 9.000 con le stesse modalità stabilite per l'acconto precedente, prevedeva anche il conglobamento, con effetto dal 1° luglio 1970, di quest'ultimo, con conseguenti riflessi sul trattamento di fine servizio. Con il che le aspettative degli ex dipendenti titolari di pensione sui fondi interni di previdenza a conseguire anch'essi immediati vantaggi dai miglioramenti economici attribuiti ai colleghi in servizio, si sarebbero, in buona parte, realizzate.

Senonchè, in considerazione di talune difficoltà prospettate dal Dicastero del tesoro sulla possibilità in atto di dare integrale attuazione alle succitate provvidenze sul piano amministrativo, non è stato possibile consentire il previsto conglobamento dell'acconto di lire 10.000.

Pertanto, il problema degli ex dipendenti in questione, sollevato nell'interrogazione in oggetto, potrà trovare la sua soluzione in sede di riassetto, per la cui sollecita realizzazione da parte governativa sono stati assunti e più volte ribaditi precisi impegni.

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

15 maggio 1971